

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 aprile 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 19.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026). (24R00019)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 20.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026). (24R00020)..... Pag. 2

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2024, n. 1.

Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie. (24R00133)..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2024, n. 2.

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Borgo Virgilio e di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, mediante ampliamento del territorio di Bagnolo San Vito per aggregazione di parte del territorio di Borgo Virgilio. (24R00134)..... Pag. 27

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 8 agosto 2023, n. 9.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025. (23R00518)..... Pag. 27

LEGGE PROVINCIALE 8 agosto 2023, n. 10.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026. (23R00519)..... Pag. 62

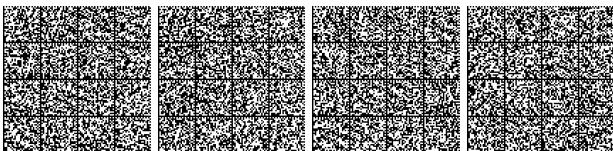
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 agosto 2023, n. 22.

Modifica del regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento. (23R00362)..... Pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 agosto 2023, n. 23.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato. (23R00363) Pag. 64



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 ottobre 2022, n. 26.

Modifiche al regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale e modifiche connesse. (24R00046). Pag. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 ottobre 2022, n. 27.

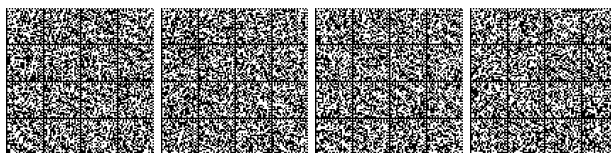
Abrogazione del regolamento in materia di assistenza diurna alle persone anziane. (24R00047) Pag. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 dicembre 2022, n. 28.

Regolamento di esecuzione relativo alle modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e alle misure idonee ad assicurare modalità anonime nella rilevazione dei dati in via telematica. (24R00048). Pag. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2022, n. 29.

Modifica del regolamento inerente alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico. (24R00049). Pag. 67



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 19.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026).*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 30 dicembre 2023 - Anno 54 - n. 17)***IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2024-2026, per l'anno 2024 le eventuali disponibilità di risorse derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, alla riduzione del debito, nonché agli investimenti.

Art. 2.

(Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali)

1. Per il triennio 2024-2026 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali di cui all'Allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.)) alla presente legge.

Art. 3.

(Fondo straordinario riduzione pressione fiscale - disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF))

1. Al fine di mitigare gli effetti avversi della perdurante crisi economica dovuta all'incremento dei prezzi dell'energia e alla crescita dei prezzi dei beni di consumo

sostenuti dai contribuenti liguri, il Fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale è rifinanziato per l'esercizio 2024 per l'importo di euro 5.000.000,00.

2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, per l'anno di imposta 2024, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, come determinata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2022, n. 3 (Disposizioni finanziarie di carattere urgente), è ridotta a 1,79 per cento per i redditi oltre a euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00 in ragione della riduzione della maggiorazione regionale a 0,56 per cento.

3. Sempre ai fini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), per l'anno d'imposta 2024, nei confronti dei soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 28.000,00 e con almeno due figli fiscalmente a carico, è disposta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF pari a euro 40,00 per ciascun figlio.

4. Nel caso di figli fiscalmente a carico portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la detrazione di cui al comma 3 è aumentata a euro 45,00 per ciascuno ed è riconosciuta anche in presenza di un solo figlio a carico.

5. Nel caso in cui l'imposta dovuta risulti minore della detrazione di cui ai commi 3 e 4, non sorge credito d'imposta.

6. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi).

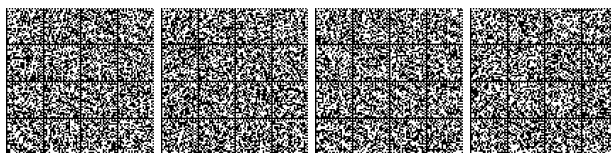
7. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024 - 2026, esercizio 2024.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di esenzione dalla tassa automobilistica regionale)

1. A decorrere dall'anno 2024 la disposizione di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento), trova applicazione a regime.

2. A decorrere dall'anno 2024, gli autobus di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), intestati ad associazioni o enti no profit, nello statuto dei quali sia indicata come finalità la conservazione e la valorizzazione di questa tipologia di veicoli, a partire



dall'anno in cui si compie il ventottesimo anno dalla loro costruzione, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti tecnici e le modalità di presentazione dell'istanza di esenzione da parte dei soggetti proprietari interessati.

3. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per l'annualità 2024.

4. L'esenzione di cui al comma 3 si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta nell'anno 2024.

Art. 5.

(Modifica all'articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)))

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 170 della l.r. 15/2015, sono aggiunte le parole: “, e così anche per il triennio 2024-2026.”.

Art. 6.

(Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato)

1. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 7.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 2023

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

24R00019

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 20.

Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 30 dicembre 2023 - Anno 54 - n. 17).

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

(Disposizioni per l'utilizzo delle risorse del fondo di sostegno per l'innovazione delle edicole)

1. Le economie maturate al 31 dicembre 2023 sul fondo di cui all'articolo 72 quinquies, comma 2 ter, della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) pari a euro 32.000,00, sono riacquisite al bilancio regionale e riassegnate a Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico (FILSE) s.p.a. per le medesime finalità.

2. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificate in euro 32.000,00 (trentaduemila/00) per l'esercizio 2024, sono allocate al bilancio di previsione 2024-2026 al Titolo 03 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” e alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 2 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 2.

(Modifiche alla l.r. 1/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 72 ter della l.r. 1/2007, è sostituito dal seguente:

“2. La Regione, sentite le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri, stabilisce con provvedimento della Giunta regionale i termini, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.”.

2. Il comma 1 dell'articolo 72 quinquies della l.r. 1/2007, è abrogato.



Art. 3.

(Sistema di bigliettazione elettronica integrata)

1. Al fine di dare attuazione al sistema di bigliettazione elettronica integrata di cui all'articolo 18, comma 5, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)), a seguito della sottoscrizione in data 22 dicembre 2022 del contratto per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio di trasporto pubblico della Regione Liguria, è autorizzata per la manutenzione straordinaria e adeguativa la spesa complessiva di euro 5.874.585,49 per il periodo 2024-2034, di cui euro 355.000,00 per l'anno 2024, euro 851.328,69 per l'anno 2025 ed euro 518.695,20 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa di euro 717.988,90 per l'anno 2026 per interventi di adeguamento hardware.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 355.000,00 (trecentocinquantacinquemila/00) per l'anno 2024, in euro 851.328,69 (ottocentocinquantunomilatrecentoventotto/69) per l'anno 2025 e in euro 518.695,20 (cinquecentodiciottomilaseicentonovantacinque/20) per l'anno 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, per gli esercizi successivi al 2026, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 717.988,90 (settecentodiciassettemilanevecentottantotto/90) per l'anno 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 4.

(Disposizione transitoria in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Nelle more della revisione organica della normativa in materia di demanio marittimo, fermo restando il rispetto dei rapporti percentuali delle aree balneabili libere e libere attrezzate del fronte totale delle aree balneabili, come risultanti dal Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime (PUD) o dalla situazione in atto al 31 dicembre 2023, non trova applicazione, per l'anno 2024, il divieto di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera a), della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina

delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

Art. 5.

(Inserimento dell'articolo 12 bis alla l.r. 13/1999)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 13/1999, è inserito il seguente:

"Articolo 12 bis

(Procedura a evidenza pubblica per rilascio di concessioni di aree del demanio idrico e di concessioni demaniali marittime relative a specchi acquei frontistanti o contigui ad aree del demanio idrico)

1. Nel caso in cui, per lo svolgimento della medesima attività d'impresa, venga richiesto il rilascio di concessione per aree del demanio idrico e di concessione demaniale marittima per specchi acquei frontistanti o contigui ad aree del demanio idrico, il Comune competente per territorio può esperire un'unica procedura a evidenza pubblica riguardante entrambe le concessioni che avranno pari durata, previo nulla osta della Regione su richiesta del Comune.

2. A seguito della conclusione della procedura a evidenza pubblica, il Comune e la Regione rilasciano rispettivamente la concessione demaniale marittima e la concessione del demanio idrico in applicazione della vigente normativa in materia.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere stabilite disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 6.

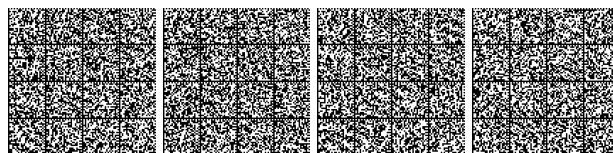
(Azioni a favore dell'accoglienza e dell'accompagnamento in mare dei disabili)

1. Al fine di sostenere le attività degli enti del terzo settore iscritti negli appositi registri e aventi sede in Liguria, che gestiscono progetti per l'accoglienza e l'accompagnamento in mare dei disabili, ai medesimi è destinata, per l'esercizio 2024, una quota pari a euro 30.000,00 (trentamila/00) delle risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali, e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 7.

(Sostegno alla Fondazione antiusura Santa Maria del Soccorso per l'anno 2024)

1. Al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, per l'anno 2024, è destinata alla Fondazione antiusura Santa Maria del Soccorso ETS una quota delle risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti", pari a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) del bilancio di previsione 2024-2026.



Art. 8.

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017))

1. Il comma 82 dell'articolo 2 della l.r. 33/2016, è sostituito dal seguente:

“82. Il Patto per lo sviluppo strategico del turismo è definito con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, che individua le iniziative alle quali gli enti di cui al comma 81 devono aderire per partecipare al Patto.”.

Art. 9.

(Disposizioni per la gestione dei flussi turistici)

1. Al fine di migliorare l'offerta turistica, favorire una gestione modulata degli incrementi periodici dei flussi di mobilità turistica che interessano le zone a maggiore attrattività del territorio regionale, garantire la qualità della mobilità sul territorio nonché la fruibilità dei luoghi e dei servizi e l'integrità del paesaggio e dei borghi storici, la Regione, anche attraverso i propri enti strumentali o società partecipate, promuove accordi tra comuni o loro società partecipate, enti pubblici interessati, anche con il coinvolgimento di società di gestione del trasporto pubblico regionale e locale, od operatori del settore ovvero la costituzione di società di scopo per la gestione dell'“overtourism”.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, può incentivare la stipula degli accordi ovvero la costituzione delle società di scopo mediante la concessione di contributi agli enti locali interessati per la realizzazione di progetti di investimento, secondo criteri e modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

3. Per le finalità di cui al comma 2 per l'anno 2024 è istituito un apposito fondo con la dotazione complessiva di euro 3.000.000,00 di cui euro 2.000.000,00 destinati a interventi nell'ambito del territorio delle Cinque Terre, ripartiti in parti eguali tra i Comuni di Levanto, Montecosaro, Riomaggiore e Vernazza.

4. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata all'attuazione degli interventi finanziati con il fondo di cui al comma 3, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14 bis, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) si applicano alle occorrenti variazioni di bilancio per l'utilizzo degli stanziamenti relativi ai citati contributi allocati alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, quantificati in euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali

e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 10.

(Inserimento di articoli alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 32/2014, è inserito il seguente:

“Articolo 10 bis

(Promiscuità per le strutture ricettive alberghiere)

1. Nelle strutture ricettive alberghiere è consentita la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio di cui all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 13, comma 1, attrezzabili con gli allestimenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative, nei limiti di tre piazzole per le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva fino a cinquanta posti letto e di cinque piazzole per quelle con capacità ricettiva superiore a cinquanta posti letto, previo rilascio di titolo edilizio unitario avente a oggetto il complessivo progetto, comprensivo delle piazzole e dei manufatti.

2. La validità del titolo edilizio di cui al comma 1 è subordinata alla permanenza della classificazione in capo alla struttura ricettiva alberghiera.”.

2. Dopo l'articolo 24 della l.r. 32/2014, è inserito il seguente:

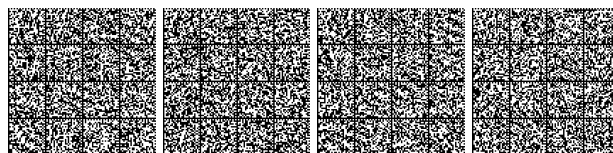
“Articolo 24 bis

(Promiscuità per le strutture ricettive extralberghiere)

1. Nelle strutture ricettive extralberghiere, con esclusione degli agriturismi e delle case per ferie, è consentita la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio di cui all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 13, comma 1, attrezzabili con allestimenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative, in non più di due piazzole, previo rilascio del titolo edilizio unitario avente a oggetto il complessivo progetto comprensivo delle piazzole e dei manufatti.

2. La validità del titolo edilizio di cui al comma 1 è subordinata alla permanenza della classificazione in capo alla struttura ricettiva extralberghiera.”.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 29.707,17 (ventinovemilasettecentosette/17) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.



Art. 11.

(Modalità di gestione del Fondo unico nazionale turismo di parte capitale)

1. La Regione, al fine di dare attuazione al decreto interministeriale del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 marzo 2022, n. 3462 (Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) e ai successivi atti attuativi e di programmazione di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, si avvale, per le attività di gestione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale assegnate alla Regione Liguria per l'anno 2024, di FILSE s.p.a. di cui alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.A.).

2. Gli oneri finanziari per le attività di cui al comma 1 sono quantificati nel limite complessivo di euro 80.000,00, di cui euro 40.000,00 per l'anno 2024, euro 24.000,00 per l'anno 2025 ed euro 16.000,00 per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 (quarantamila/00) per l'esercizio 2024, in euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) per l'esercizio 2025 e in euro 16.000,00 (sedicimila/00) per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 12.

(Modifica all'articolo 13 bis della l.r. 33/2013)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 bis della l.r. 33/2013, dopo la parola: "sovraregionale", sono inserite le seguenti: "su un percorso la cui lunghezza sia inferiore a 250 chilometri".

Art. 13.

(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 27 della l.r. 31/2019, è aggiunto il seguente:

"1 quater. Limitatamente ai fondi destinati agli investimenti per il rinnovo dei parchi autobus di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2020, n. 223, nelle more della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l'erogazione dei fondi, la Regione è autorizzata a erogare ai beneficiari un importo fino a un massimo del 50 per cento delle somme certificate e rendicontate da parte delle aziende sui fondi assegnati dallo Stato, fatti salvi i limiti di disponibilità di cassa della Regione."

Art. 14.

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)))

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 22/2021, è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale approva ogni anno un programma annuale nel quale sono ricompresi gli interventi, finanziabili con le risorse effettivamente disponibili al momento dell'approvazione del programma annuale:

a) già inseriti nell'elenco triennale di cui al comma 1, selezionati in base ai criteri definiti nelle linee guida di cui al comma 6;

b) individuati sulla base delle priorità proposte dal Comitato di indirizzo del Fondo strategico regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), approvate dalla Giunta regionale."

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della l.r. 22/2021, è inserito il seguente:

"7 bis. Le eventuali economie derivanti dall'operazione di cui al presente articolo sono riacquisite al bilancio regionale e vincolate a investimenti anche tramite FILSE s.p.a.. Nell'ambito di dette economie una quota è destinata preliminarmente all'eventuale rafforzamento patrimoniale di FILSE s.p.a., che viene autorizzato fin d'ora nel limite massimo di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00)".

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 10 (Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario))

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 10/2022, è sostituita dalla seguente:

"c) procedere, con riferimento a ciascun contributo assegnato a qualsiasi titolo quale finanziamento o cofinanziamento di opera pubblica e per il quale la relativa norma di finanziamento non richieda diverse ed esclusive modalità di rendicontazione, all'invio alla Regione, entro il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio di ogni anno, di specifica attestazione, debitamente compilata e sottoscritta dal responsabile unico di procedimento o dal responsabile unico di progetto, dell'avvenuto aggiornamento trimestrale dei dati dei singoli interventi finanziati, mediante la piattaforma del monito-raggio delle opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti);"

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 10/2022, è abrogata.



Art. 16.

(Misure finalizzate alla realizzazione del collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria derivante dal maggior fabbisogno economico, discendente dall'applicazione della procedura di aggiornamento dei prezzi contrattuali ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per la realizzazione del primo lotto del "Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra (Comuni di Bolano, Vezzano, S. Stefano)", opera di interesse nazionale rientrando tra gli interventi finanziati con l'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)) e di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 10 agosto 2016, n. 25, del 1° dicembre 2016, n. 54, del 22 dicembre 2017, n. 98, del 28 febbraio 2018, n. 12 e n. 26, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2024 un contributo a favore della Provincia della Spezia aggiuntivo rispetto alle risorse già assegnate alla stessa da altre amministrazioni, fino a un massimo di euro 3.000.000,00.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della l.r. 34/2016, quale contributo marginale, per cui la Regione riduce il proprio apporto in misura pari all'eventuale finanziamento ottenuto dalla Provincia della Spezia, fino al totale azzeramento dello stesso, a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 26, comma 7, del d.l. 50/2022 convertito dalla l. 91/2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

1. Al comma 8 ter dell'articolo 31 della l.r. 10/2008, dopo le parole: "al comma 8", sono inserite le seguenti: " , per i finanziamenti concessi sulla base di progetti approvati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici),".

2. Dopo il comma 8 ter dell'articolo 31 della l.r. 10/2008, è inserito il seguente:

"8 quater. Dall'anno 2024 il termine di cui al comma 8, per i finanziamenti concessi sulla base di progetti approvati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

(Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), è così determinato:

a) diciotto mesi decorrenti dalla data di assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 36/2023;

b) dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto esecutivo redatto ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 36/2023 o di un progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del d.lgs. 36/2023."

3. Alla fine del comma 11 dell'articolo 31 della l.r. 10/2008, sono aggiunte le seguenti parole: " , ovvero di altri elaborati progettuali riferiti al livello minimo di progettazione previsto dalle disposizioni vigenti in materia di appalti applicabili al momento dell'approvazione della documentazione progettuale presentata".

Art. 18.

(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

1. All'articolo 7 della l.r. 13/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "ogni anno", sono soppresse;

b) l'ultimo periodo della lettera a) del comma 3, è sostituito dal seguente: "I soggetti sopraindicati devono dimostrare, attraverso la presentazione del proprio curriculum in formato europeo e di apposita documentazione, l'esperienza professionale maturata in materia di paesaggio mediante specifica illustrazione dell'attività di progettazione svolta in relazione a interventi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico.";

c) al comma 6, le parole: " , entro il 31 gennaio dell'anno in cui si effettua l'aggiornamento di cui al comma 2, ", sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2014, le parole: "31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

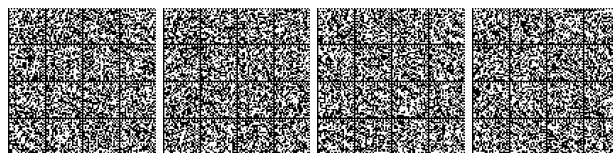
Art. 19.

(Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Alla l.r. 36/1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15 dell'articolo 23 quater, le parole: "due anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

b) al comma 2 dell'articolo 47 bis, le parole: "31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";



c) al comma 1 bis dell'articolo 47 ter, le parole: "31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

Art. 20.

(Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari))

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 12/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";

b) le parole: "o nei Distretti sociali di cui all'articolo 9", sono soppresse;

c) dopo le parole: "delle forme associative previste al", sono inserite le seguenti: "Titolo II,";

d) dopo le parole: "con particolare riferimento alla convenzione", sono inserite le seguenti: "all'Unione dei comuni, al consorzio".

2. L'articolo 6 della l.r. 12/2006, è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

(Ambito Territoriale Sociale)

1. L'Ambito Territoriale Sociale rappresenta la sede della programmazione e della gestione dei servizi sociali per i quali l'ambito costituisce la dimensione territoriale ottimale.

2. La programmazione e la gestione dei servizi sociali, sulla base delle linee di indirizzo definite dalla Conferenza di Ambito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b), sono affidate al Direttore Sociale individuato ai sensi dell'articolo 24, commi 4 e 5, che si avvale di una segreteria tecnica di cui fanno parte i coordinatori di area tematica nonché personale di supporto tecnico amministrativo e finanziario.

3. I confini territoriali dell'Ambito Territoriale Sociale coincidono con quelli del Distretto Sanitario, definiti dalle ASL ai sensi del d.lgs. 502/1992."

3. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 12/2006, è sostituito dal seguente:

"1. L'Ambito Territoriale Sociale è articolato in un Ufficio di Piano, quale organismo tecnico ed esecutivo del Piano di Zona di cui all'articolo 19 della l. 328/2000, e in Uffici di Zona, che costituiscono le sedi di accesso alla rete locale di interventi e servizi sociali nonché il punto decentrato delle attività sociosanitarie sulla base di quanto previsto dal Piano del Distretto sociosanitario."

4. L'articolo 8 della l.r. 12/2006, è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

(Conferenza di Ambito)

1. I Sindaci dei Comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Sociale costituiscono la Conferenza di Ambito ed eleggono, a maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente con funzioni di coordinamento della Conferenza stessa. I sindaci possono delegare in modo permanente gli assessori competenti in materia.

2. La Conferenza di Ambito ha sede presso il Comune con il maggior numero di abitanti, salvo diversa localizzazione scelta a maggioranza da almeno due terzi dei Comuni componenti dell'Ambito.

3. La Conferenza di Ambito si avvale prioritariamente del supporto tecnico del Direttore Sociale e dell'Ufficio di Piano.

4. La Conferenza di Ambito:

a) stabilisce la forma di gestione e l'organizzazione dei servizi sociali dell'Ambito, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Sociale Integrato Regionale;

b) definisce, ai fini della programmazione e della gestione associata dei servizi sociali, le linee di indirizzo per l'elaborazione del Piano di Zona;

c) approva il Piano di Zona elaborato dall'Ufficio di Piano;

d) approva il documento finanziario preventivo e il rendiconto relativo ai servizi sociali gestiti in forma associata;

e) esamina ogni questione di interesse per la comune gestione dei servizi sociali territoriali.

5. La Conferenza di Ambito, per definire le proprie funzioni e le modalità organizzative, si dota di apposito regolamento in base a specifiche linee guida approvate dalla Giunta regionale.

6. La Conferenza di Ambito concorre alla programmazione regionale in materia sociale, esprimendo parere obbligatorio non vincolante sul Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25.

7. La Conferenza di Ambito coinvolge nei processi di programmazione e pianificazione, secondo le indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale, le organizzazioni più rappresentative del Terzo Settore e gli altri soggetti del territorio che concorrono alla realizzazione del sistema integrato, per la formulazione di pareri e proposte."

5. L'articolo 9 della l.r. 12/2006, è abrogato.

6. All'articolo 10 della l.r. 12/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "del Distretto Sociale di cui all'articolo 9", sono sostituite dalle seguenti: "dell'Ambito Territoriale Sociale di cui all'articolo 6";

b) al comma 5, le parole: "di Distretto Sociale", sono sostituite dalle seguenti: "dell'Ambito Territoriale Sociale".

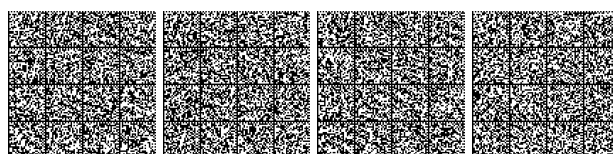
7. All'articolo 11 della l.r. 12/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "dai Presidenti delle Conferenze di Ambito", sono sostituite dalle seguenti: "da tre sindaci dei Comuni ricompresi nel Distretto, o da loro assessori delegati, eletti a maggioranza assoluta dei membri della Conferenza di Distretto";

b) al comma 3, dopo le parole: "del Direttore", le parole: "di Distretto", sono soppresse;

c) il comma 5, è abrogato.

8. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 12/2006, le parole: "di Distretto Sociale", sono sostituite dalla seguente: "sociali".



9. L'articolo 24 della l.r. 12/2006, è sostituito dal seguente:

“Articolo 24

(Direzione delle attività sociali)

1. I Comuni, anche in forma associata, per esercitare le funzioni in materia di servizi sociali, individuano il personale addetto a tali attività secondo gli indirizzi del Piano Sociale Integrato Regionale.

2. La Conferenza di Ambito, per il coordinamento organizzativo e programmatico delle specifiche aree di attività sociali svolte dall'Ambito, si avvale di assistenti sociali con comprovate competenze in materia e rispondenti ai requisiti previsti dal Piano Sociale Integrato Regionale.

3. Per la direzione tecnica, il coordinamento, la programmazione e il management dei servizi sociali, nonché per l'organizzazione amministrativa, finanziaria e delle risorse umane dell'Ambito Territoriale Sociale, la Conferenza di Ambito si avvale di un Direttore sociale.

4. L'incarico di Direttore sociale è conferito a personale laureato con specifiche competenze tecniche, di programmazione e organizzazione dei servizi sociali iscritto alla Sezione A dell'Albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali, di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), o in possesso di esperienza, almeno quinquennale, nelle funzioni direzionali dei servizi sociali.

5. L'incarico di Direttore sociale è attribuito secondo le norme vigenti per l'accesso alla dirigenza pubblica a seguito di concorso bandito da uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale o dall'Ente costituito per la gestione unitaria dei servizi.

6. Laddove si configuri omogeneità territoriale o sociale tra Ambiti Territoriali Sociali ricadenti nella stessa ASL, anche non contigui, gli Ambiti Territoriali Sociali, per il perseguimento di economie di scala, possono avvalersi, in regime di convenzione, del medesimo Direttore Sociale.

10. All'articolo 25 della l.r. 12/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: “Distretto”, è sostituita dalle seguenti: “Ambito Territoriale Sociale”;

b) alla lettera e) del comma 2, le parole: “di Ambito Territoriale sociale”, sono sostituite dalle seguenti: “dei Piani di Zona”.

11. Al comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 12/2006, le parole: “del Distretto sociale”, sono sostituite dalle seguenti: “dell'Ambito Territoriale Sociale”.

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel sistema abitativo))

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 38/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “Programma Quadriennale per l'Edilizia Residenziale (PQR)”, sono sostituite dalle seguenti: “Piano triennale per l'edilizia residenziale (PTER)”;

b) alla lettera c), la parola: “quadriennio”, è sostituita dalla seguente: “triennio”.

2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 della l.r. 38/2007, le parole: “Il PQR”, sono sostituite dalle seguenti: “Il PTER”.

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))

1. All'articolo 6 della l.r. 18/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: “e per dieci anni”, sono sostituite dalle seguenti: “e per nove anni”;

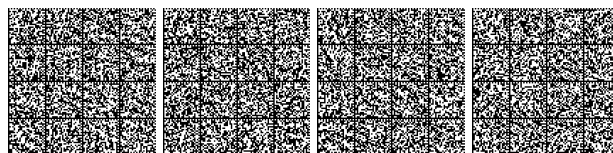
b) al comma 4 ter, le parole: “Per gli anni 2023 e 2024”, sono sostituite dalle seguenti: “Per l'anno 2023”.

Art. 23.

(Fondo straordinario per le ARTE)

1. Al fine di superare l'attuale situazione di sofferenza economico - finanziaria derivante dalla grave crisi del settore immobiliare e le situazioni di disagio abitativo, nonché fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'aumento dei tassi di interesse conseguente alle misure di politica monetaria restrittiva adottate per contrastare l'inflazione, nelle more della complessiva riforma del sistema dell'edilizia residenziale pubblica, è istituito un fondo destinato alle Aziende regionali territoriali per l'edilizia (ARTE) liguri per la copertura degli oneri di operazioni di valorizzazione e dismissione del proprio patrimonio immobiliare i cui proventi netti sono finalizzati al finanziamento delle attività istituzionali, nonché allo svolgimento delle attività istituzionali di cui alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e per la copertura degli oneri finanziari relativi ai mutui e ai prestiti in ammortamento al 31 dicembre 2023, anche in applicazione di quanto previsto dal decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del

22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).



2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito, a decorrere dal 2024 e per dieci anni, con una dotazione annua massima di euro 7.000.000,00.

3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le ARTE liguri in proporzione all'ammontare del debito residuo risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento. L'importo del debito residuo ai fini del riparto di cui al precedente periodo non comprende il debito residuo di eventuali mutui e prestiti accessi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 6 "Interventi per il diritto alla casa", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per gli esercizi successivi al 2026, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 118/2011.

Art. 24.

(Anticipazione di liquidità ad ARTE Genova)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione di liquidità non onerosa a favore di ARTE Genova per la copertura degli oneri fiscali correlati agli interventi di efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica eseguiti con il cosiddetto superbonus 110%.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa, per l'anno 2024, nella misura massima di euro 5.000.000,00 e deve essere restituita alle casse regionali entro il 31 dicembre 2024.

3. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificate in euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per l'esercizio 2024 sono allocate al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 200 "Riscossione di crediti di breve termine" del bilancio di previsione 2024-2026.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 1 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 25.

(Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento))

1. Alla l.r. 17/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 3, è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 2 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.";

b) il comma 2 dell'articolo 4, è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), quantificati in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 2 "Servizio sanitario regionale -- finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.";

c) al comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole: "le aziende del servizio sanitario regionale", sono inserite le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2024,";

d) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 30, le parole: "per l'anno 2023", sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), quantificati in euro 250.000,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), per gli esercizi successivi al 2026, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

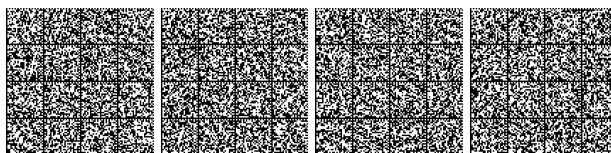
Art. 26.

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

1. All'articolo 37 della l.r. 30/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: "Le Province autorizzano, nell'ambito del proprio territorio," sono sostituite dalle seguenti: "La Regione autorizza"; prima delle parole: "dei Comuni", sono inserite le seguenti: "della Città Metropolitana di Genova, delle Province," e l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 7, le parole: ", ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 181/2000," sono soppresse;



c) al comma 9, le parole: “e le Province possono”, sono sostituite dalla seguente: “può” e le parole: “da esse autorizzati”, sono sostituite dalle seguenti: “da essa autorizzati”;

d) al comma 12, le parole: “e le Province effettuano controlli e possono”, sono sostituite dalle seguenti: “effettua controlli e può” e le parole: “da esse autorizzati”, sono sostituite dalle seguenti: “da essa autorizzati”;

e) al comma 13, le parole: “e le Province promuovono”, sono sostituite dalla seguente: “promuove”.

Art. 27.

(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Alla l.r. 29/1994, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 30, sono inserite le seguenti parole: “, in aggiunta o in sostituzione di quello dell'allevatore. È fatto obbligo di conservare l'anello dell'allevatore eventualmente sostituito in funzione della tutela del benessere animale assieme all'apposito registro.”;

b) dopo il comma 7 ter dell'articolo 47, è aggiunto il seguente:

“7 quater. È vietato il foraggiamento in ambito urbano di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di cui al decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali del 19 aprile 1996 (Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione), con esclusione dei casi previsti all'articolo 36, comma 5 bis.”;

c) dopo il comma 1 ter dell'articolo 49, è inserito il seguente:

“1 quater. Per le violazioni di cui all'articolo 47, comma 7 quater, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.”;

d) il primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 27, inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della l.r. 17/2023, è soppresso.

2. Le entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), quantificate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, sono allocate al Titolo 03 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 28.

(Ulteriori contributi agli organismi collettivi di difesa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38))

1. La Regione compartecipa ai costi sostenuti dagli organismi collettivi di difesa di cui all'articolo 11 del d.lgs. 102/2004, al fine di promuovere la stipula di una polizza ad adesione volontaria per gli allevatori per coprire i costi di smaltimento delle carcasse dei capi morti nonché al fine di promuovere la stipula di una polizza ad adesione volontaria per le altre finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziativa di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)).

2. La Regione concede gli aiuti di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta regionale, nei limiti del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

3. Per l'anno 2024 il contributo è concesso per l'importo di euro 13.500,00.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 1 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2024, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 29.

(Disposizioni per la liquidazione delle sopresse Comunità montane)

1. Nel rispetto dell'articolo 2741, primo comma, del Codice civile, il commissario liquidatore unico delle Comunità montane può trasferire eccedenze libere di cassa da una gestione liquidatoria all'altra al fine di consentire alle Comunità montane deficitarie di provvedere all'estinzione di posizioni debitorie.



Art. 30.

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))

1. Alla lettera b) del comma 5 ter dell'articolo 11 della l.r. 7/2011, dopo le parole: “e loro consorzi”, sono aggiunte le seguenti: “e della Regione”.

Art. 31.

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 40/2013, è inserito il seguente:

“3 bis. Il commissario liquidatore può cedere alla Regione Liguria i crediti derivanti dai piani di rientro di cui al comma 3 a riduzione dei debiti delle comunità montane in liquidazione nei confronti dell'amministrazione regionale.”.

Art. 32.

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018))

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 30/2017, le parole: “approvato con decreto 14 luglio 2017, n. 125”, sono sostituite dalle seguenti: “approvato con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 agosto 2023, n. 134 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)”.

Art. 33.

(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria))

1. Dopo la lettera i quinquies) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 42/2006, è aggiunta la seguente: “i sexies) Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR).”.

2. Alla fine del comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 42/2006, sono aggiunte le seguenti parole: “che si esprime nel termine di venti giorni, trascorso il quale la Giunta procede all'approvazione”.

Art. 34.

(Contributo aggiuntivo per il restauro del dipinto di Pietro Paolo Rubens “La circoncisione di Gesù”)

1. Per le finalità di cui all'articolo 31 ter della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) la Giunta regionale, per l'anno 2024, con

proprio provvedimento, è autorizzata a concedere un contributo aggiuntivo alla Casa del Gesù nel limite di euro 30.000,00, stabilendo, altresì, le modalità di erogazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 (trentamila/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 35.

(Disposizioni per l'attuazione dell'intervento “Casa dei Cantautori” in Genova)

1. Per le finalità di cui all'articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)) la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2024, a rinnovare, con propria deliberazione, l'incarico al project manager ivi previsto, definendo il nuovo cronoprogramma delle attività e il relativo compenso onnicomprensivo nel limite di euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 36.

(Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))

1. Alla l.r. 34/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 6, è sostituito dal seguente:

“3. La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione stessa un contributo per la gestione ordinaria sulla base del programma di attività presentato.”;

b) il comma 3 bis dell'articolo 7, è sostituito dal seguente:

“3 bis. L'erogazione di una quota di contributo eccedente quanto previsto al comma 2, è vincolata alla presentazione di un programma di attività.”.

Art. 37.

(Inserimento dell'articolo 31 quinquies alla l.r. 33/2006)

1. Dopo l'articolo 31 quater della l.r. 33/2006, è inserito il seguente:

“Articolo 31 quinquies

(Partecipazione di Regione Liguria al Salone internazionale del libro di Torino)



1. La Regione, al fine di promuovere l'editoria ligure e di capitalizzare le iniziative promosse nell'ambito di Genova Capitale del Libro 2023, partecipa al Salone internazionale del libro di Torino - edizione 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, con proprio provvedimento, è autorizzata a sostenere la relativa spesa per l'anno 2024 nel limite di euro 130.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 130.000,00 (centotrentamila/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 38.

(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))

1. All'articolo 2 della l.r. 4/1999, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, della l.r. 17/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 34/2018 e fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono assimilati a bosco:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

c) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

d) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

e) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, com-

prese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sottoterra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

3. Fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del d.lgs. 42/2004, non rientrano nella definizione di bosco:

a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea, a meno che la destinazione a bosco sia specificatamente prevista dalle iniziative di finanziamento pubblico, da bandi o dagli atti di finanziamento pubblico o autorizzativi;

b) l'arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocciuleti e i castagneti da frutto in attuazione di coltura od oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida, come definiti dalle disposizioni nazionali;

c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;

d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.";

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 34/2018, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni, non sono considerati bosco le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvopastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990, dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura ovvero nell'ambito dei Piani forestali di indirizzo territoriale di cui all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 34/2018.

3 ter. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro della transizione ecologica del 12 agosto



2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto), in assenza degli strumenti di cui al comma 3 bis, le superfici in stato di abbandono colturale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del d.lgs. 34/2018 possono essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino per gli effetti di cui al medesimo comma e per un'estensione non superiore ai 3 ettari, previo accertamento da parte dei comuni secondo la procedura di cui all'articolo 47, commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater. L'estensione della superficie di cui al primo periodo è calcolata sommando a quella del lotto interessato dalla procedura anche l'area dei lotti che distano meno di 100 metri dal perimetro esterno dello stesso e che sono stati interessati a ripristini nei cinque anni precedenti.”.

2. All'articolo 47 della l.r. 4/1999, come sostituito dall'articolo 25, comma 2, della l.r. 17/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 5 e 5 bis, sono sostituiti dai seguenti:

“5. Per la ripresa dell'attività agricola sugli appezzamenti di terreno di cui all'articolo 2, comma

5, è necessario inoltrare al Comune territorialmente competente una comunicazione di avvio delle operazioni di ripristino, almeno sessanta giorni prima della data prevista, fornendo gli estremi catastali degli appezzamenti interessati nonché una o più delle documentazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro della transizione ecologica del 12 agosto 2021 funzionali a dimostrare la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agro-pastorali. I terreni ripristinati a seguito di comunicazione di ripresa dell'attività agricola sono comunque vincolati a tale destinazione d'uso per i venti anni successivi alla comunicazione medesima.

5 bis. Il Comune che riceve la comunicazione di cui al comma 5 accerta la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agro-pastorali sulle superfici interessate attraverso la verifica della documentazione presentata.”;

b) l'ultimo periodo del comma 5 ter, è soppresso;

c) al comma 6, le parole: “del regolamento di cui all'articolo 48 ovvero agli atti aventi analoga forza regolamentare”, sono sostituite dalle seguenti: “del medesimo decreto nonché del regolamento di cui all'articolo 48”.

Art. 39.

(Trasferimento personale dirigenziale in regime di convenzione, distacco o assegnazione provvisoria)

1. Il personale dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato, appartenente agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria) e alle aziende e agli enti facenti parte del Servizio sanitario regionale in servizio presso la Giunta regionale in regime di convenzione ovvero di distacco o assegnazione provvisoria alla data dell'entra-

ta in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 4/2022, previa individuazione del Segretario generale in relazione alle specifiche esigenze organizzative e previo consenso del personale interessato, è trasferito nell'organico della Giunta regionale con contestuale incremento della relativa dotazione organica.

2. In applicazione del comma 1, gli enti di appartenenza del personale dirigenziale interessato riducono proporzionalmente la loro dotazione organica e il proprio fondo destinato al trattamento economico accessorio del personale dirigenziale.

3. Al personale trasferito ai sensi del comma 1, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale dirigenziale della Giunta regionale, con conseguente adeguamento del fondo destinato al trattamento economico accessorio, in relazione al valore medio individuale del medesimo trattamento economico, calcolato con riferimento al fondo costituito per l'anno 2022 per i dirigenti della Giunta regionale.

4. Le risorse di cui al comma 3, in esito a quanto previsto dai commi 1 e 2, non sono sottoposte al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), la Giunta regionale determina la propria spesa di personale al netto delle stesse risorse.

5. In sede di attuazione del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla rimodulazione dei trasferimenti inerenti agli enti di appartenenza del personale dirigenziale di cui al comma 2, in relazione alla riduzione della rispettiva dotazione organica.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 713.563,95 (settecentotredicimilacinquecentosessantatre/95) per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2026 si fa fronte con i relativi bilanci.

Art. 40.

(Funzioni di supporto e modifica all'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006))

1. Nell'ambito degli oneri relativi alla spesa del personale regionale, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, il fondo destinato a remunerare le funzioni svolte dal personale a supporto degli organi politici della Giunta regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 1/2006 è integrato di euro 90.000,00.



2. L'incremento di cui al comma 1 è destinato dal direttore generale competente in materia di personale, previa concertazione delle modalità di corresponsione, a obiettivi di miglioramento e di efficienza delle funzioni svolte.

3. Dall'applicazione del comma 1, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, i conseguenti maggiori oneri previdenziali e per l'imposta regionale sulle attività produttive sono quantificati in euro 29.500,00.

4. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006, dopo le parole: "alla presenza in servizio", sono inserite le seguenti: "coerentemente con il trattamento economico del personale".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 119.500,00 (centodiciannovemilacinquecento/00) per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 si fa fronte per euro 76.818,00 (settantaseimilaottocentodiciotto/00) con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 42.682,00 (quarantaduemilaseicentottantadue/00) con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 41.

(Completamento dei trasferimenti dei beni da ASL ad ARPAL)

1. A completamento dei trasferimenti dalle Aziende sociosanitarie liguri (ASL) all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della normativa regionale attuativa del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e istitutiva di ARPAL, sono trasferiti dalle ASL ad ARPAL i beni mobili e immobili e le attrezzature individuati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con provvedimento della Giunta regionale, sulla base di intese con gli enti interessati, quali beni strumentali per le sedi provinciali di ARPAL.

2. L'atto adottato dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 costituisce titolo per la trascrizione nei relativi registri.

Art. 42.

(Modifiche alla l.r. 16/2022)

1. All'articolo 6 della l.r. 16/2022, le parole: "di dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 2025".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 16/2022, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le risorse di cui al comma 1 non utilizzate nell'anno 2023, confluiscono nel risultato di amministrazione quota vincolata da destinare alle medesime finalità."

Art. 43.

(Modifiche alla l.r. 4/2022)

1. Alla l.r. 4/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 17, dopo le parole: "sentito il comitato di direzione di cui all'articolo 23", sono inserite le seguenti: "e, in sede di prima applicazione";

b) dopo la lettera q) del comma 2 dell'articolo 19, è aggiunta la seguente: "q bis) attribuisce gli obiettivi ai direttori generali di cui agli articoli 9, 10 e 11."

Art. 44.

(Contributo finanziario straordinario alle ARTE)

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare per l'anno 2024, alle ARTE liguri un contributo finanziario straordinario, idoneo a far fronte all'aumento dei loro costi di funzionamento dovuto alla particolare congiuntura economica - finanziaria indotta dagli eventi geopolitici che ha generato l'aggravio dei costi di approvvigionamento energetico e, quindi, in genere, il costo dei servizi e delle forniture necessarie per lo svolgimento della loro attività istituzionale.

2. Il contributo finanziario di cui al comma 1 è concesso, per l'anno 2024, nella misura di euro 300.000,00 e verrà ripartito tra le ARTE liguri con provvedimento motivato della Giunta regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 (trecentomila/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 6 "Interventi per il diritto alla casa", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 45.

(Torneo delle Regioni di calcio giovanile 2024)

1. Nell'ambito degli eventi programmati dal Comune di Genova quale Capitale europea dello sport 2024 la Regione, riconoscendo l'importanza dell'evento sportivo anche quale strumento di promozione del territorio ligure, sostiene e valorizza l'organizzazione del Torneo delle Regioni di calcio giovanile a undici che si terrà a Genova nel mese di marzo 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2024, a concedere, con propria deliberazione, un contributo al Comune di Genova fino a un massimo di euro 150.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 (centocinquantomila/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 1 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.



Art. 46.

(Contributi per favorire l'insediamento di studi medici nelle aree disagiate)

1. Al fine di garantire il diritto di ogni cittadino all'assistenza del medico di base la Regione favorisce e sostiene per l'anno 2024 l'insediamento di studi di medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) nelle aree disagiate attraverso la concessione di contributi per le spese di gestione dei locali adibiti al ricevimento dei pazienti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce, di concerto con l'Ordine dei medici e le ASL di riferimento, modalità e criteri per riconoscere ai MMG e ai PLS per il loro insediamento nelle aree disagiate un contributo a fondo perduto per le spese di gestione degli studi, con particolare riferimento alle utenze e all'affitto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 2 "Servizio Sanitario regionale- Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiore ai LEA", Titolo 1 "Spese Correnti" del bilancio di esercizio 2024-2026.

Art. 47.

(Disposizioni in materia di libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria)

1. In via transitoria, fino all'anno 2025, anche al fine di migliorare l'integrazione tra le strutture facenti parte del sistema sanitario pubblico allargato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), nelle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio sanitario regionale possono operare i dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario regionale che abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.

2. Al fine di ridurre le liste di attesa, in via transitoria, fino all'anno 2025, aziende sanitarie, enti e istituti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati ad acquisire, nell'ambito dei budget a loro assegnati dalla Giunta regionale sul Fondo sanitario regionale dei rispettivi esercizi, allocati alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026, dai propri dipendenti della dirigenza sanitaria a rapporto di lavoro esclusivo, in forma individuale o in equipe, prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), anche con le modalità di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività libero professionale di cui al comma 2 nonché la valorizzazione economica dell'attività libero professionale da corrispondere, a prestazione, ai professionisti.

Art. 48.

(Misure per la riduzione delle liste d'attesa per le prestazioni terapeutiche e riabilitative ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo)

1. In via sperimentale, per l'anno 2024, al fine di ridurre le liste d'attesa per le prestazioni di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, previste dai Piani terapeutico-riabilitativi individualizzati per i minori con disturbi psichiatrici e del neurosviluppo, una quota delle risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea", Titolo 1 "Spese correnti" pari a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per l'esercizio 2024 del bilancio di previsione 2024-2026, è destinata all'acquisizione, da parte delle ASL, di pacchetti terapeutico-riabilitativi presso le associazioni con esperienza in attività socioassistenziali e sociosanitarie, i centri privati autorizzati, nonché i liberi professionisti, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono rivolte ai minori che, oltre il termine di diciotto mesi dalla definizione dei Piani terapeutico-riabilitativi individualizzati da parte dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza delle ASL, non siano stati ancora presi in carico da parte dei Centri ambulatoriali riabilitativi (CAR) delle ASL o delle strutture private accreditate.

3. Al termine dell'esercizio la Giunta regionale invia alla Commissione consiliare competente una relazione in ordine alle azioni realizzate.

4. Nel rispetto del tetto di budget, il CAR, al fine di garantire l'abbattimento dei tempi, procede allo scorrimento delle liste di attesa nelle more dell'autorizzazione dell'ASL che deve comunque pervenire non oltre i tre mesi successivi.

5. Al fine di conoscere il fabbisogno e programmare adeguate misure per lo smaltimento delle liste di attesa, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, definisce con proprio provvedimento l'obbligo per le ASL e A.Li.Sa. di definire i budget per i CAR e di provvedere ad aggiornare le liste di attesa.

Art. 49.

(Contributo straordinario al Centro sperimentale lirico sinfonico Teatro dell'Opera Giocosa di Savona)

1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, al Centro sperimentale lirico sinfonico Teatro dell'Opera Giocosa di Savona, sostenuto dalla Regione in via ordinaria ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 34/2006, in quanto teatro di tradizione disciplinato dall'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali), è concesso per l'anno 2024 un contributo straordinario di euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate



alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 50.

(Contributo straordinario alla Fondazione Orchestra sinfonica di Sanremo)

1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla Fondazione Orchestra sinfonica di Sanremo, sostenuta dalla Regione in via ordinaria ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 34/2006 in quanto istituzione concertistico-orchestrale disciplinata dall'articolo 28 della l. 800/1967, è concesso per l'anno 2024 un contributo straordinario di euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 51.

(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 5/2008, è aggiunto il seguente:

“2 bis. L'ufficiale rogante riceve altresì, previa intesa tra gli organi di vertice delle amministrazioni interessate, gli atti in cui sono parte gli enti che si avvalgono della SUAR ai sensi della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione) o che conferiscono alla stessa la delega di stazione appaltante.”.

Art. 52.

(Sostituzione dell'articolo 7 ter della legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione))

1. L'articolo 7 ter della l.r. 21/1986, è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 ter
(Gonfalonieri)

1. È istituito un elenco di soggetti idonei a svolgere attività di gonfaloniere nelle manifestazioni e iniziative ufficiali in cui è richiesta l'esposizione del gonfalone della Regione.

2. Ai soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1 è riconosciuto un importo omnicomprensivo fino a euro 120,00 per i giorni feriali e fino a euro 180,00 per i giorni festivi.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati criteri e modalità di selezione dei soggetti di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

4. Per l'attuazione delle finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 22.500,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organismi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2026, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 53.

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 34/2016)

1. Al comma 14 septies dell'articolo 4 della l.r. 34/2016, le parole: “negli esercizi 2022 e 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “fino all'esercizio 2025”.

Art. 54.

(Modifica dell'allegato 1bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))

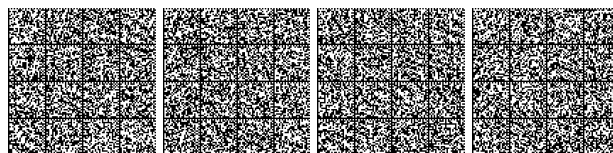
1. All'allegato 1bis della l.r. 29/1983, dopo le parole: “Bordighera (IM)”, sono inserite le seguenti: “Campo-rosso (IM)”.

Art. 55.

(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “norme comunitarie e nazionali”, sono inserite le seguenti: “e, in particolare, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)”.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “di vigilanza e di controllo ambientale”, sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della l. 132/2016 e tenendo conto delle dispo-



zioni contenute nel programma triennale delle attività del sistema nazionale di cui all'articolo 10 della medesima legge".

3. All'articolo 4 della l.r. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2 bis. L'ARPAL svolge le funzioni tecniche e di controllo di cui al comma 2, nel rispetto dei LEPTA di cui all'articolo 9 della l. 132/2016.";

b) dopo il comma 4 ter, sono inseriti i seguenti:

"4 quater. Per le attività inerenti il controllo e la vigilanza dell'ambiente marino e costiero e delle

acque interne, ARPAL può avvalersi dell'Osservatorio ligure marino per la pesca e l'ambiente (OLPA) anche, previo assenso della Giunta regionale, attraverso una compartecipazione al medesimo Osservatorio.

4 quinquies. Gli oneri derivanti dalla partecipazione di ARPAL all'Osservatorio di cui al comma 4 quater sono a carico del bilancio dell'Agenzia. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma non derivano oneri a carico del bilancio regionale."

4. L'articolo 5 della l.r. 20/2006, è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

(Attività non istituzionali)

1. L'ARPAL, in subordine ai compiti istituzionali, può svolgere funzioni e azioni nelle materie relative alle competenze tecniche in essa presenti nei confronti degli enti territoriali, delle imprese, del mondo delle professioni e dei privati, applicando le tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della l. 132/2016.

2. Le attività di cui al comma 1 sono relative a:

a) formazione;

b) assistenza tecnica e supporto;

c) ricerca, valutazione e validazione di tecnologie e processi tecnologici.

3. Fino all'approvazione del decreto di cui al comma 1, trova applicazione il tariffario delle prestazioni dell'Agenzia.

4. Gli introiti derivanti dall'esercizio delle attività di cui al comma 1 concorrono al finanziamento delle spese istituzionali."

5. All'articolo 9 della l.r. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della vigente normativa";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Le attività di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, non devono interferire con il pieno raggiungimento dei LEPTA."

6. All'articolo 14 della l.r. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "Provinciali", è soppressa;

b) la lettera c) del comma 3, è sostituita dalla seguente:

"c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata esperienza ed elevata professionalità nel settore ambientale, derivante:

1) da attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalità, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni;

2) dal conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica ricavabile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni."

c) alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo: "Non possono inoltre ricoprire tale incarico i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità e inconfiribilità previste dall'articolo 8, comma 1, della l. 132/2016.";

d) al comma 6, la parola: "ASL", è sostituita dalle seguenti: "altre agenzie istituite con legge regionale";

e) al comma 8, dopo la parola: "personale", sono inserite le seguenti: "appartenente ad apposita unità organizzativa facente capo allo stesso Direttore,".

7. All'articolo 19 della l.r. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 1, la parola: "territoriali", è soppressa;

b) alla fine del comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: "ed è approvato dalla Giunta regionale".

8. All'articolo 23 della l.r. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 3", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 03";

b) la lettera c) del comma 2, è abrogata.

9. Al comma 1 dell'articolo 26 bis della l.r. 20/2006, dopo le parole: "controlli in campo ambientale", sono inserite le seguenti: "e, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all'articolo 10 della l. 132/2016,".

10. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 20/2006, dopo le parole: "la Giunta regionale approva," sono inserite le seguenti: "nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all'articolo 10 della legge 132/2016,".

11. All'articolo 29 della l.r. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Fanno parte del SIRAL le banche dati e informazioni ambientali, anche georiferite, sviluppate dalla Regione e da ARPAL e, in particolare, il sistema informativo del comparto aria, il sistema informativo delle acque e dei dati ambientali marini (SISEA), i sistemi informativi a supporto dell'osservatorio sui rifiuti, il sistema informati-



vo regionale idrogeologico (SIRID), e il sistema informativo per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la valutazione di impatto strategico (VAS).”;

b) dopo la lettera *f)* del comma 5, è aggiunta la seguente: “*f bis)* all’inquinamento acustico ed elettromagnetico.”.

12. I commi 2 e 3 dell’articolo 33 della l.r. 20/2006, sono abrogati.

13. Gli articoli 34 e 35 della l.r. 20/2006, sono abrogati.

14. L’articolo 37 della l.r. 20/2006, è sostituito dal seguente:

“Articolo 37

(Sistema regionale di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile)

1. Il sistema regionale di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile (SiRESS) si articola in un centro di coordinamento regionale (CREAS), il cui funzionamento è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di educazione ambientale, e in centri locali (CEAS), promossi da enti parco, enti gestori di aree protette e comuni capoluogo o comuni associati con popolazione residente complessiva superiore a 10.000 abitanti.

2. Il CREAS svolge funzioni di:

a) coordinamento delle attività riguardanti l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile che si svolgono sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelle svolte dai CEAS;

b) promozione della collaborazione dei soggetti operanti nell’ambito dello sviluppo sostenibile;

c) progettazione e realizzazione dei programmi di educazione ambientale e alla sostenibilità, anche in collaborazione con gli altri soggetti del sistema;

d) progettazione e realizzazione di iniziative di educazione rivolte alle istituzioni scolastiche e ai cittadini e di processi di sostenibilità locale;

e) promozione di azioni di ricerca di nuovi metodi e strumenti per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile;

f) cura della comunicazione all’interno del SiRESS.

3. I CEAS svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) realizzazione a livello locale di progetti di educazione ambientale e alla sostenibilità;

b) promozione dello sviluppo sostenibile presso le comunità locali.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento:

a) stabilisce le modalità di organizzazione del SiRESS;

b) effettua la programmazione triennale delle attività in materia di informazione ed educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e ne dà attuazione annualmente, in base alla disponibilità finanziaria.”.

Art. 56.

(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. L’articolo 11 della l.r. 18/1999, è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

(Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva competente, approva la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che definisce il quadro di riferimento per le politiche regionali nonché per le valutazioni ambientali, in attuazione del principio di sviluppo sostenibile.

2. La strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con la strategia nazionale e con i principi dell’Agenda ONU 2030:

a) armonizza le politiche regionali dei diversi settori verso lo sviluppo sostenibile attraverso i metodi dell’interdisciplinarietà e della partecipazione;

b) raccoglie gli obiettivi e le strategie di sviluppo della Regione e li orienta al fine di dare attuazione ai principi dello sviluppo sostenibile, attraverso la definizione di indirizzi e di strumenti operativi;

c) promuove i principi dello sviluppo sostenibile all’interno della Regione e presso gli enti locali e ne coordina l’applicazione;

d) individua gli obiettivi di sostenibilità da raggiungere sulla base di specifici indicatori di riferimento e di verifica e ne indica gli strumenti attuativi.

3. Ai fini dell’approvazione e dell’aggiornamento della Strategia di cui al comma 1 la Giunta regionale dispone l’avvio della fase di consultazione, previa pubblicazione dell’avviso della procedura nel sito istituzionale regionale per un periodo di quarantacinque giorni, durante il quale chiunque può presentare osservazioni.”.

2. L’articolo 12 della l.r. 18/1999, è abrogato.

Art. 57.

(Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018))

1. All’articolo 17 della l.r. 29/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 ter, sono inseriti i seguenti:

“3 quater. È ammessa la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 dei progetti di cui all’allegato IV alla Parte seconda del medesimo decreto, soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA, qualora si tratti di opere pubbliche o di interesse pubblico, finanziati con fondi soggetti al definanziamento in caso di mancato rispetto dei termini previsti nei bandi, negli avvisi e negli altri dispositivi per la selezione dei progetti e per l’assegnazione delle risorse.



3 quinquies. Nei casi di cui al comma 3 quater il proponente presenta alla Regione istanza corredata da una proposta di elaborati progettuali e da una relazione che attesta la sussistenza di eventuali impatti significativi e negativi del progetto avuto riguardo ai criteri di cui all'allegato V della Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e alla localizzazione nelle aree sensibili di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).

3 sexies. La Giunta regionale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.”;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4 bis. Qualora disposizioni di legge statali prevedano per l'approvazione di un progetto l'espressione della VIA, da esprimersi da parte della Regione in qualità di autorità competente nell'ambito di procedimenti approvativi in capo ad altre amministrazioni, il rilascio della VIA avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale compatibili con i termini stabiliti per la conclusione del procedimento.”.

Art. 58.

(Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale))

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge l.r. 9/2020, le parole: “31 dicembre 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

Art. 59.

(Affidamento e gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti nelle aree dei porti su cui ha competenza l'autorità marittima)

1. Nei porti in cui l'autorità competente è l'autorità marittima, il Comune o l'autorità d'ambito territoriale ottimale, competenti, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 (Recepimento della direttiva UE 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE), a curare le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, d'intesa con l'autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima, hanno competenza esclusiva dell'organizzazione e gestione del servizio entro il perimetro dell'area oggetto della concessione del porto. Tale perimetro è determinato dalla parte estrema del molo di sopraflutto sino alla parte estrema del molo di sottoflutto.

Art. 60.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 13 (Istituzione dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)))

1. All'articolo 1 della l.r. 13/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 62, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2024”, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2025”;

b) al primo periodo del comma 66, le parole: “1° gennaio 2024”, sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2025”;

c) al comma 71, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2024”, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2025”.

Art. 61.

(Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa))

1. L'articolo 20 della l.r. 13/2011, è sostituito dal seguente:

“Articolo 20 (Comunicazione telematica)

1. La Regione promuove la comunicazione telematica fra le amministrazioni locali liguri e favorisce l'accesso in modalità digitale ai servizi e ai procedimenti amministrativi, con modalità omogenee sul territorio regionale, anche attraverso gli strumenti di cooperazione definiti nell'ambito del Sistema informativo regionale integrato (SIIR) e dal progetto istituzionale “Liguria in Rete” di cui rispettivamente agli articoli 3 e 6 della l.r. 42/2006.

2. Nell'ambito del processo di transizione al digitale dell'amministrazione regionale la presentazione delle istanze digitali da parte di soggetti pubblici e privati all'amministrazione regionale avviene attraverso lo Sportello on line - Conferimento da portale (CDP). Terminate le fasi sperimentali, ove previste, in cui è consentita la presentazione delle istanze anche con modalità ordinaria, la presentazione dell'istanza digitale tramite lo Sportello on line -- CDP costituisce la modalità esclusiva per l'avvio dei procedimenti.”.

Art. 62.

(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza))

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 33/2014, è aggiunto il seguente:

“7 bis. Ai fini dell'erogazione di servizi a carico del Servizio sanitario regionale le Aziende pubbliche di servizi alla persona, definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) come



soggetti erogatori pubblici, stipulano con le ASL gli accordi di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private).”.

2. Al comma 8 dell'articolo 11 della l.r. 33/2014, dopo la parola: “costituire”, sono inserite le seguenti: “anche tra loro”.

Art. 63.

(Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2009, n. 1 (Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo e adesione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi))

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 bis della l.r. 1/2009, è aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dall'anno 2024 la quota annua è pari a euro 9.000,00.”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 1 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2026 si fa fronte con i relativi bilanci.

Art. 64.

(Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))

1. Dopo l'articolo 33 della l.r. 22/2007, è inserito il seguente:

“Articolo 33 bis

(Regolarizzazione delle violazioni in materia di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica)

1. In caso di omessa o tardiva trasmissione dei rapporti di cui all'articolo 25 bis, comma 1, lettera a) entro i termini di cui al l'articolo 33, comma 15 quater, il soggetto inadempiente, prima di qualsiasi attività di accertamento o ispezione, adempie l'obbligo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo sull'impianto; contestualmente all'adempimento, provvede al pagamento della sanzione pari al 30 per cento del minimo edittale dell'importo previsto all'articolo 33, comma 15 quater.”.

2. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 35 della l.r. 22/2007, è aggiunto il seguente:

“2 quinquies. Entro il 28 febbraio 2024 la regolarizzazione prevista dall'articolo 33 bis è applicabile

alle violazioni riferite anche alle annualità precedenti al 2023.”.

Art. 65.

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 31 (Istituzione dell'area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury))

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 31/2000, dopo la parola: “presenti”, sono aggiunte le seguenti: “anche con l'impegno di sistemi di rilevamento da remoto, in accordo con la Capitaneria di porto - Guardia costiera”.

Art. 66.

(Modifiche al regolamento regionale 29 giugno 1999 n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale))

1. L'articolo 60 del r.r. 1/1999, è sostituito dal seguente: “Articolo 60

(Disposizioni per le operazioni connesse agli interventi selvicolturali e le infrastrutture)

1. Fanno parte dell'intervento selvicolturale le operazioni connesse che sono necessarie all'esecuzione dei lavori di taglio ed esbosco dei prodotti legnosi.

2. Le operazioni connesse agli interventi selvicolturali comprendono:

a) gli interventi di manutenzione delle strade forestali esistenti, realizzati mediante il taglio della vegetazione, la riprofilatura della sede per assicurarne la percorribilità in sicurezza, la stabilizzazione delle scarpate, la realizzazione di rampe di accesso per macchine e attrezzature, inclusa la realizzazione delle opere necessarie per l'attraversamento e la regimazione delle acque superficiali;

b) la realizzazione delle piste d'esbosco, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 6, della l.r. 4/1999 e secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo;

c) la realizzazione di piazzole per l'installazione e l'uso delle macchine e attrezzature e di aree per il deposito temporaneo e la movimentazione del legname che non comportino modificazioni morfologiche o rilevanti movimenti del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;

d) la realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri per l'accesso ai boschi di persone o animali da soma.

3. Per essere considerate tali, le operazioni connesse agli interventi selvicolturali di cui al comma 2, lettere a) e d), non possono determinare movimenti di terreno superiori a 6 metri cubi in ogni tratta di 10 metri lineari di tracciato e di 6 metri cubi per ogni piazzola di cui alla lettera c).

4. Le operazioni connesse agli interventi selvicolturali di cui al comma 2, in quanto tali, sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 7, della l.r. 4/1999, ma sono esonerate dagli atti autorizzativi di cui al comma 3 del medesimo articolo.

5. La viabilità di cui all'articolo 14 della l.r. 4/1999, funzionale a garantire una adeguata gestione attiva del patrimonio forestale, è esonerata dal canone di concessione per occupazione di greto o pertinenze fluviali, come



previsto dall'articolo 3 del decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro della transizione ecologica del 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale). La sopracitata viabilità, ai fini dei canoni di concessione per occupazione di greto o pertinenze fluviali, non è pertanto soggetta ad autorizzazione da parte degli uffici regionali competenti per territorio, ma a semplice comunicazione.

6. Le piste di esbosco di cui comma 2, lettera *b*), devono essere eseguite tenendo conto dei seguenti criteri:

a) il tracciato della pista deve ordinariamente seguire l'andamento naturale del terreno;

b) non devono essere eseguiti movimenti di terreno o comunque gli stessi devono essere contenuti entro i limiti stabiliti dalla l.r. 4/1999;

c) l'accesso alla pista deve essere chiuso ai non addetti ai lavori, con indicazione del divieto di transito;

d) devono essere realizzate le opere provvisorie di regimazione delle acque;

e) lo sradicamento delle ceppaie è di norma vietato salvo i casi espressamente previsti dall'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 7, della l.r. 4/1999;

f) il rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo di cui all'articolo 14, comma 7, della l.r. 4/1999.

7. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, della l.r. 4/1999, salva l'applicazione del comma 6 del medesimo articolo in caso di danno al bosco.”

2. Gli articoli 61 e 62 del r.r. 1/1999, sono abrogati.

Art. 67.

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 41/2006)

1. Dopo la lettera *f*) del comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 41/2006, è aggiunta la seguente:

“*f bis*) predisporre appositi accordi affinché nei locali di proprietà degli enti del servizio sanitario regionale, o in uso dagli stessi, non dedicati all'assistenza sanitaria, vengano individuati idonei spazi da adibire a foresterie per operatori sanitari e specializzandi che ivi operano professionalmente e/o formativamente.”

Art. 68.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 40/2009, sono aggiunte le seguenti: “*e bis*) attività subacquee;

e ter) pesca sportiva.”

Art. 69.

(Modifica all'articolo 2 bis della legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico))

1. Il comma 2 dell'articolo 2 bis della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:

“2. Le associazioni di pesca sportiva, operanti ai sensi della presente legge, hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività e iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);

b) essere iscritte nel registro unico nazionale degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106).”

Art. 70.

(Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

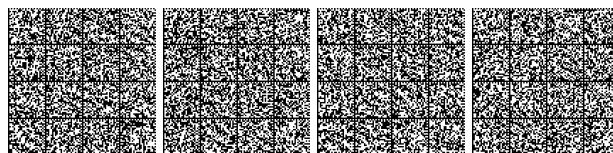
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 16/2008, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Allo scopo di promuovere gli investimenti in agricoltura, tutelare il paesaggio, favorire il recupero e il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico, le opere di manutenzione e ripristino di sistemazioni idrauliche agrarie quali le fasce terrazzate con muri a secco, rientrano nella declaratoria prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e per la loro esecuzione non necessitano di autorizzazioni, pareri, nulla osta né altri atti di assenso comunque denominati.”

Art. 71.

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 10/2004, è aggiunto il seguente periodo: “Analogamente, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), nella quota non superiore al 15 per cento possono rientrare anche gli operatori sanitari e sociosanitari che esercitano la professione nell'ambito dell'ASL di appartenenza del Comune.”



Art. 72.

(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei))

1. Alla lettera g) dell'articolo 22 della l.r. 17/2014, le parole: "da euro 30,00 ad euro 90,00", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100,00 a euro 600,00".

Art. 73.

(Trattamento prodotti agricoli vegetali non più destinabili al mercato)

1. Le imprese agricole e floro-vivaistiche possono trattare presso aree nella propria disponibilità i prodotti non più destinabili alla vendita ai fini della produzione di compost o altri prodotti utilizzabili nel settore agricolo nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

2. Tali prodotti agricoli e floro-vivaistici possono anche essere depositati temporaneamente, ai sensi dell'articolo 185 bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152/2006 e alle condizioni del comma 2 del medesimo articolo in altre aree pubbliche o private previo accordo con i proprietari dell'area e con un soggetto autorizzato al trasporto, al trattamento e al recupero.

Art. 74.

(Proroga della durata del cronoprogramma di cui all'articolo 18, comma 4, della l.r. 9/2017)

1. La durata del cronoprogramma di cui all'articolo 18, comma 4, della l.r. 9/2017 è prorogata al 31 dicembre 2024.

Art. 75.

(Condizioni di gestione del rischio idraulico)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 91, comma 1 ter 2, della l.r. 18/1999, entro il 30 giugno 2024, ai fini di garantire le condizioni di gestione del rischio idraulico, continuano a trovare applicazione le norme dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico delle soppresse Autorità di bacino regionale ligure e interregionale del fiume Magra, per quanto non in contrasto con la disciplina del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).

Art. 76.

(Istituzione del servizio di psicologia territoriale)

1. La Regione nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per garantire al singolo, alla coppia e alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di

cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), istituisce in forma sperimentale, anche a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito del COVID-19, il servizio di psicologia territoriale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b-*quinqies*), del medesimo d.lgs. 502/1992. Gli interventi previsti dal presente articolo sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre normative regionali.

2. Il servizio di psicologia territoriale ha la finalità di sostenere e integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini liguri, ed è finalizzato a:

a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costruendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso;

b) intercettare i bisogni di benessere psicologico che spesso rimangono inespressi dalla popolazione;

c) organizzare e gestire l'assistenza psicologica in presidi di prossimità vicini alla popolazione come le Case di comunità;

d) realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici psicologici, della salute mentale di secondo livello e con i servizi sociosanitari più generali;

e) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia COVID19.

3. Il servizio di psicologia territoriale è realizzato da ciascuna ASL a livello di distretto sanitario. Esso è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale, denominati di seguito psicologi territoriali, che svolgono assistenza psicologica primaria e operano in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.

4. Lo psicologo territoriale garantisce il benessere psicologico nell'ambito della medicina territoriale e opera in rapporto con i distretti sanitari. La sua azione è vicina ai contesti di vita degli utenti, alle famiglie e alla comunità, fornisce un primo livello di assistenza psicologica di qualità, accessibile, efficace, cost-effective e integrato con gli altri servizi sanitari. Assicura inoltre una rapida presa in carico del soggetto attraverso interventi brevi, appropriati ed efficaci.

5. Allo psicologo territoriale, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psicologico, prevenzione e promozione della salute. Lo psicologo territoriale intercetta il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione che spesso rimangono inespressi e i bisogni di benessere psicologico e opera prioritariamente sulle seguenti aree:

a) problemi legati all'adattamento (lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica);



- b) sintomatologia ansioso-depressiva;
- c) problemi legati a fasi del ciclo di vita;
- d) disagi emotivi transitori ed eventi stressanti;
- e) sostegno psicologico alla diagnosi infausta e alla cronicità o recidività di malattia;
- f) scarsa aderenza alla cura;
- g) richiesta impropria di prestazioni sanitarie;
- h) problematiche psicosomatiche;
- i) supporto al team dei professionisti sanitari.

6. Lo psicologo territoriale assume in carico la richiesta di assistenza, che può essere richiesta direttamente dal cittadino o può essere rivolta allo psicologo territoriale dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista e sviluppa un progetto clinico a partire dalla fase diagnostica e di un programma di sostegno psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.

7. Presso ciascuna ASL è istituito un elenco degli psicologi territoriali nel quale possono essere iscritti i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in psicologia;
- b) iscrizione all'Albo degli psicologi;
- c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN) o regionale (SSR);
- d) specifiche competenze e titoli di cui al comma 14;
- e) attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Liguria a seguito della frequenza e superamento dell'esame finale di specifico corso semestrale regolamentato dalla Giunta regionale sul tema dello psicologo di base e sulle cure primarie.

8. In ciascun distretto sanitario le attività del servizio di psicologia territoriale sono erogate da almeno due psicologi territoriali in sinergia con le strutture del distretto sanitario di appartenenza.

9. In ciascuna ASL all'interno dell'U.O. complessa/semplice di psicologia clinica, se esistente altrimenti all'interno delle U. O. dove sono presenti dirigenti psicologi, è individuato un dirigente psicologo, nominato dalla direzione sanitaria dell'Azienda, che ha il compito di referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia territoriale il quale si interfaccia con la Regione per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione, e sulla eventuale loro applicabilità.

10. Il dirigente di cui al comma 9 si coordina con l'Ufficio scolastico regionale per individuare forme di sinergia con gli istituti scolastici per offrire un servizio informativo e di primo ascolto psicologico dedicato agli studenti.

11. Se previsto, attraverso un accordo tra ASL ed enti locali, lo psicologo territoriale può operare logisticamente anche all'interno di locali forniti dall'ente locale medesimo e tale configurazione può riguardare in particolare aree specifiche del territorio regionale.

12. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo psicologo territoriale sono a carico del SSR e sono eventualmente integrati con altri fondi nazionali o eurounitari.

13. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata sono effettuati dai competenti organi del SSR, anche in collaborazione con l'Università degli studi di Genova e l'Ordine degli psicologi della Liguria. A tal fine gli psicologi territoriali trasmettono una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata al dirigente psicologo, che provvede all'invio ai competenti servizi del SSR che esaminano le relazioni per verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.

14. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, con propri provvedimenti disciplina la formazione degli elenchi di cui al comma 7, la gestione degli incarichi convenzionali, le specifiche competenze e i titoli dello psicologo territoriale e adotta le ulteriori misure necessarie per l'applicazione sperimentale del

presente articolo ivi compresa la costituzione di un Osservatorio che svolga un'azione di controllo, programmazione e indirizzo sulle attività prestate dagli psicologi territoriali.

15. In fase di prima applicazione e in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui al comma 7, lettera e), accedono agli elenchi di cui al comma 7, gli psicologi che documentano l'esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle ASL, nei soggetti di cui all'articolo 26, comma 1, della l.r. 41/2006, e nelle strutture convenzionate della Regione Liguria. Per i candidati che presentano attestazione di struttura convenzionata è necessaria la documentazione fiscale comprovante l'attività contrattualmente svolta.

16. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2024 e di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per l'esercizio 2024 ed euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2026, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente di-



sposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011 con i relativi bilanci.

Art. 77.

(Disposizioni transitorie)

1. I comuni si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 20 entro il 31 dicembre 2024, secondo le previsioni del piano sociale integrato regionale di cui all'articolo 25 della l.r. 12/2006 approvato al termine dell'*iter* consiliare in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2 bis, della l.r. 5/2008, introdotto dalla presente legge, si applicano anche alle procedure già avviate dalla SUAR alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 78.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 6 febbraio 2020, n. 6 (Promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina);

b) l'articolo 29 della l.r. 9/1998;

c) l'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 29 (Adeguamento dell'ordinamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria).

Art. 79.

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 2, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 1, lettera c), 26, 27, comma 1, lettere a), b) e d), 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 41, 42, 43, 47, comma 1, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 e 78 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 80.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 2023

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

24R00020

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2024, n. 1.

Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie.

(Pubblicata nel Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 25 gennaio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

(Istituzione e finalità del servizio di psicologia delle cure primarie)

1. La Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, istituisce il servizio di psicologia delle cure primarie a sostegno dei bisogni assistenziali della popolazione.

2. Il servizio di cui al comma 1 ha tra le proprie finalità l'offerta di un supporto psicologico tempestivo, diffuso e di prossimità, nonché il sostegno e l'integrazione dell'azione dei medici di medicina generale (MMG), dei pediatri di libera scelta (PLS) e dei professionisti della salute mentale e della prevenzione nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base di natura psicologica dei cittadini lombardi, favorendo lo stato di salute bio-psico-sociale.

3. Il servizio di cui al comma 1, in particolare, tende a:

a) intercettare tempestivamente iniziali segni di sofferenza psicologica;

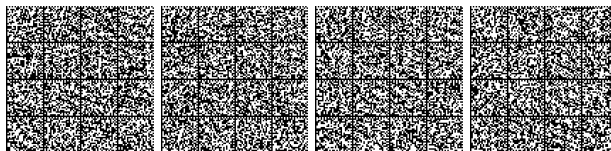
b) assicurare diagnosi e interventi psicologici precoci;

c) fornire consulenza e supporto di natura psicologica alle persone e ai loro nuclei familiari;

d) fornire un orientamento appropriato per l'invio ai servizi specialistici della salute mentale e delle dipendenze, ai consultori, ai servizi sociosanitari o per la disabilità, o per l'esecuzione di ulteriori approfondimenti di secondo livello, come la valutazione neuropsicologica;

e) erogare cure psicologiche di prossimità a integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari offerti in ambito distrettuale, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore presenti sul territorio;

f) valutare il bisogno psicologico della persona e della famiglia, al primo accesso, attraverso il punto unico di accesso (PUA) della casa di comunità, la centrale operativa territoriale (COT), oppure su invio di medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS), medici specialisti ambulatoriali e servizi sociali.



4. Le ASST, nell'ambito dell'organizzazione di cui al Titolo V della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), integrano l'attività del servizio di psicologia delle cure primarie nel complesso degli interventi psicologici aziendali e gestiscono il coordinamento con i MMG, i PLS, i servizi specialistici della salute mentale e delle dipendenze, i consultori, i reparti ospedalieri, i servizi sociosanitari e sociali, i servizi e progetti di prevenzione universale attuati negli istituti scolastici e nel territorio.

5. In ogni casa di comunità è garantita la presenza di almeno uno psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie a garanzia della risposta tempestiva alla domanda di assistenza psicologica espressa dalle persone e dal territorio, nella logica dell'integrazione sociosanitaria degli interventi di cui all'articolo 7, comma 16, lettera c bis), della l.r. 33/2009. È garantito a ogni cittadino il libero accesso al servizio di psicologia delle cure primarie, anche attraverso il PUA.

Art. 2.

(Aree di intervento dello psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie)

1. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), opera all'interno della rete territoriale in collaborazione con il dipartimento della salute mentale e delle dipendenze, gli altri servizi specialistici, i MMG e i PLS, anche nelle équipe multidisciplinari di valutazione multidimensionale del bisogno, accogliendo gli invii di MMG, PLS e specialisti ambulatoriali che rilevano segnali di un possibile disagio psicologico nei loro pazienti.

2. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie opera, altresì, in coordinamento con i servizi specialistici della salute mentale e delle dipendenze, dei consultori, della disabilità, fragilità, cronicità, e con i servizi di prevenzione e promozione della salute, i reparti ospedalieri e di riabilitazione, nonché con tutte le articolazioni funzionali della ASST, i servizi sociali e gli istituti scolastici del territorio.

3. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie effettua l'attività di valutazione psicologica e di supporto psicologico alla persona e alla famiglia per le condizioni di sofferenza psicologica che si accompagnano a una patologia organica, a eventi stressanti di vita, a crisi evolutive e del ciclo di vita, a fragilità e a disabilità, nonché a problematiche neuropsicologiche. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie effettua, inoltre, attività di diagnosi e intervento psicologico precoce nelle situazioni di disagio psicologico che, se non adeguatamente intercettate e trattate, possono evolvere in psicopatologie, o disturbi della condotta e dell'adattamento di livello grave o cronico ovvero che, per la tipologia o il lieve livello di gravità, non necessitano di interventi multidisciplinari da parte delle équipe dei servizi specialistici.

Art. 3.

(Organizzazione delle attività del servizio di psicologia delle cure primarie)

1. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie, in attuazione al decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), afferisce all'area di psicologia della ASST, che ha il compito di coordinare il complesso delle attività trasversali degli psicologi previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) nei diversi livelli di intervento. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie, inserito nel distretto sociosanitario e, di conseguenza, nelle case di comunità, garantisce il raccordo con gli specialisti per una migliore presa in carico dei pazienti, mantenendo un rapporto funzionale con il dipartimento di salute mentale e delle dipendenze di riferimento.

2. Previo accordo tra ASST ed enti locali, lo psicologo delle cure primarie può prestare la propria attività anche all'interno di spazi forniti dall'ente locale, al fine di favorire l'accesso al servizio in aree rurali, disagiate o con scarsità di spazi idonei per lo svolgimento di attività di prossimità.

3. Le prestazioni del servizio di psicologia delle cure primarie possono essere erogate anche al domicilio della persona e in telemedicina.

Art. 4.

(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica - Osservatorio)

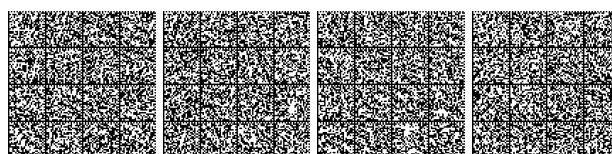
1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1, sono effettuati dai competenti uffici del servizio sanitario regionale che analizzano i flussi di registrazione delle prestazioni psicologiche.

2. Nell'ambito della Direzione generale Welfare è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio e il controllo qualitativo dell'assistenza psicologica prestata dal servizio di psicologia delle cure primarie. A tal fine l'Osservatorio, in particolare, fornisce indirizzi per favorire azioni di prevenzione in funzione dei bisogni assistenziali di base dei cittadini lombardi. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 5.

(Attività di prevenzione)

1. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie è uno degli attori degli interventi di prevenzione selettiva e prevenzione indicata, promossi dai piani e dai programmi regionali.



2. I MMG, i PLS e gli operatori che prestano la loro attività nell'ambito della prevenzione universale possono inviare celermente la persona con segni di disagio psicologico per una consulenza presso la casa di comunità, il distretto e le altre sedi territoriali in cui opera lo psicologo del servizio delle cure primarie.

3. Il servizio di psicologia delle cure primarie rivolge particolare attenzione agli adolescenti e ai loro familiari, per i quali è previsto un accesso rapido e diretto a diagnosi e a interventi precoci, in coordinamento con i consulenti e i servizi specialistici del dipartimento della salute mentale e delle dipendenze.

Art. 6.

(Patrimonializzazione della Fondazione regionale per la Ricerca Biomedica)

1. Al fine di garantire la continuità nella realizzazione degli scopi istituzionali e il perseguimento degli obiettivi di ricerca della Fondazione regionale per la Ricerca Biomedica, anche nell'ambito della salute mentale, per l'esercizio finanziario 2024 è autorizzata la spesa di euro 3.730.000,00 finalizzata a incrementare la consistenza patrimoniale della Fondazione.

Art. 7.

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di effettiva diffusione sul territorio regionale del servizio di psicologia delle cure primarie e accesso a prestazioni di assistenza psicologica di prossimità. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quale è lo stato di avanzamento nella costituzione nelle ASST della psicologia delle cure primarie;

b) in che misura i cittadini lombardi si sono rivolti al servizio di psicologia delle cure primarie, qual è il grado di copertura delle richieste e la loro tipologia, quali prestazioni sono state erogate;

c) in che misura la Regione ha finanziato le azioni per attuare la presente legge e incentivato l'offerta di prestazioni psicologiche tempestive e diffuse;

d) con quali modalità è stato assicurato agli adolescenti e ai loro familiari l'accesso rapido e diretto al servizio di psicologia delle cure primarie;

e) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e quali le iniziative adottate per farvi fronte.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

3. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.

Art. 8.

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie, previsto dalla presente legge, stimate in euro 12.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2024-2026, si provvede nell'ambito del provvedimento della Giunta regionale relativo agli indirizzi di programmazione per la gestione del servizio sociosanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.

2. Alla spesa derivante dall'articolo 6 si provvede con l'incremento di euro 3.730.000,00 della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 03 'Ricerca e innovazione' - Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» e la corrispondente diminuzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondi di riserva' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.

3. Per gli esercizi successivi al 2026 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

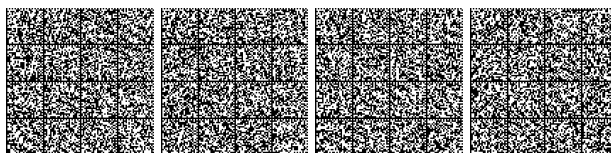
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 25 gennaio 2024

FONTANA

24R00133



LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2024, n. 2.

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Borgo Virgilio e di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, mediante ampliamento del territorio di Bagnolo San Vito per aggregazione di parte del territorio di Borgo Virgilio.

(Pubblicata nel Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 2 febbraio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Sono distaccati dal Comune di Borgo Virgilio e aggregati al Comune di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, i territori di seguito indicati e rappresentati nella cartografia allegata alla presente legge:

a) area di estensione di 5.930 metri quadrati e perimetro di circa 400 metri, relativa a parte delle particelle n. 58, 70 e 76 del foglio 30, sezione B, del catasto terreni e fabbricati del Comune di Borgo Virgilio.

Art. 2.

Rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla Regione, secondo quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 gennaio 2024

FONTANA

(Omissis).

24R00134

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 8 agosto 2023, n. 9.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/2023 - Sez. Gen. dell'8 agosto 2023)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI E ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Sezione I

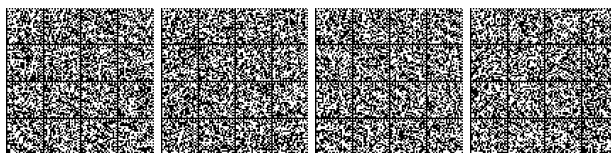
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, DI TRIBUTI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, DI CONTABILITÀ, DI ENTI LOCALI E DI PNRR

Art. 1.

Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituita dalla seguente:

«e) gli strumenti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 17;».



2. L'articolo 7 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Programmazione provinciale*). — 1. La strategia provinciale, in coerenza con il programma di legislatura di cui alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003):

a) analizza la situazione economica e sociale della provincia, evidenziando le peculiarità del sistema;

b) delinea gli scenari dello sviluppo economico e sociale di medio - lungo periodo, definendo le linee di indirizzo e gli obiettivi da conseguire, secondo modalità in grado di assicurare il coordinamento degli interventi della Provincia con quelli dei comuni e degli altri soggetti della programmazione.

2. La strategia provinciale costituisce inoltre il quadro di riferimento per la predisposizione dei disegni di legge rappresentanti gli strumenti di programmazione finanziaria della Provincia previsti dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

3. La Provincia concorre alla programmazione nazionale attraverso la strategia provinciale.

4. La strategia provinciale tiene conto degli obiettivi delle politiche d'intervento dello Stato e dell'Unione europea, nonché delle esigenze di raccordo con i programmi delle regioni limitrofe.»

3. L'articolo 11 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Procedura di formazione della strategia provinciale*). — 1. La proposta di strategia provinciale, elaborata assicurando opportune forme di partecipazione, è adottata in via preliminare dalla Giunta provinciale, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia e contestualmente trasmessa al Consiglio provinciale e al Consiglio delle autonomie locali, per l'acquisizione dei relativi pareri entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della proposta di strategia provinciale, chiunque può far pervenire alla Giunta provinciale osservazioni, scritte e motivate, nel pubblico interesse.

3. La Giunta provinciale, acquisiti i pareri della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali ed esaminate le osservazioni pervenute, approva con provvedimento motivato la strategia provinciale.

4. La procedura di cui al presente articolo si applica altresì per gli eventuali aggiornamenti della strategia di cui al comma 2 dell'articolo 9.»

4. L'articolo 11-bis della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 11-bis (*Attuazione della strategia provinciale*). — 1. Per dare attuazione alle linee di indirizzo e agli obiettivi individuati dalla strategia provinciale la Giunta provinciale individua ogni anno, nel DEFP e nella relativa nota di aggiornamento, le politiche e gli interventi più rilevanti da realizzare nel periodo di validità del bilancio di previsione.»

5. Nel comma 3 dell'articolo 3, nella rubrica dell'articolo 9 e nella rubrica del capo IV della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: «del programma di sviluppo provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «della strategia provinciale».

6. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, nel comma 1 dell'articolo 10 e nel comma 1 dell'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: «il programma di sviluppo provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «la strategia provinciale».

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è inserito il seguente:

«2-bis. I rinvii allo strumento denominato “programma di sviluppo provinciale”, già contenuti nella legislazione provinciale vigente, s'intendono riferiti alla strategia provinciale prevista dal comma 1, lettera a).».

8. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: «Il programma di sviluppo provinciale è formulato» sono sostituite dalle seguenti: «La strategia provinciale è formulata».

9. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: «Il programma di sviluppo può essere aggiornato» sono sostituite dalle seguenti: «La strategia provinciale può essere aggiornata».

10. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: «del programma» sono sostituite dalle seguenti: «della strategia provinciale».

11. La rubrica dell'articolo 10 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituita dalla seguente: «Efficacia della strategia provinciale».

12. Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: «Il medesimo programma» sono sostituite dalle seguenti: «La strategia provinciale».

13. Nel comma 2 dell'articolo 10 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: «dal programma di sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla strategia provinciale».

14. Nel comma 3 dell'articolo 10 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: «il programma di sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «la strategia provinciale».

15. Nel comma 1 dell'articolo 25 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: «al programma di sviluppo provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «alla strategia provinciale».

Art. 2.

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. Nel comma 8 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: «e per i sei successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i sette successivi».

2. Nel comma 9-bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: «e per i due successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i tre successivi».



3. Nel comma 11 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: «e per i sei successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i sette successivi».

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 3.

Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

1. Nel comma 2-bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: «Per gli anni d'imposta 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024».

2. Nel comma 3 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: «per i periodi d'imposta 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024».

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4.

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Nella lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

2. Nel comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

3. Al comma 6-bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024»;

b) nella lettera b-bis) le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024»;

c) nella lettera b-ter) le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024»;

d) nella lettera b-quater) le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024»;

e) nella lettera b-quinquies) le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

Art. 5.

Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Dopo la lettera g-ter) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:

«g-quater) a partire dal periodo d'imposta 2024, stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per gli immobili soggetti a vincolo di uso civico concessi, ai

sensi della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), al comune per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; il comune stabilisce le aliquote in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'importo del corrispettivo stabilito per la concessione».

Art. 6.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)

1. Nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

2. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 8-ter della legge provinciale n. 27 del 2010 dopo le parole: «con sede coperta» sono inserite le seguenti: «o per la copertura della sede con assunzione».

3. Nel comma 4 dell'articolo 8-ter della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «Le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante convenzione con un'altra sede segretarile o, in alternativa, con le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 162 e 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).» sono sostituite dalle seguenti: «Le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante assunzione o mediante convenzione con un'altra sede segretarile. In caso di sede scoperta possono provvedere con le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 162 e 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).».

4. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del comma 3, provvedono le comunità con i loro bilanci.

Art. 7.

Integrazione dell'articolo 78-bis 4 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 78-bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

«4-bis. Il rinvio all'articolo 53-bis della legge sul personale della Provincia 1997 contenuto nella lettera f) del comma 4 si interpreta come riferito al testo del citato articolo 53-bis vigente alla data di entrata in vigore di questo articolo.».



Art. 8.

Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), e modificazione dell'articolo 24-ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in materia di beni di uso civico

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente:

«3-bis. Le associazioni più rappresentative dei soggetti che amministrano i beni di uso civico esprimono un parere sugli schemi di disegno di legge della Giunta provinciale e di regolamento provinciale quando riguardano la materia specifica della gestione dell'uso civico. Il parere è reso entro quindici giorni dalla richiesta.».

2. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Disposizioni particolari per gli enti esponenziali della collettività). — 1. Agli enti esponenziali della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a-bis), non si applicano il capo II, a eccezione degli articoli 4, 5, 10 e 12, commi 1 e 1-bis, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, e il capo IV ad eccezione dell'articolo 19 e dell'articolo 20, comma 2.

2. In caso di subentro all'ASUC, la scelta della forma di amministrazione dei beni di uso civico tramite l'ente esponenziale della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a-bis), avviene per mezzo dell'approvazione a maggioranza degli aventi diritto presenti nell'assemblea appositamente convocata dal comitato in carica dell'ASUC. L'assemblea è validamente costituita con la presenza del 15 per cento degli aventi diritto. L'ente esponenziale della collettività provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è effettuata l'assemblea, succedendo all'ASUC in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

3. In caso di subentro al comune, la scelta della forma di amministrazione dei beni di uso civico tramite l'ente esponenziale della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a-bis), avviene secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5-bis. In caso di approvazione della richiesta oggetto della consultazione, l'ente esponenziale provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è effettuata la consultazione, subentrando al comune in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.».

3. La lettera a-bis) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è sostituita dalla seguente:

«a-bis) un ente esponenziale della collettività previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi);».

4. Nel comma 3-bis dell'articolo 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2».

5. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: «almeno il 30 per cento degli aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 15 per cento degli aventi diritto».

6. Il comma 5-bis dell'articolo 5 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è sostituito dal seguente:

«5-bis. La procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 trova applicazione anche per la scelta della forma di amministrazione di cui all'articolo 3-bis, comma 3. Il comune subentra nell'ipotesi prevista dal comma 3 al soggetto previsto dall'articolo 3-bis.».

7. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: «Ai fini del riconoscimento del ruolo delle ASUC e della loro valorizzazione nel contesto del territorio provinciale nell'ambito delle finalità di questa legge, le medesime sono ammesse ai benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del riconoscimento del ruolo delle ASUC e degli enti esponenziali della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a-bis), nonché della loro valorizzazione nel contesto del territorio provinciale nell'ambito delle finalità di questa legge, i medesimi sono ammessi ai benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle stesse.».

8. Nel comma 1-bis dell'articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: «gli enti esponenziali delle collettività titolari con personalità giuridica di diritto privato previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera a-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti esponenziali della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a-bis)».

9. Nel comma 1 dell'articolo 24-ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), dopo le parole: «o enti gestori del patrimonio di uso civico» sono inserite le seguenti: «o, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, altre associazioni o comunioni di diritto pubblico o privato che gestiscono patrimonio silvo-pastorale.».

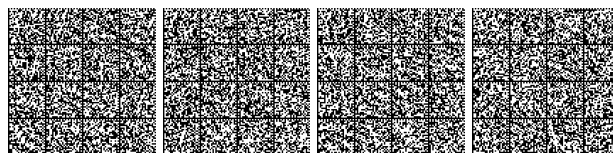
Art. 9.

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, in materia di interventi finanziati con risorse del PNRR

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2-bis della legge provinciale n. 18 del 2021 è inserito il seguente:

«3-bis. Per l'attuazione dei progetti e interventi finanziati a valere sul PNRR, la Provincia può stipulare convenzioni direttamente con il Comune di Rovereto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).».

2. Nel comma 1 dell'articolo 2-ter della legge provinciale n. 18 del 2021, dopo le parole: «del decreto-legge n. 77 del 2021,» sono inserite le seguenti: «l'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC),



nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,».

3. Dopo l'articolo 2-ter della legge provinciale n. 18 del 2021 è inserito il seguente:

«Art. 2-quater (Disposizioni connesse all'attuazione del progetto PNRR "La forza della minoranza: la rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi").

— 1. Per gli investimenti fissi su rifugi alpini, effettuati in attuazione del progetto "La forza della minoranza: la rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi", interventi 2.1 "Attrattività dei borghi" - linea A, le agevolazioni previste dall'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), sono concesse in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, limitatamente alla parte finanziata con le risorse del PNRR. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può stabilire criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste da questo comma.

2. Nell'ambito delle risorse del PNRR, per gli interventi di ospitalità diffusa e riqualificazione di edifici privati per residenti effettuati in attuazione del progetto "La forza della minoranza: la rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi", interventi 2.1 "Attrattività dei borghi" - M1.C3 investimento 2.1 - linea di azione A, finanziato con le risorse del PNRR, le agevolazioni previste dall'articolo 72 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, sono concesse con le intensità di aiuto stabilite dai rispettivi bandi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. In relazione agli interventi di ospitalità diffusa, la Provincia può individuare, nella concessione delle agevolazioni, gli obblighi e i vincoli necessari o opportuni per assicurare la partecipazione dell'offerta ricettiva svolta con l'immobile oggetto di finanziamento ad una rete di ospitalità diffusa, nel rispetto degli obiettivi del progetto. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i requisiti della rete di ospitalità diffusa e dell'offerta turistica, per assicurare la qualità delle medesime. Le deliberazioni attuative previste dall'articolo 72, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 possono stabilire che l'effettuazione dell'istruttoria o dei controlli successivi sia demandata alla comunità.».

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 10.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca,

compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

- a) per l'anno 2023 in 252.743.818 euro;
- b) per l'anno 2024 in 248.518.000 euro;
- c) per l'anno 2025 in 247.518.000 euro.».

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata:

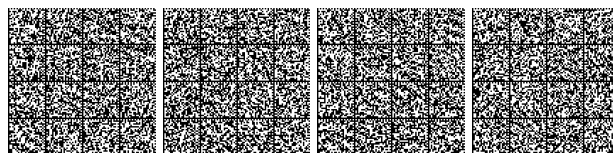
- a) per l'anno 2023 in 552.031.956 euro;
- b) per l'anno 2024 in 549.761.000 euro;
- c) per l'anno 2025 in 549.761.000 euro.».

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente:

«6-bis. Per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro 2022-2024 del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, la Provincia destina, con successivi provvedimenti legislativi, le somme assegnate alla medesima con disposizione legislativa statale che non hanno destinazione vincolata e ulteriori somme, fino a concorrenza delle risorse individuate con l'obiettivo di dare attuazione al Protocollo d'intesa per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro 2022-2024 del personale del sistema pubblico provinciale, sottoscritto in data 18 luglio 2023. Nelle more dell'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi, la Provincia destina all'incremento delle retribuzioni del personale considerato da questo comma un importo complessivo pari a 15 milioni di euro nel 2023 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024.»

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le modifiche agli stanziamenti disposte da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

5. Per i fini di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 della legge provinciale n. 22 del 2021, come inserito dal comma 3, lo stanziamento relativo alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva) è integrato di 15 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 5 milioni di euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.



Art. 11.

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e disposizioni transitorie connesse

1. Dopo il comma 3.1.1 dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«3.1.2. La Provincia può stipulare apposite convenzioni con il Consorzio dei comuni trentini per la messa a disposizione di proprio personale presso il medesimo, nel rispetto della vigente normativa contrattuale; con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare previo parere del Consiglio delle autonomie locali, possono essere disciplinate disposizioni attuative di questo comma.».

2. Nel comma 1 dell'articolo 12-*quater* della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «programma di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «piano previsto dall'articolo 19.1 della legge sulla programmazione provinciale 1996».

3. Nella lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 16 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «dal programma di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano previsto dall'articolo 19.1 della legge sulla programmazione provinciale 1996».

4. All'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione»;

b) prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

«01. È istituito l'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione che assorbe anche le funzioni di valutazione dei dirigenti di cui al successivo comma 1.

02. L'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione si occupa di:

a) supportare la Giunta provinciale nella predisposizione del piano integrato di attività e organizzazione e del sistema permanente di valutazione della dirigenza, assicurandone la loro coerenza complessiva;

b) supportare l'amministrazione nella definizione della metodologia per l'integrazione dei controlli interni di cui all'articolo 20 al fine della verifica della performance organizzativa secondo parametri di efficienza, efficacia ed economicità, anche con riferimento ai tempi di svolgimento dell'attività amministrativa;

c) supportare, avuto riguardo ai dati emergenti dal controllo di gestione, la Giunta provinciale nella formulazione di eventuali azioni gestionali correttive volte al miglioramento della performance dell'amministrazione.»;

c) nel comma 1 le parole: «di un apposito nucleo di valutazione.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organismo di cui al presente articolo.»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione è nominato dalla Giunta provinciale, che ne individua il presidente, ed è composto da non più di quattro esperti scelti fra persone di elevata professionalità con specifiche competenze in

materia di sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui uno dotato di particolare conoscenza del sistema pubblico provinciale. I componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, del quale possono far parte al massimo due persone che abbiano ricoperto in Provincia, negli ultimi cinque anni, incarichi dirigenziali.»;

e) nel comma 10 le parole: «del nucleo di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione»;

f) nel comma 10-*bis* le parole: «del nucleo di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione».

5. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «del nucleo di valutazione dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione».

6. Nel comma 3 dell'articolo 24 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «del nucleo di valutazione dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione».

7. All'articolo 28 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *c*) del comma 1-*bis* le parole: «per almeno un quinquennio» sono soppresse;

b) nel comma 2 le parole: «del nucleo di valutazione dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione»;

c) nel comma 3 le parole: «, per una sola volta,» sono soppresse e dopo le parole: «avvisi pubblici previsti dal comma 2» sono inserite le seguenti: «, fino al raggiungimento del limite massimo di dieci anni».

8. Nel comma 2-*ter* dell'articolo 36 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: «contratto di lavoro a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per il personale docente della scuola a carattere statale nonché per il personale appartenente al corpo forestale provinciale e al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento,».

9. Dopo il comma 4 dell'articolo 37 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«4.1. In caso di assenza di graduatorie in corso di validità relative alla figura professionale ricercata, è consentita l'assunzione mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità relative a figure professionali assimilabili alla prima quanto a requisiti di accesso, trattamento giuridico ed economico e funzioni previste dall'ordinamento professionale. La rinuncia all'assunzione da parte del candidato interpellato non implica la decadenza dalla relativa graduatoria.».

10. L'articolo 38-*bis* della legge sul personale della Provincia 1997 è abrogato ma continua ad applicarsi fino alla revisione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 66 della legge sul personale della Provincia 1997, successiva all'entrata in vigore di questo comma.



11. Nel comma 1 dell'articolo 45 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «o a seguito del superamento delle prove concorsuali o di selezione previste dall'articolo 37, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto previsto dall'articolo 66».

12. Nel comma 1 dell'articolo 57 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «e del merito» sono sostituite dalle seguenti: «e dei titoli posseduti, secondo quanto previsto dall'articolo 66, comma 2-*quater*».

13. Nel comma 1 dell'articolo 57 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «La contrattazione collettiva disciplina inoltre le forme di progressione economica verticale nell'ambito della stessa categoria secondo modalità di selezione che prevedono la verifica della professionalità ed esperienza acquisite attraverso prove selettive.» sono soppresse.

14. Il comma 5 dell'articolo 57 della legge sul personale della Provincia 1997 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 57 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«Art. 57-*bis* (Fondo per la qualità). — 1. Nel limite della spesa di personale autorizzata, per il comparto delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 63, è istituito il fondo per la qualità, con cui sono riconosciuti merito, specializzazione e alte professionalità. Tale fondo è annualmente quantificato dalla Giunta provinciale nel limite massimo del 3 per cento della spesa di cui all'articolo 63. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale formula direttive ad APRAN per l'individuazione dei criteri e delle modalità per il suo utilizzo.».

16. Dopo il comma 1 dell'articolo 60-*bis* della legge provinciale sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Questo articolo è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione di cui al comma 1.».

17. La rubrica dell'articolo 66 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la revisione degli inquadramenti e in materia di ordinamento e sviluppo professionale».

18. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 66 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inseriti i seguenti:

«2-*ter*. La Giunta provinciale formula all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale direttive contenenti i criteri per la progressione verticale quale strumento attraverso il quale si realizza lo sviluppo professionale del dipendente all'interno dell'amministrazione, tenendo conto dei fabbisogni organizzativi e della valorizzazione dei dipendenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 e da questo articolo.

2-*quater*. La Giunta provinciale, nell'ambito delle direttive formulate all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, detta i criteri per l'applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni e detta criteri per le progressioni orizzontali quale sistema di incentivazione alla prestazione di qualità nel medio periodo, secondo quanto previsto dall'articolo 57.

2-*quinquies*. In alternativa all'applicazione dei commi 3-*quater* e 3-*quinquies* dell'articolo 37, per le medesime finalità e fermi restando i limiti e i requisiti previsti

dai medesimi commi e i criteri di trasformazione delle posizioni lavorative eventualmente disposti dall'ordinamento professionale, la Provincia può attivare procedure valutative basate sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni e sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni e, ai fini del merito, sul possesso di titoli o di competenze professionali ovvero di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.».

19. Dopo il comma 1 dell'articolo 75-*bis* della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Entro il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 21, comma 2, in relazione ai concorsi pubblici indetti dalla Provincia per il reclutamento di dirigenti di ruolo e conclusi nel biennio 2022-2023, la Provincia può conferire la qualifica di dirigente a tempo indeterminato a chi ha positivamente superato il concorso collocandosi nella posizione immediatamente successiva a quella del vincitore.».

20. Dopo il comma 1 dell'articolo 12-*bis* della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, è inserito il seguente:

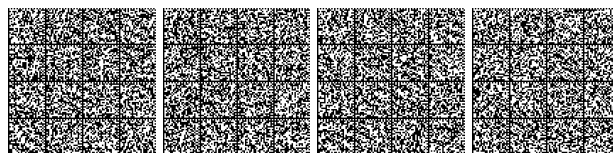
«1-*bis*. Le progressioni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge sul personale della Provincia 1997 per il personale delle autonomie locali e per gli enti destinatari del relativo contratto collettivo, sono svolte, per gli anni 2019-2021, secondo le modalità previste dagli accordi vigenti alla data di entrata in vigore di questo comma, nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto degli esiti della valutazione complessiva della prestazione effettuata ai sensi della procedura di valutazione vigente alla data di sottoscrizione degli accordi.».

Art. 12.

Disposizioni in materia di assunzioni di personale

1. Al fine di potenziare e rafforzare le capacità amministrative e tecniche della Provincia, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per l'anno 2023 sono autorizzate assunzioni di personale a tempo indeterminato aggiuntive rispetto al limite previsto dal comma 1 dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modifica di disposizioni connesse) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, nel limite di un contingente di personale complessivamente non superiore a una spesa pari a 900.000 euro e nel rispetto dei limiti di spesa per il personale.

2. Per l'attuazione delle misure di gestione degli esemplari delle specie previste dall'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale), sono autorizzate per gli anni 2023, 2024 e 2025 assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente la cui spesa complessiva annua a regime non può essere superiore a 500.000 euro e nel rispetto dei limiti di spesa per il personale.



3. Per i fini del comma 1, con il presente assestamento lo stanziamento di bilancio della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane) è integrato per 900.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 900.000 euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

4. Per i fini del comma 2, con il presente assestamento lo stanziamento di bilancio della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) è integrato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 500.000 euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 13.

Modificazioni dell'articolo 12 (Misure per il superamento del precariato) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 è inserito il seguente:

«2-bis. Fino al 31 dicembre 2026 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o dagli altri strumenti di programmazione adottati da ciascun ente, possono procedere, previo colloquio selettivo, all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

a) risulta essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, compreso il contratto stagionale del personale di polizia locale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) è stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) ha maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3.».

2. Nel comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018, dopo le parole: «e del comma 2, lettera b),» sono inserite le seguenti: «nonché del comma 2-bis, lettera c),».

3. Nel comma 5 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018, dopo le parole: «previste dal comma 1» sono inserite le seguenti: «e dal comma 2-bis».

4. Nel comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018, dopo le parole: «disciplinate dai commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «, nonché dal comma 2-bis,».

5. Nel comma 9-ter dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 le parole: «e nella lettera b) del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «, nella lettera b) del comma 2 e nel comma 2-bis».

Art. 14.

Disposizioni in materia di personale della centrale operativa integrata 116117

1. Ai fini di garantire l'operatività della centrale operativa integrata 116117 e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2019-2021 per il personale del comparto sanità - area del personale delle categorie, sottoscritto in data 16 agosto 2022, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può utilizzare la graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale nella figura professionale di operatore addetto alla centrale unica di risposta per il numero unico di emergenza europeo 112 (CUR NUE 112) della Provincia autonoma di Trento e per la centrale operativa integrata 116-117 (COI 116-117) di APSS, approvata con deliberazione della Giunta provinciale 17 marzo 2023, n. 432, fino a esaurimento o scadenza della stessa, per l'assunzione presso la predetta centrale operativa di personale in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 15.

Integrazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di rimborso delle spese legali

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 1999 dopo le parole: «giudizi civili, penali e contabili» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le spese sostenute nella fase preprocessuale, relativa ai giudizi di responsabilità disciplinati dall'allegato 1, articoli 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124)».

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 1999 sono inserite le parole: «, ivi compresi i casi di assenza o venir meno di una condizione di procedibilità, o di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità».

Art. 16.

Integrazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:

«2-ter. Nei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di aiuti alle imprese, per i quali nel corso dell'istruttoria è necessario integrare documentazione non immediatamente producibile in sede di presentazione della domanda in considerazione della necessità di assicurare l'effetto incentivante dell'aiuto, la struttura pro-



vinciale competente assegna un termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale presentare la documentazione e sospende a tal fine, per una sola volta, il termine massimo di conclusione del procedimento.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19-*bis* della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:

«2-*bis*. In attuazione dei principi relativi all'attività amministrativa e nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, la Giunta provinciale può individuare direttive riguardanti i procedimenti disciplinati dalla normativa provinciale per le seguenti finalità:

a) orientamento dell'attività istruttoria in base a criteri di valutazione della complessità e del rischio, con particolare riferimento ai procedimenti di controllo amministrativo sulle attività private;

b) strutturazione dei controlli a campione in base a metodi e strumenti di analisi di rischio;

c) programmazione e gestione dei controlli in un'ottica basata sulla gestione del rischio mediante l'utilizzo dei dati e delle informazioni disponibili.».

Sezione III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 17.

Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola primaria e del personale docente di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado

1. Entro il termine di scadenza delle graduatorie d'istituto della Provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2021-2024, la Provincia indice un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso, con contratto a tempo indeterminato, ai posti comuni, di lingua straniera, di sostegno e di didattica differenziata Montessori nella scuola primaria, e ai posti di sostegno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il concorso è riservato al personale che ha prestato, negli otto anni scolastici precedenti alla data di presentazione delle domande stabilita dal bando, almeno tre anni di servizio di insegnamento nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, che è iscritto nelle graduatorie d'istituto della Provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2021-2024 e che è in possesso degli ulteriori requisiti previsti da quest'articolo.

3. Per l'accesso ai posti comuni nella scuola primaria, i candidati devono possedere il diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 o eventuali titoli ad esso equipollenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, oppure, in alternativa, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Per l'accesso ai posti di lingua straniera, di sostegno e di didattica differenziata Montessori nella scuola primaria, i candidati devono inoltre possedere gli ulteriori titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. Per l'accesso ai posti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati devono possedere un titolo di accesso valido per l'insegnamento o il titolo di abilitazione, nonché il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno in relazione al grado di scuola per il quale si concorre.

5. Possono partecipare ai concorsi anche i candidati che, alla data di scadenza di presentazione delle domande, risultano iscritti ai corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno o di didattica differenziata Montessori; ai fini dell'immissione in ruolo i candidati comprovano, nei termini indicati dalla struttura provinciale competente, l'avvenuta acquisizione dei titoli richiesti e fino a tale momento sono inclusi nelle rispettive graduatorie con riserva.

6. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. La valutazione dei titoli di servizio è effettuata con il supporto della struttura provinciale competente.

7. Le graduatorie formate in esito al concorso previsto dal comma 1 per i posti nella scuola primaria sono utilizzate dopo l'esaurimento delle graduatorie formate in esito al concorso previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16 (legge di stabilità provinciale 2021).

Art. 18.

Misure per la stabilizzazione del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale

1. Per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, la Provincia può indire concorsi pubblici straordinari per il personale docente della scuola a carattere statale, riservati ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere inclusi nelle graduatorie di istituto delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Trento, vigenti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stabilita dal bando;

b) essere in possesso di abilitazione all'insegnamento;

c) aver prestato, negli otto anni scolastici antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stabilita dal bando, almeno tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o posto per il quale si concorre; a tal fine si intende validamente prestato unicamente il servizio d'insegnamento presso scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Ai candidati che concorrono per posti di sostegno sono richiesti i requisiti previsti dal comma 1 nonché il possesso del diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i posti di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

3. Fino alla messa a regime del modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti previsto dalla normativa statale, i candidati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e c), nonché di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento eventualmente



congiunto ai Crediti formativi universitari (CFU), ove previsti dalla normativa in materia, che hanno ottenuto nella prova d'esame una valutazione pari o superiore al punteggio minimo stabilito dal bando di concorso, conseguono l'abilitazione all'insegnamento a seguito dell'approvazione della graduatoria da parte della Giunta provinciale, se ciò è previsto dall'intesa di cui al comma 4.

4. Al fine di consentire l'abilitazione all'insegnamento dei candidati che non ne sono in possesso, la Provincia approva un bando tipo e promuove l'acquisizione di un'intesa con il Ministero competente. Nell'intesa è indicato anche il termine entro il quale possono essere indetti concorsi abilitanti ai sensi di quest'articolo.

5. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i docenti sono soggetti al periodo di formazione e prova secondo la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni statali in materia.

6. Le graduatorie approvate a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale non hanno termine di scadenza e sono utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato fino al loro esaurimento.

7. In presenza di graduatorie di concorso già approvate, per il medesimo posto o classe di concorso, le graduatorie formate in esito alle procedure previste dal presente articolo possono essere utilizzate solo dopo l'esaurimento di quelle già esistenti.

Art. 19.

Misure per la stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, in relazione al personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, limitatamente alle sole figure professionali per le quali, nei tre anni scolastici antecedenti, la Provincia ha svolto un concorso pubblico, nonché per la figura di collaboratore scolastico, la Provincia può indire concorsi straordinari per assunzioni a tempo indeterminato riservati al personale che:

a) ha maturato, negli otto anni scolastici antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stabilita dal bando, almeno tre anni scolastici di servizio, nella corrispondente qualifica professionale messa a concorso, presso le istituzioni scolastiche e formative, prestato alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento;

b) è incluso nelle graduatorie provinciali o d'istituto della Provincia di Trento per il medesimo profilo professionale, vigenti alla data di entrata in vigore di questo articolo o in alternativa, per i collaboratori scolastici, negli elenchi delle messe a disposizione disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale vigenti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2. I concorsi sono svolti per esami o per titoli ed esami; gli esami possono svolgersi per colloquio, prova scritta, prova laboratoriale o psico-attitudinale sulla base delle caratteristiche del profilo professionale messo a concor-

so. In caso di concorsi per titoli ed esami, nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. La valutazione dei titoli di servizio è effettuata con il supporto della struttura provinciale competente.

3. Le graduatorie del concorso hanno durata triennale a partire dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione e sono utilizzate dopo l'esaurimento delle graduatorie di pubblici concorsi per le medesime figure professionali in corso di validità.

Art. 20.

Disposizioni in materia di proroga di graduatorie del comparto scuola e integrazione dell'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola, anche se già prorogati, in scadenza negli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, sono prorogati fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2025. Resta fermo quanto previsto per le graduatorie provinciali per titoli, per le graduatorie d'istituto del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e per le graduatorie degli insegnanti delle scuole dell'infanzia a tempo determinato.

2. Le graduatorie d'istituto di responsabile amministrativo scolastico in scadenza al 31 agosto 2023, sono prorogate fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2025.

3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono inserite le parole: «Tale precedenza assoluta trova anche applicazione nelle procedure di trasferimento e di mobilità, per il personale di ruolo a tempo indeterminato, che possiede l'attestazione della conoscenza della lingua ladina, anche in caso di personale in servizio presso strutture con sede fuori dalla Valle di Fassa purché di riferimento per la popolazione di lingua ladina, in possesso dei titoli per l'accesso all'insegnamento.».

Art. 21.

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

«f-bis) verifica l'adempimento degli obblighi di trasparenza da parte delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e rilascia le relative attestazioni di assolvimento; a tal fine, il comitato è integrato da un componente con competenze specifiche in materia di trasparenza e anticorruzione, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3;».

2. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «e consentire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti con bisogni educativi speciali» sono sostituite dalle se-



guenti: «e garantire la piena partecipazione alle attività educative e il successo formativo di tutti gli studenti, anche con bisogni educativi speciali».

3. Nella lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «in situazione di svantaggio tale da» sono sostituite dalle seguenti: «in situazione di svantaggio o con difficoltà di apprendimento determinate da particolari condizioni sociali, culturali o ambientali tali da».

4. La lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente:

«*a*) garantiscono i servizi di inclusione scolastica con personale proprio o avvalendosi di enti pubblici accreditati o di enti del terzo settore accreditati;».

5. Nella lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «possono stipulare convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «garantiscono, con personale proprio o avvalendosi di enti pubblici accreditati o di enti del terzo settore accreditati, servizi di inclusione scolastica».

6. Nel comma 2-*bis* dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «comma 2, lettera *c*),» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere *a*) e *c*),» e le parole: «nel rispetto dell'articolo 20, commi 1 e 3, e dell'articolo 22, commi da 3 a 9, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento), in quanto compatibili. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento, svolgono i predetti servizi per conto della Provincia sono accreditati in via provvisoria, fatto salvo l'obbligo di adeguarsi ai requisiti per l'accreditamento entro un termine non superiore a diciotto mesi, previsto dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), in quanto compatibile».

7. Nel comma 3 dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «per l'attuazione delle misure e dei servizi, anche individualizzati, per gli studenti indicati dal comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione delle misure, degli interventi e dei servizi, anche individualizzati, per gli studenti indicati dal comma 1. Il regolamento può dettare disposizioni transitorie e può demandare a deliberazione della Giunta provinciale specifiche discipline di dettaglio necessarie all'applicazione di questo articolo.».

8. Nel comma 2-*bis* dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «Per assicurare la continuità didattica il personale docente trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni scolastici nella sede assegnata, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.» sono soppresse.

9. Il comma 4-*ter* dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

10. Dopo il comma 4-*quater* dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

«4-*quinqües*. In via transitoria, fino alla nomina del componente di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *f-bis*), le funzioni previste dalla medesima lettera sono svolte, con il supporto del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, secondo quanto previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025.

4-*sexies*. In attesa di avviare la contrattazione collettiva a livello provinciale, per l'anno scolastico 2023-2024, al fine di rafforzare le attività didattiche di orientamento e le attività di sostegno allo sviluppo delle competenze degli studenti e al contrasto della dispersione scolastica all'interno del sistema scolastico provinciale, attraverso il coinvolgimento del personale docente, la Provincia introduce specifici finanziamenti per le istituzioni scolastiche provinciali pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare sentite le organizzazioni sindacali, sono determinati i criteri di riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche provinciali e le modalità di utilizzo delle risorse stesse. La spesa prevista dall'articolo 11, comma 2, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 (legge provinciale di stabilità 2022), è aumentata delle risorse autorizzate da questo comma.».

11. Per i fini della lettera *f-bis*) dell'articolo 43 della legge provinciale sulla scuola 2006, introdotta con il comma 1 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 3.100 euro per l'anno 2023 e di 9.300 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime quantificata in 9.300 euro si provvede con i relativi bilanci provinciali.

12. Per i fini del comma 4-*sexies* dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006, introdotto con il comma 10 di questo articolo, con il presente assestamento lo stanziamento di bilancio della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) è integrato di 1 milione di euro per l'anno 2024.

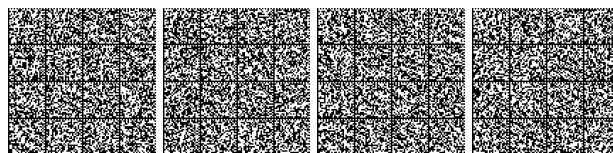
Art. 22.

Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Alla fine del comma 2-*quater* dell'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono inserite le parole: «; tale finanziamento è incrementato di 300.000 euro per l'anno scolastico 2023-2024 e di 100.000 euro a partire dall'anno scolastico 2024-2025».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 77-*bis* della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In fase di prima applicazione, la spesa per il personale trasferito ai sensi del comma 1 non è computata nel limite di cui al comma 1 dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modifica di dispo-



sizioni connesse) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, fermo restando il limite di cui all'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).».

3. Per i fini del comma 1 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 100.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 23.

Integrazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)

1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2008, nel capo I, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Centro studi sulle autonomie e biblioteca delle autonomie). — 1. La Provincia può promuovere la costituzione di un "Centro studi sulle autonomie", e parteciparvi, anche attraverso i propri enti strumentali. Il centro è punto di incontro e confronto di quanti si occupano, in ambito provinciale, regionale, nazionale e internazionale, di studio e di ricerca interdisciplinare in tema di autonomie degli enti territoriali, con particolare attenzione alle autonomie degli enti regionali e delle Province autonome. Il centro opera in una prospettiva di piena valorizzazione dell'apporto dei singoli aderenti.

2. Il centro studi cura la diffusione della cultura dell'autonomia attraverso la realizzazione di iniziative e l'organizzazione di convegni, di seminari, di dibattiti scientifici e di collaborazioni nazionali ed internazionali, mettendo a disposizione delle istituzioni e degli interessati le competenze acquisite.

3. La Provincia può supportare la costituzione del centro prevista dal comma 1 anche mettendo nella disponibilità del soggetto istitutore proposte elaborate da un comitato composto da esperti nominati dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale definisce, inoltre, le condizioni per l'adesione al centro, in relazione alle modalità di funzionamento e all'attività svolta dallo stesso e può prevedere la possibilità per la Provincia di concorrere alle spese per l'attività del centro, nei limiti di quanto stanziato in bilancio.

4. Il Presidente della Provincia è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario per l'adesione al centro.

5. Per favorire la valorizzazione nell'ambito delle attività del centro della biblioteca dell'autonomia e delle minoranze, la Provincia promuove la definizione di un accordo con la Regione Trentino-Alto Adige.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 2008 è inserito il seguente:

«1-bis. La Provincia promuove la conoscenza dell'inno provinciale del Trentino tra le generazioni più giovani, in particolare nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni scolastiche e formative del servizio educativo provinciale.».

3. Per i fini del comma 2-bis della legge provinciale n. 13 del 2008, introdotto dal comma 1 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali). Per gli anni successivi, alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 24.

Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

1. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 dopo le parole: «sostiene in particolare l'attività della Società di studi trentini di scienze storiche» sono inserite le seguenti: «, anche con ricorso allo strumento della convenzione, previsto dall'articolo 11».

2. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: «la Provincia può individuare con appositi bandi i progetti culturali che intende sostenere attraverso specifici contributi, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle linee guida per le politiche culturali» sono sostituite dalle seguenti: «la Provincia può sostenere progetti culturali, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle linee guida per le politiche culturali, anche attraverso l'approvazione di bandi».

3. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: «I bandi individuano in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità del comma 1, la Provincia individua in particolare».

4. Dopo l'articolo 21-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

«Art. 21-ter (Registro provinciale degli artisti). —

1. La Provincia istituisce il registro provinciale degli artisti.

2. L'iscrizione nel registro previsto dal comma 1 costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 (Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti).

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, approvata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono determinate le modalità di tenuta e funzionamento del registro.».



Sezione IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SANITARIE, SOCIALI E
PER LA FAMIGLIA

Art. 25.

*Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010,
n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

1. Dopo il comma 2.1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inseriti i seguenti:

«2.1.1. In ogni caso, nel caso di richiesta di nuovi accreditamenti da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accredimento è concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio di cui all'articolo 22-bis.

2.1.2. Con deliberazione della Giunta provinciale è disciplinato un organismo tecnicamente accreditante (OTA), responsabile dell'istruttoria tecnica per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accredimento. L'OTA si avvale di valutatori e di esperti tecnici per l'accredimento, individuati tra professionisti appositamente formati e qualificati, appartenenti a strutture provinciali e a strutture pubbliche o private accreditate del servizio sanitario.»

2. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Controllo esterno). — 1. La Provincia attiva un sistema di controllo esterno, vigilanza e monitoraggio sulla qualità, sulla sicurezza e sull'appropriatezza delle attività erogate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie; tali attività sono svolte attraverso l'OTA. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati gli aspetti necessari per l'attuazione di questo articolo, nel rispetto dei criteri e dei principi previsti dalla legislazione statale.»

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«1-bis. Le strutture sanitarie private di cui al comma 1 sono individuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte della stessa di un avviso, anche a valenza pluriennale, contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare, nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale e tenuto conto, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, nonché degli esiti dell'attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate di cui all'articolo 22-bis.»

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«3-bis. Il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula degli accordi contrattuali di cui al comma 1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità attuative di questa disposizione.»

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

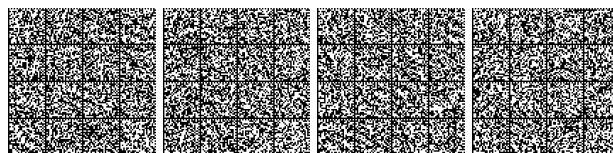
«4-bis. Al fine di mantenere e sviluppare la componente volontaristica, a decorrere dall'anno 2023, la Provincia riconosce alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di cui al comma 4, che svolgono il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza in convenzione con il servizio sanitario provinciale, un contributo forfettario annuo per lo svolgimento di attività, diverse da quelle oggetto delle suddette convenzioni, aventi finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale o di promozione del volontariato e svolte quali attività secondarie e strumentali; il contributo è quantificato sulla base delle attività svolte e del numero di volontari attivi. Per le medesime attività, la Provincia riconosce inoltre un ulteriore contributo forfettario annuo alle medesime associazioni o organizzazioni che per le attività svolte si avvalgono in via esclusiva di personale volontario. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei predetti contributi e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo comma.»

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Comitato etico territoriale (CET) per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, previsto dalla normativa nazionale in materia, è nominato dalla Giunta provinciale. Ai componenti del comitato, anche in stato di quiescenza, spetta, per la partecipazione alle rispettive riunioni, un gettone di presenza nella misura prevista dalla disciplina statale, il rimborso per le spese di viaggio e il pagamento dell'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio automezzo, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale.»

7. Nel comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «del direttore per l'integrazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore assistenziale».

8. Nel comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «dal direttore per l'integrazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore assistenziale».



9. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

«4. Il direttore assistenziale, in possesso della laurea specialistica o magistrale in una delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, sovrintende e coordina il governo delle medesime professioni sanitarie, che svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità, alla collaborazione interdisciplinare e al lavoro di equipe e garantendo, in coordinamento con il direttore sanitario, la continuità dei percorsi assistenziali che coinvolgono le suddette professioni sanitarie; sovrintende e coordina le iniziative dell'azienda a valenza socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 21, assicurando il collegamento con le comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e con i loro organismi di coordinamento, nonché le relazioni con i soggetti accreditati per le attività domiciliari, semiresidenziali e residenziali.».

10. Nel comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «il direttore per l'integrazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore assistenziale».

11. Nel comma 6 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «direttore per l'integrazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «direttore assistenziale».

12. Nel comma 7 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «al direttore per l'integrazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «al direttore assistenziale».

13. Nel comma 4 dell'articolo 32 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «della direzione per l'integrazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «della direzione assistenziale».

14. Nel comma 2 dell'articolo 36 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «dal direttore per l'integrazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore assistenziale».

15. Dopo il comma 6-*sexies* dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«6-*sexies* 1. Si applica l'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.».

16. Nel comma 6-*septies* dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 e in coerenza con la propria dotazione organica di cui all'articolo 45, assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e

che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), e dall'articolo 4, commi 9-*quinquiesdecies* e 9-*sexiesdecies* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024 e in coerenza con la propria dotazione organica di cui all'articolo 45, assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022».

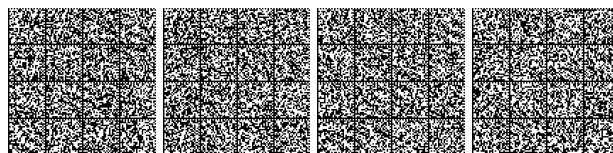
17. Nella lettera b) del comma 6-*septies* dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

18. Dopo il comma 6-*novies* dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«6-*decies*. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023, le procedure di cui ai commi 6-*septies* e 6-*novies* possono altresì riguardare, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con la propria dotazione organica, il personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato anche con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio.».

19. La direzione per l'integrazione socio-sanitaria, istituita ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma, attiva alla data di entrata in vigore di questo comma, continua a operare fino alla cessazione dell'incarico del relativo direttore.

20. Per i fini del comma 2.1.2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto con il comma 1 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 10.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.



21. Per i fini del comma 4-bis dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto con il comma 5 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 600.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

22. Alla copertura delle spese del comma 2-bis dell'articolo 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto con il comma 6 di questo articolo, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

Art. 26.

Inserimento dell'articolo 3-bis nella legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11 (Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese, nonché per il sostegno degli investimenti pubblici, e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024)

1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale n. 11 del 2022 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Misure straordinarie a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali per l'anno 2023). — 1. In considerazione dell'incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime e del divieto di aumento della quota a carico del residente in residenza sanitaria assistenziale (RSA), la Provincia, per l'anno 2023 e nei limiti delle somme stanziare in bilancio, può riconoscere agli enti gestori di RSA convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nei limiti del pareggio di bilancio, un contributo sulla base del numero di posti letto convenzionati con il servizio sanitario provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento del contributo e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo comma.»

2. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali).

Art. 27.

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «, con riferimento alle iniziative del terzo settore di cui al comma 3, lettera d),» sono soppresse.

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono inserite le parole: «, ai soggetti indicati nei medesimi articoli».

3. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituita dalla seguente:

«d) gli enti del terzo settore;».

4. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserita la seguente:

«d-bis) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge;».

5. Nel comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 dopo le parole: «le modalità d'individuazione dei soggetti» sono inserite le seguenti: «, tra quelli previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d),».

6. Nel comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, dopo le parole: «ai soggetti indicati nell'articolo 3» sono inserite le seguenti: «, comma 3, lettera d)».

7. Nel comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, dopo le parole: «e dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992» sono sostituite dalle seguenti: «, o la concessione di un contributo o la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992, alle organizzazioni di volontariato o alle associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 5, comma 1».

8. Nel comma 5 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «È vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato di appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali.» sono soppresse.

9. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

«6. L'affidamento diretto del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 5, è consentito nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.».

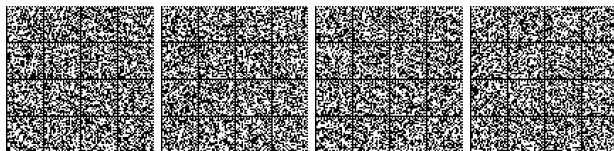
10. Nel comma 7 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «L'ente locale può» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente locale e la Provincia possono».

11. Nel comma 6-bis dell'articolo 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti:

«ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettere d) e d-bis)» e le parole: «le modalità di determinazione della spesa ammissibile, l'entità dei contributi, i loro criteri e le condizioni di concessione e di erogazione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di quantificazione e di erogazione dell'agevolazione».

12. Nel comma 1 dell'articolo 36-bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti:

«ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere d) e d-bis)».



13. Nel comma 2 dell'articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «dal terzo settore di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti:

«dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere d) e d-bis)».

Art. 28.

Integrazione dell'articolo 30-bis (Ulteriori misure collegate alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22.

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 30-bis della legge provinciale n. 22 del 2021 sono inserite le parole: «e include le spese di funzionamento dei locali sostenute dalla Provincia a tale data».

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali).

Art. 29.

Modificazioni dell'articolo 9-ter della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 9-ter della legge provinciale sulle disabilità 2003 è sostituito dal seguente:

«2. Il progetto di abitare sociale è elaborato dagli enti locali competenti, con il coinvolgimento delle persone destinatarie del progetto medesimo e di chi ne tutela gli interessi, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 25, comma 1-bis.».

2. Il comma 3 dell'articolo 9-ter della legge provinciale sulle disabilità 2003 è sostituito dal seguente:

«3. Il progetto di abitare sociale è realizzato con le modalità previste dagli articoli 14, 22 e 36-bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 o attraverso interventi di sostegno economico secondo i criteri definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 25, comma 1-bis.»

Art. 30.

Autorecupero degli alloggi sociali a canone sostenibile

1. Al fine di accelerare la reimmersione di alloggi sociali a canone sostenibile nel circuito locativo e favorire il mantenimento in efficienza del patrimonio abitativo di edilizia abitativa pubblica esistente, la Provincia promuove la realizzazione di interventi di autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione.

2. Gli interventi di autorecupero sono realizzati negli alloggi sociali previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 no-

vembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», dai soggetti collocati nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica approvate dalle comunità e dal territorio della Val d'Adige.

3. Gli interventi realizzabili tramite l'autorecupero sono quelli che rientrano nell'attività edilizia libera. Il soggetto proprietario o gestore individua per ciascun alloggio gli interventi necessari per renderlo disponibile ai fini della locazione e stima i relativi tempi e costi per l'esecuzione dei lavori.

4. I costi sostenuti per gli interventi di autorecupero sono rimborsati ai soggetti indicati al comma 2, mediante il progressivo scomputo dal canone di locazione o la restituzione della somma anticipata, nei limiti e secondo quanto previsto dalla deliberazione del comma 5.

5. Con propria deliberazione la Giunta provinciale definisce le disposizioni necessarie per l'attuazione di questo articolo e in particolare:

a) i criteri, le modalità e le condizioni per l'individuazione e l'attuazione degli interventi di autorecupero;

b) le modalità di individuazione, da parte degli enti locali competenti, dei soggetti interessati a effettuare gli interventi e gli impegni gravanti sui medesimi per l'attuazione degli interventi, nonché le relative modalità di assunzione;

c) l'importo massimo rimborsabile per i costi sostenuti in relazione agli interventi di autorecupero;

d) le modalità di verifica degli interventi effettuati e di rimborso della somma anticipata.

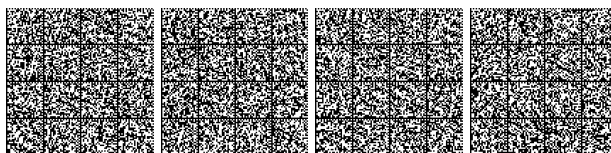
6. La deliberazione del comma 5 può prevedere l'applicazione di questo articolo anche agli interventi di autorecupero, realizzati dal soggetto interessato, relativi agli alloggi sociali a canone moderato, agli alloggi destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d-bis), e comma 6.1, della legge provinciale n. 15 del 2005, nonché agli alloggi sociali a canone sostenibile occupati ai sensi delle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica, individuandone altresì le modalità di applicazione.

Art. 31.

Integrazione dell'articolo 6-bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)»

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 1 si applica alla locazione temporanea a canone sostenibile prevista dall'articolo 5, comma 4, esclusivamente nel periodo di durata del contratto e di quello della sua eventuale proroga.».



Art. 32.

Misure straordinarie per gli alloggi sociali a canone sostenibile

1. Per far fronte al peggioramento del contesto socio-economico, caratterizzato da una forte tensione abitativa legata in particolare all'aumento del costo della vita, con prezzi della locazione sul libero mercato inaccessibili e affitti a scopo residenziale in calo, a fronte di un aumento di quelli turistici brevi, la Provincia adotta le misure straordinarie contenute in questo articolo per contenere temporaneamente il rischio di revoca del provvedimento di assegnazione o di autorizzazione alla locazione o il rischio di sfratto dei nuclei familiari assegnatari di alloggi a canone sostenibile.

2. Le disposizioni del presente articolo hanno validità fino alla data fissata nell'ambito della disciplina di revisione complessiva delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa, di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

3. Fino al termine di cui al comma 2, i provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 15 del 2005, sono sospesi dall'ente locale qualora il nucleo familiare dimostri che l'indicatore di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, in materia di edilizia abitativa pubblica, non supera il valore di 0,40. I termini per il rilascio dell'alloggio di cui all'articolo 9, comma 4, della legge provinciale n. 15 del 2005 riprendono a decorrere alla scadenza del termine di cui al comma 2 di questo articolo.

4. Gli enti locali autorizzano la proroga dei contratti di locazione temporanea di cui all'articolo 5, comma 4, della legge provinciale n. 15 del 2005, anche se già prorogati, fino al termine di cui al comma 2 di questo articolo.

5. Ai nuclei familiari che occupano l'alloggio a canone sostenibile dopo la scadenza del contratto di locazione temporanea o del termine per il rilascio previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge provinciale n. 15 del 2005 eventualmente prorogati, l'ente locale concede, a seguito della fuoriuscita dall'alloggio sociale, il contributo integrativo previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011, in deroga alla sussistenza della condizione di cui al comma 1 del predetto articolo 35 e al requisito della condizione economico-patrimoniale e fermo restando gli altri requisiti e condizioni per la concessione del predetto contributo.

Art. 33.

Modificazioni della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 (Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 2017 è inserita la seguente:

«a-bis) le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro previsto dalla normativa vigente;».

2. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2017 le parole: «delle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a-bis)».

3. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2017 è sostituita dalla seguente:

«f) i rappresentanti dei soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a-bis), attivi a livello provinciale nel settore di distribuzione delle eccedenze;».

4. La rubrica dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 2017 è sostituita dalla seguente: «Contributi per il recupero e la distribuzione delle eccedenze».

5. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 2017 le parole: «alle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a-bis)».

6. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 10 del 2017 le parole: «alle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a-bis)».

7. L'articolo 12 della legge provinciale n. 10 del 2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Informazioni sull'attuazione della legge).
— 1. Ogni quattro anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione esplicativa sull'attuazione di questa legge e sui risultati ottenuti.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può concordare con la Giunta di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione.».

Art. 34.

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), e di disposizioni connesse

1. Nel comma 1-bis dell'articolo 6 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: «, per l'anno 2023,» sono soppresse.



2. Nel comma 1 dell'articolo 8-bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 dopo le parole: «per contrastare il calo demografico» sono inserite le seguenti: «e per favorire l'integrazione sociale e il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo previsti dall'Assemblea generale delle Nazioni unite».

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 8-bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inserite le parole: «In considerazione delle specifiche spese che le famiglie si trovano ad affrontare nei primi tre anni di vita dei figli, a decorrere dal 1° luglio 2023, la Provincia può inoltre incrementare l'assegno di natalità per un importo massimo di 100 euro mensili, graduato in relazione all'ICEF.».

4. Dopo l'articolo 8-bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011, nel capo II, è inserito il seguente:

«Art. 8-ter (Dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani). — 1. Ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2, lettera d), per favorire il processo di indipendenza delle coppie di giovani, di cui almeno uno di età inferiore a quarant'anni, e la realizzazione del loro progetto di vita, la Provincia può, nei limiti delle risorse disponibili:

a) stipulare una convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30.000 euro da estinguere in un periodo massimo di cinque anni;

b) concedere ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare un contributo di 15.000 euro nel caso di nascita del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito previsto dalla lettera a); il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale del prestito. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da parte della Provincia con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale; se, al momento dell'erogazione del contributo, la quota capitale residua del prestito previsto dalla lettera a) è inferiore a 15.000 euro, la differenza è erogata dalla Provincia ai beneficiari anche tramite gli istituti di credito convenzionati;

c) un ulteriore contributo erogato a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito nel caso di nascita del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito di cui alla lettera a).

2. La misura prevista dal comma 1 è applicata anche nel caso di adozione di un figlio di età inferiore ai diciotto anni. In questo caso la deliberazione prevista dal comma 6 individua l'età massima del beneficiario del contributo, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1.

3. Lo schema della convenzione prevista dal comma 1, approvato dalla Giunta provinciale, stabilisce le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Provincia e gli istituti di credito.

4. Per l'accesso alla misura prevista da questo articolo è richiesta la residenza in Provincia di Trento da almeno due anni alla data della domanda nonché il possesso di una situazione economico-patrimoniale pari a quella stabilita per l'accesso all'assegno di natalità previsto dall'articolo 8-bis, comma 3.

5. La concessione dei contributi previsti dal comma 1, lettere b) e c), è subordinata all'attivazione di una forma pensionistica complementare a favore del figlio nato o adottato da avviare entro due mesi dalla data di nascita o adozione.

6. La Giunta provinciale disciplina con propria deliberazione le modalità, i criteri e le condizioni per l'attuazione di questo articolo, definendo in particolare l'entità della forma pensionistica complementare, l'importo minimo da versare sulla forma pensionistica complementare attivata, le incompatibilità con altri interventi previsti dalla normativa provinciale, nonché i casi di decadenza dall'agevolazione.

7. Il comma 5 trova applicazione con riferimento ai figli nati successivamente alla data del 1° gennaio 2024.»

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per i fini di quest'articolo la Provincia svolge le funzioni di ente di certificazione, assicurando la separazione tra le funzioni di certificazione e le funzioni di gestione dei servizi che sono oggetto della certificazione.

2-ter. In attuazione dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 3 agosto 2016, concernente la promozione e diffusione nel mercato pubblico e privato del lavoro della certificazione della qualità dei processi organizzativi inerenti le misure di conciliazione famiglia e lavoro, la Provincia può sottoscrivere accordi di collaborazione con altre regioni o province autonome per la diffusione dello standard "Family Audit" nel proprio territorio, senza oneri a carico della Provincia e dei propri enti strumentali. Negli accordi sono definiti gli obblighi delle parti e gli altri contenuti individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Al termine del processo di certificazione la Provincia rilascia il marchio "Family Audit".»

6. Alla fine del comma 3-bis dell'articolo 19 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inserite le parole: «, assicurando la separazione tra le funzioni di certificazione e le funzioni di gestione dei servizi che sono oggetto della certificazione».

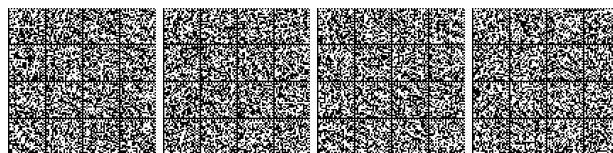
7. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 19 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

«3-quater. Nell'ambito degli accordi di collaborazione con altre Regioni o Province autonome sottoscritti ai sensi dell'articolo 11, comma 2-ter, può essere prevista la diffusione della certificazione territoriale familiare nei rispettivi territori, senza oneri a carico della Provincia e dei propri enti strumentali. Al termine del processo di certificazione, la Provincia rilascia il marchio istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 4.»

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 39-octies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), è inserito il seguente:

«2-bis. La Giunta provinciale può affidare all'agenzia funzioni relative ai processi di certificazione per il rilascio di marchi provinciali.»

9. Con riferimento alla concessione del contributo previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, come modificato dal com-



ma 1 di questo articolo, lo stesso è riconosciuto per l'anno 2023 anche con riguardo ai figli nati entro il 31 dicembre 2022 se la data presunta del parto era prevista successivamente a tale data.

10. Per i fini del comma 1 con la tabella A è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 3 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

11. Per i fini del comma 4, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,6 milioni di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 3 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

12. Per i fini del comma 9 con la tabella A è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie).

Art. 35.

Inserimento dell'articolo 11-bis nella legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)

1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2010 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Gruppo interistituzionale per la protezione delle vittime di violenza ad alto rischio*). — 1. La Provincia, acquisita la disponibilità del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, istituisce un gruppo interistituzionale avente il compito di elaborare piani coordinati di supporto e protezione delle vittime di violenza nei casi ad alto rischio, caratterizzati da grave minaccia o rischio di letalità.

2. Il gruppo interistituzionale è composto da rappresentanti:

- a) del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
- b) della Questura di Trento nelle articolazioni della divisione anticrimine e della squadra mobile;
- c) di altre forze dell'ordine;
- d) dell'ordine degli assistenti sociali della Regione Trentino-Alto Adige;
- e) della struttura provinciale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne;
- f) dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- g) dei soggetti convenzionati per la gestione di centri antiviolenza e case rifugio.

3. Possono essere invitati a partecipare agli incontri del gruppo interistituzionale rappresentanti dei servizi sociali territoriali, di altri enti pubblici e di enti del terzo settore.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia può prevedere la messa a disposizione di personale per lo svolgimento delle attività svolte dal gruppo interistituzionale.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri di nomina e le modalità di funzionamento del gruppo interistituzionale.»

Sezione V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 36.

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e di disposizioni regolamentari connesse

1. All'articolo 1 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) nel comma 2-bis le parole: «il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)».

2. All'articolo 2 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano e interpretano l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in base ai principi del risultato, della reciproca fiducia e dell'accesso al mercato.»;

b) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: «Si applicano inoltre gli altri principi previsti dal codice dei contratti pubblici.»

3. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2,» sono soppresse.

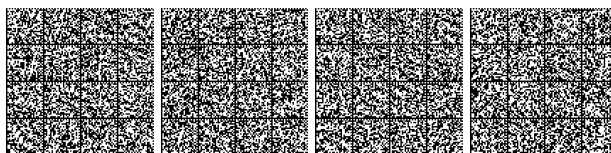
4. All'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: «nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti previsti dalla normativa statale per l'applicazione del codice dei contratti pubblici ai predetti lavori»;

b) il comma 4 è abrogato.

5. All'articolo 5-bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «La contrattazione collettiva provinciale può individuare altre funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai sensi di questo comma.» sono soppresse;



b) nel comma 1-*bis* le parole: «l'importo corrisposto annualmente non può essere superiore al 25 per cento della retribuzione lorda fondamentale» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo corrisposto annualmente, anche da diverse amministrazioni, non può essere superiore alla retribuzione lorda fondamentale»;

c) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Le retribuzioni incentivanti sono riconosciute inoltre ai collaboratori dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, nei casi previsti dalla normativa statale.»

6. Dopo l'articolo 5-*bis* della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

«Art. 5-*ter* (*Responsabile unico del progetto*). —

1. Per ogni contratto pubblico è nominato un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, secondo le modalità e con le funzioni previste dalla normativa statale. Ferma restando l'unicità del RUP, possono essere nominati un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono istituire una struttura di supporto al RUP e destinare risorse finanziarie per l'affidamento degli incarichi di assistenza al RUP secondo quanto previsto dalla normativa statale.»

7. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «Il progetto di lavori prevede la sola suddivisione in lotti su base qualitativa, secondo la disciplina dei lavori sequenziali previsti dall'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.» sono soppresse.

8. All'articolo 10 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8 le parole: «a meno che il responsabile del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «a meno che il responsabile unico del progetto» e le parole: «in tal caso il responsabile del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «in tal caso il responsabile unico del progetto»;

b) i commi 4, 5, 6, 7-*bis* e 8-*bis* sono abrogati.

9. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «responsabile del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile unico del progetto».

10. All'articolo 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto.» sono sostituite dal-

le seguenti: «L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata secondo quanto previsto dalla normativa statale.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

11. All'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento sono disciplinati le modalità di costituzione, tenuta e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo, nonché i criteri di scelta dei soggetti da invitare»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le modalità di tenuta e revisione previste per l'elenco telematico aperto degli operatori economici si applicano, in quanto compatibili, anche al mercato elettronico provinciale.»;

c) il comma 2 è abrogato.

12. All'articolo 19-*ter* della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: «degli inviti» sono soppresse;

b) nel comma 3 le parole: «assicurando comunque che tra gli invitati vi sia anche la presenza di soggetti, ove esistenti, che non sono stati invitati in occasione di affidamenti immediatamente precedenti per la medesima categoria» sono soppresse.

13. Nel comma 6 dell'articolo 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «Il responsabile del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «Il responsabile unico del progetto».

14. Nel comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «la parte III e le disposizioni in materia di partenariato e di finanza di progetto contenute nella parte IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)» sono sostituite dalle seguenti: «il libro IV del decreto legislativo n. 36 del 2023» e le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 36 del 2023».

15. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 dopo le parole: «volte a verificare la correttezza della retribuzione nell'esecuzione dei con-



tratti pubblici» sono inserite le seguenti: «, anche in relazione al costo della manodopera e al contratto collettivo individuato ai sensi dell'articolo 32, comma 1».

16. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 8, 12, 12-*bis*, 13, 15, 16, 18, 19-*bis*, 22, 25-*bis*, 25-*ter*, 26, 27, 29, il comma 2 dell'articolo 31 e i commi 5 e 9 dell'articolo 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016;

b) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 28 febbraio 2017, n. 7-60/Leg (Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari delle commissioni tecniche esterne all'amministrazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario).

17. Fatto salvo quanto previsto dai commi 18 e 19, le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo articolo acquistano efficacia dal 15 settembre 2023 e si applicano con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

18. L'abrogazione dell'articolo 12-*bis* della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 acquista efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

19. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come modificato da questo articolo, con riguardo alla tenuta dell'elenco e ai criteri di selezione degli operatori, continua ad applicarsi la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.

20. Dalla data prevista dal comma 17 sono efficaci le modificazioni e le abrogazioni effettuate dal decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg. (Regolamento concernente «Riordino e semplificazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 e ulteriori modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg), nonché le abrogazioni effettuate dall'articolo 14, commi 4 e 5, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21.

Art. 37.

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e di disposizioni legislative e regolamentari connesse

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «individuate da questo articolo» sono soppresse;

b) le parole: «preliminare, definitiva ed esecutiva» sono soppresse;

c) le parole: «Per gli appalti di lavori d'importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 6, ultimo periodo.» sono soppresse.

2. Nel comma 1-*bis* dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: «20, commi» sono sostituite dalle seguenti: «20, comma».

3. All'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è abrogato;

b) nel comma 2 le parole: «e in base a quanto stabilito dall'articolo 6-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «per i lavori di importo superiore alla soglia prevista dalla normativa statale»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a ciascuna amministrazione aggiudicatrice, per l'inserimento nella programmazione dei lavori pubblici vanno predisposti:

a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, il quadro esigenziale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il documento di indirizzo della progettazione; il documento di fattibilità delle alternative progettuali non è necessario per i lavori di manutenzione ordinaria;

b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione e inferiore alla soglia di rilevanza europea, il quadro esigenziale e il documento di indirizzo della progettazione;

c) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, una valutazione finalizzata ad accertarne la fattibilità tecnico-amministrativa.»;

d) nel comma 4 le parole: «il documento preliminare di progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «i documenti necessari per la programmazione dei lavori di importo pari o superiore a un milione».

4. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

«2. All'osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) gestione del sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici, anche ai fini della trasmissione degli atti e dei dati raccolti alle banche dati nazionali;

b) supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in capo ad esse ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e nella pubblicazione dei dati.»



5. All'articolo 14 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico»;

b) i commi 01, 02, 1, 1-*bis* e 2 sono abrogati;

c) nel comma 3-*bis* le parole: «si applicano gli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le relative disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)» e le parole: «dei predetti articoli» sono soppresse.

6. All'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Progettazione»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola nel progetto di fattibilità tecnico-economica e nel progetto esecutivo, con i contenuti previsti dalla normativa statale e dal regolamento. Il primo livello di progettazione può essere omissso nei casi previsti dalla normativa statale.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La verifica della progettazione è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa statale.»;

d) il comma 3 è abrogato.

7. All'articolo 18 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: «l'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 16, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica»;

b) nel comma 4-*bis* le parole: «gli elaborati grafici e descrittivi previsti dall'articolo 16 o, in alternativa, quelli previsti dall'articolo 17,» sono sostituite dalle seguenti: «gli elaborati grafici e descrittivi che compongono il progetto».

8. All'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: «, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione» sono soppresse;

b) nel comma 3 la parola: «integrati» e le parole: «attestate motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d'intesa con il dirigente generale,» sono soppresse;

c) nel comma 7 le parole: «di cui agli articoli 15, 16 e 17» sono soppresse;

d) nel comma 7-*bis* le parole: «in conformità a quanto stabilito nel regolamento di attuazione» sono soppresse;

e) i commi 4, 5, 5-*bis* e 12-*bis* sono abrogati.

9. All'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le cifre: «, 4, 5, 7» sono sostituite dalla seguente: «e 7»;

b) i commi 5, 6 e 6-*bis* sono abrogati.

10. All'articolo 23-*bis* della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le coperture assicurative di cui si deve dotare l'esecutore dei lavori sono disciplinate dalla normativa statale.»;

b) i commi 3, 5 e 5-*bis* sono abrogati.

11. All'articolo 25 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «per i lavori d'importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.» sono sostituite dalle seguenti: «per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa statale.»;

b) nel comma 2 le parole: «dal dirigente del servizio competente per materia» sono sostituite dalle seguenti: «dal responsabile unico del progetto».

12. All'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5-*bis* le parole: «In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'articolo 58.29.» sono soppresse;

b) i commi 1, 5-*bis* 1, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies*, 5-*sexies* e 5-*septies* sono abrogati.

13. All'articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'inizio del comma 1 sono inserite le parole: «L'approvazione del progetto presuppone l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di rito.»;

b) nel comma 2 le parole: «dei progetti definitivi» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti di fattibilità tecnico-economica»;

c) nel comma 2-*bis* le parole: «, con un progetto almeno definitivo,» e le parole: «La conferenza di servizi, se valuta un progetto preliminare, specifica quali sono le condizioni per ottenere sui successivi gradi di progettazione i pareri, le autorizzazioni, le intese, i concerti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente.» sono soppresse.

14. Dopo il comma 1 dell'articolo 46-*bis* della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I documenti di gara possono prevedere un incremento dell'anticipazione del prezzo entro il limite previsto dalla normativa statale.»

15. L'articolo 47-*bis* della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 47-*bis* (Indennizzi). — 1. Questo articolo disciplina la possibilità di riconoscere indennizzi volti a ridurre le perdite economiche derivanti dalla chiusura parziale o totale di strade o piazze a causa dell'apertura di cantieri per l'esecuzione di opere pubbliche.

2. Gli indennizzi spettano ai titolari di imprese che hanno subito perdite significative, in termini di minori entrate o maggiori spese, per effetto della chiusura al traf-



fico veicolare o anche solo pedonale della strada o della piazza costituenti l'accesso principale all'esercizio, per un periodo di tempo prolungato.

3. L'indennizzo è concesso nella misura massima del 70 per cento della perdita riconosciuta. Per la copertura di tali oneri si procede a carico del quadro di spesa dell'opera o facendo ricorso ad un fondo istituito nell'ambito dello strumento di pianificazione. Al fine della liquidazione dell'indennizzo il richiedente deve fornire prova dell'effettiva perdita subita.

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, prevedendo fra l'altro:

a) i casi e le condizioni di applicazione di questo articolo, anche in relazione alla significatività delle perdite subite e, ove necessario, alla durata o alle caratteristiche della chiusura;

b) le esatte modalità per l'accertamento e la quantificazione della perdita;

c) le percentuali ed i criteri per l'erogazione degli indennizzi;

d) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di indennizzo.

5. La deliberazione può prevedere anche, per casi determinati, la corresponsione di un indennizzo in misura forfetaria.

6. Questo articolo trova applicazione con riferimento alle perdite subite a decorrere dal 1° gennaio 2023. La deliberazione prevista dal comma 4 può dettare disposizioni transitorie di carattere speciale, anche in relazione alla modalità di quantificazione dell'indennizzo per le chiusure verificatesi prima della data di entrata in vigore di questo comma, quando alla medesima data la chiusura è già cessata. In prima applicazione di questo articolo, nel caso non siano più disponibili somme nell'ambito del quadro finanziario dell'opera l'indennizzo è finanziato a valere su uno specifico fondo costituito con una dotazione di 300.000 euro sull'anno 2023 e di 300.000 euro sull'anno 2024.

7. L'indennizzo previsto da questo articolo è concesso ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*).».

16. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea dopo le parole: «il parere tecnico-amministrativo ed economico» sono inserite le seguenti: «, nei casi previsti dall'articolo 55,»;

b) nella lettera a) le parole: «ai progetti preliminari da porre a base di gara, ai progetti definitivi, esecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «ai progetti di fattibilità tecnico-economica, ai progetti esecutivi»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) qualora si tratti di lavori d'importo superiore alla soglia di rilevanza europea eseguiti dalla Provincia o con contributo provinciale, al ricorso alla procedura negoziata»;

17. All'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) del comma 2 le parole: «per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «per progetti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici e per le relative varianti»;

b) nella lettera b) del comma 2 le parole: «per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «per progetti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici e per le relative varianti»;

c) alla fine della lettera d-ter) del comma 2 sono inserite le parole: «o, se richiesto dalla struttura provinciale competente in materia di infrastrutture, su questioni di particolare rilievo»;

d) nel comma 4-bis le parole: «Al di fuori di questi casi il parere è reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione.» sono soppresse;

e) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

18. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) le parole: «varianti progettuali previste dall'articolo 51, comma 5, nonché» sono soppresse;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 120, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 non superi il 5 per cento dell'importo originario di contratto»;

c) nella lettera c) le parole: «nel rispetto di progetti definitivi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di progetti di fattibilità tecnico-economica» e le parole: «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnico-economica»;

d) nella lettera e) la parola: «consuntivo» è sostituita dalla seguente: «consultivo»;

e) le lettere a) e f) sono abrogate.

19. Nel comma 1 dell'articolo 58.15 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: «È fatto salvo quanto previsto dal comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti da questo capo.» sono soppresse.

20. All'articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 1, 5, 11 e 12 le parole: «progetto definitivo» sono sostituite dalla seguente: «progetto»;

b) nel comma 1-bis le parole: «dei progetti di livello inferiore al definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti di fattibilità tecnico-economica»;

c) il comma 1-quater è abrogato;



d) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, la conferenza di servizi decisoria è svolta di norma in forma semplificata e l'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.»

21. All'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5 le parole: «del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «del progetto»;

b) nel comma 5-*bis* le parole: «di livello inferiore al definitivo» sono soppresse;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Questo articolo, ad eccezione del tentativo di conciliazione previsto dal comma 3, si applica anche ai fini dell'approvazione con efficacia di variante agli strumenti di pianificazione territoriale adottati dagli enti parco, intendendosi sostituiti al comune e agli organi comunali l'ente parco interessato e i relativi organi competenti. Resta fermo il rispetto delle norme di conservazione della natura derivanti dalla zonizzazione disposta dal piano del parco in base al diverso grado di protezione.»

22. All'articolo 6 della legge provinciale n. 13 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) nel comma 3 la parola: «definitivo» e le parole: «, e si svolge sulla base del progetto preliminare o, se previsto, dalla legge provinciale sui lavori pubblici, del documento preliminare di progettazione di cui all'articolo 14, comma 01, della legge provinciale sui lavori pubblici» sono soppresse.

23. All'articolo 5 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «il progetto preliminare,» sono soppresse;

b) nel comma 2 le parole: «I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, relativi» sono sostituite dalle seguenti: «La documentazione, relativa» e le parole: «sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicata»;

c) nel comma 4 le parole: «del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «della documentazione»;

d) nel comma 5 le parole: «del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «della documentazione».

24. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) le parole: «del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «del progetto da allegare alla domanda di PAUP»;

b) nella lettera d) le parole: «del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti «del progetto».

25. All'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) del comma 1 le parole: «progetto definitivo» sono sostituite dalla seguente: «progetto»;

b) nella lettera f) del comma 1 le parole: «della concertazione eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 6-*bis* della legge provinciale sui lavori pubblici 1993» sono sostituite dalle seguenti: «della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)»;

c) nel comma 2 le parole: «Se le norme di settore richiedono un livello progettuale superiore al progetto definitivo, il proponente può allegarlo alla domanda di PAUP.» sono soppresse.

26. Nel comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Qualora sia indetta la conferenza pubblica di informazione con riferimento alle opere sottoposte alla fase di concertazione prevista dall'articolo 6-*bis* della legge provinciale sui lavori pubblici, la predetta conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di indizione del dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, la relativa fase di partecipazione pubblica».

27. Nel comma 8 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «l'aggiornamento del progetto definitivo oppure il livello progettuale superiore, quando questi sono necessari» sono sostituite dalle seguenti: «l'aggiornamento del progetto, quando questo è necessario».

28. Nel comma 6 dell'articolo 13-*quinquies* della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «progetto definitivo» sono sostituite dalla seguente: «progetto».

29. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993), è sostituito dal seguente:

«1. Il procedimento espropriativo è avviato a seguito del deposito della domanda di avvio del procedimento presso il comune nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare, previo finanziamento dell'opera pubblica da realizzare e della spesa presunta per l'espropriazione. La domanda è corredata dalla documentazione individuata con deliberazione della Giunta provinciale.»

30. Nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici), le parole: «e previdenziali» sono soppresse.

31. Nel comma 1 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-*bis*,» sono soppresse.



32. All'articolo 63-*bis* del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: «Valutazione delle offerte anomale mediante» sono soppresse;

b) nel comma 2 le parole: «e fino alla soglia di rilevanza europea, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari» sono soppresse;

c) i commi 1, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

33. Nel comma 1 dell'articolo 213 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: «, come definito dall'articolo 17 della legge e da questo regolamento. Nella definizione delle prescrizioni tecniche, delle voci e dei prezzi del progetto si applicano gli articoli 12 e 13 della legge e l'articolo 9, comma 5» sono soppresse.

34. Nel comma 1 dell'articolo 214 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: «, è ammesso nella misura consentita dall'articolo 26, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016» sono soppresse.

35. Nel comma 3 dell'articolo 217 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: «dell'articolo 1, comma 6 della legge, in materia di opere a scomputo e» sono soppresse.

36. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 6, 6-*bis* e 7-*bis* dell'articolo 1, gli articoli 1-*ter*, 3-*bis* e 6-*bis*, il comma 3-*ter* dell'articolo 7, l'articolo 9, il comma 6-*ter* dell'articolo 13, gli articoli 15, 16, 21-*bis*, 27-*bis*, 28, 33, 33.1, 34, 36, 37, 40-*bis* e 42, i commi da 1 a 10 dell'articolo 43, l'articolo 46, il secondo e terzo periodo del comma 1 e i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 46-*ter*, gli articoli 51, 58.12, 58.14, 58.14.1, i commi 2 e 3 dell'articolo 58.15, gli articoli 58.17, 58.19, 58.20, 58.22 e 58.29 e l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 58.30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;

b) le lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013;

c) l'articolo 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1;

d) gli articoli 4, 5, 8, i commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 9, gli articoli 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24-*bis*, 25, 25-*bis*, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 54, 64, 95, 96, 98, 207, 208 e 210 e gli allegati A, B, C, D, E, G, H e N-*bis* del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012.

37. Fatto salvo quanto previsto dai commi 38, 39 e 40 e dall'articolo 36, comma 19, le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo articolo acquistano efficacia dal 15 settembre 2023 e si applicano con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

38. I contenuti dei progetti elaborati secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge sono adeguati a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della leg-

ge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato da questo articolo, ad eccezione dei casi in cui, alla data prevista dal comma 37, la progettazione di livello definitivo o esecutivo è già stata approvata o alla medesima data sono già stati acquisiti tutti i pareri necessari per la sua approvazione. In quest'ultimo caso i progetti così redatti possono essere posti a base di gara anche in caso di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione.

39. Fino alla messa a disposizione da parte della Provincia delle amministrazioni aggiudicatrici della piattaforma telematica per la tenuta della contabilità dei lavori mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.

40. Fino all'adeguamento delle linee guida previste dall'articolo 19-*ter* della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per la rotazione negli affidamenti di contratti di lavori pubblici continua a trovare applicazione la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.

41. Per i fini dell'articolo 47-*bis* della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 introdotto con il comma 15 di questo articolo, con il presente assestamento lo stanziamento di bilancio della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva) è integrato di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Art. 38.

Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), e di disposizioni regolamentari connesse

1. Il titolo della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è sostituito dal seguente: «Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento».

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è sostituito dal seguente:

«1. Le norme del presente capo dettano disposizioni organizzative per l'attività contrattuale della Provincia autonoma di Trento. Ai contratti di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture si applica la normativa di settore.».

3. All'articolo 36-*ter* 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente:

a) all'affidamento di contratti di forniture e servizi, anche mediante concessione, di importo non superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto;

b) all'affidamento di contratti di lavori d'importo inferiore a 500.000 euro;

c) all'affidamento di contratti di servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia di rilevanza europea nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordi-



naria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;

d) ad effettuare ordini di qualunque importo mediante adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

e) all'esecuzione di contratti sottoscritti in esito alle procedure di cui alle lettere a), b), c) e d).».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, le stazioni appaltanti per svolgere le procedure e per eseguire i contratti di lavori, servizi e forniture devono possedere idonea qualificazione; le stazioni appaltanti non qualificate affidano i contratti ricorrendo all'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, alle centrali di committenza o alle stazioni appaltanti qualificate.»;

c) i commi 2-ter, 2-quater, 7 e 8 sono abrogati.

4. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente «Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento»), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «Ove la predisposizione del catalogo sia avvenuta tramite invito della Provincia, questa può effettuare acquisti di beni e servizi dal mercato elettronico unicamente fino all'importo di cui all'art. 21, comma 2, lett. h), della legge.» sono soppresse;

b) nel comma 3 le parole: «in conformità al precedente art. 29» sono soppresse.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1-bis dell'articolo 39-ter della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

b) il n. 13 dell'allegato A della legge provinciale n. 16 del 2008;

c) il comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

6. Le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo articolo acquistano efficacia dal 15 settembre 2023 e si applicano con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Art. 39.

Modificazioni dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6

1. Nel comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023 e 2024».

2. I commi 2 e 4 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 non si applicano ai contratti i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere di invito sono inviate a partire dal 15 settembre 2023.

3. Per i fini di questo articolo, con il presente assestamento lo stanziamento di bilancio della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva) è integrato per 10 milioni di euro per l'anno 2024 e con la tabella A è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Sezione VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT, TURISMO, AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO

Art. 40.

Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 2021 è sostituita dalla seguente: «Coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026».

2. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 2021 le parole: «coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026».

3. Nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge provinciale n. 8 del 2021 le parole: «coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026».

4. Dopo l'articolo 4-ter della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

«Art. 4-quater (Misure di sostegno straordinario ai comuni per i giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026). — 1. La Provincia è autorizzata a stipulare accordi per individuare le misure di sostegno ai comuni per far fronte agli oneri derivanti dall'utilizzo degli impianti e delle aree pubbliche da parte della fondazione Milano Cortina 2026 e agli eventuali effetti negativi sul bilancio comunale causati dallo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026.».

5. Dopo l'articolo 4-quater della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

«Art. 4-quinquies (Candidatura della Provincia autonoma di Trento all'organizzazione della V edizione dei giochi olimpici giovanili invernali 2028). — 1. La Pro-



vincia riconosce l'importanza di ispirare i giovani a partecipare allo sport e incoraggiarli ad adottare e vivere i valori olimpici.

2. Per i fini del comma 1 e in continuità con il percorso avviato per le olimpiadi e paralimpiadi invernali 2026, la Provincia è autorizzata a promuovere, anche in concorso con altri enti territoriali e con il comitato olimpico nazionale italiano, la candidatura ad ospitare la V edizione dei giochi olimpici giovanili invernali 2028.

3. La Giunta provinciale individua le azioni di coordinamento istituzionale e di raccordo organizzativo con il sistema pubblico, anche affidando compiti e attività alla società di cui all'articolo 14 della legge sulla promozione turistica 2020.».

6. Per i fini dell'articolo 4-*quater* della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto con il comma 4 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

7. Per i fini dell'articolo 4-*quinqües* della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto con il comma 5 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

Art. 41.

Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Dopo l'articolo 17-*bis* della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

«Art. 17-*ter* (Promozione di percorsi formativi destinati agli atleti). — 1. La Provincia promuove la realizzazione di percorsi di formazione specificatamente destinati agli atleti attraverso la concessione per l'anno 2023 di contributi a soggetti che presentano progetti rivolti alla generalità degli atleti o ad atleti di almeno tre discipline sportive, riguardanti la formazione in materia previdenziale e fiscale, l'apprendimento delle lingue, l'utilizzo degli strumenti di comunicazione o altri ambiti formativi pertinenti l'attività sportiva.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i requisiti necessari per la presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti medesimi, le modalità di coinvolgimento del comitato provinciale di Trento del CONI o del CIP e ogni altro elemento necessario all'attuazione di questo articolo.».

2. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale sullo sport 2016, nel capo III, è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis* (Premio allo sportivo dell'anno per i diritti civili e l'ambiente). — 1. La Provincia può patrocinare l'assegnazione di un premio da parte di enti senza scopo di lucro riconosciuti a livello nazionale o internazionale ad un atleta o a una squadra che si sono distinti per il proprio impegno nell'ambito della difesa dei diritti

civili o della tutela dell'ambiente, anche mediante il riconoscimento di un contributo ai predetti enti secondo i criteri dettati con deliberazione della Giunta provinciale.».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La Giunta provinciale, sulla base di modalità e criteri adottati con proprio provvedimento, è autorizzata a concedere per l'anno 2023 ad associazioni ed enti sportivi contributi in conto capitale, in misura non superiore all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la ristrutturazione, il miglioramento e l'ampliamento di piste ciclabili esistenti nell'ambito di impianti sportivi di carattere locale, da destinare alla pratica sportiva giovanile del ciclismo.».

4. Per i fini dell'articolo 17-*ter* della legge provinciale sullo sport 2016, così come introdotto dal comma 1 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 150.000 euro nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

5. Per i fini dell'articolo 21-*bis* della legge provinciale dello sport 2016, così come introdotto dal comma 2 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 20.000 euro nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero). Per gli anni successivi alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

6. Per i fini del comma 2-*bis* dell'articolo 33 della legge provinciale sullo sport 2016, così come introdotto dal comma 3 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 300.000 euro nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

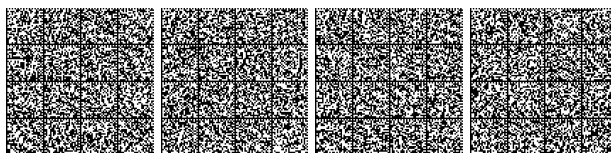
Art. 42.

Modificazioni dell'articolo 30-ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

1. Nel comma 1-*quater* dell'articolo 30-*ter* della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».

2. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 30-*ter* della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito il seguente:

«1-*quinqües*. Per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici in quota, la Provincia può concedere ai proprietari e ai gestori dei rifugi alpini contributi per investimenti fissi finalizzati a realizzare, integrare o migliorare opere infrastrutturali di approvvigionamento idrico a servizio dei rifugi alpini. I contributi sono concessi, in conto capitale in misura pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono concessi, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*). La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le condizioni di accesso al contributo, i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma.».



3. Per i fini del comma 1-*quater* dell'articolo 30-*ter* della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 modificato dal comma 1 di questo articolo con la tabella A per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 200.000 euro nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

4. Per i fini del comma 1-*quinquies* dell'articolo 30-*ter* della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993, introdotto con il comma 2 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

Art. 43.

Misure straordinarie a sostegno del settore termale trentino

1. Per concorrere al sostegno degli operatori economici del settore termale, oltre alle misure stabilite dalla disciplina statale, la Provincia può riconoscere un contributo a fondo perduto a favore delle aziende termali, come definite dalla legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica), in possesso di accreditamento istituzionale rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente «Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della l.p. 3 febbraio 1998, n. 3»).

2. Il contributo a fondo perduto spetta a ristoro delle maggiori spese sostenute nell'anno 2022, per effetto dell'aumento dei costi energetici.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile con il limite massimo di 150.000 euro per azienda termale. Il contributo sommato ad altre forme di agevolazioni concesse per l'analogo fine di contrasto all'incremento dei costi energetici non può essere superiore all'importo della spesa ammissibile. Nel caso in cui la somma complessiva dei contributi risulti superiore alla spesa ammissibile, il contributo concesso ai sensi del presente articolo viene ridotto fino a detto limite.

4. Fatta salva l'applicazione di un regolamento dell'Unione europea che consenta l'esenzione dall'obbligo di notificazione, qualora si configurino come aiuti di Stato, i contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della comunicazione 2023/C 101/03 della Commissione europea del 17 marzo 2023 (Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina - sezione 2.1 Aiuti di importo limitato). In tal caso quanto disposto da quest'articolo ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, i termini e le modalità di richiesta del contributo, la tipologia di costi energetici che concorrono al calcolo delle agevolazioni, le modalità di cumulo con altre agevolazioni previste da altre leggi provinciali, regionali o statali e la possibilità della loro rideterminazione in relazione alle risorse stanziare per questa misura e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di questo articolo.

6. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 360.000 euro nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

Art. 44.

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. Dopo il comma 1-*septies* dell'articolo 15-*ter* della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«1-*octies*. I contributi previsti dal comma 1-*sexies* possono essere concessi nell'ambito di procedure di tipo negoziale a fronte dell'assunzione di specifici impegni da parte dei beneficiari, per il raggiungimento di obiettivi di sicurezza, innovazione, qualità o sostenibilità del sistema agricolo e agroalimentare, anche finalizzati alla valorizzazione del ruolo sociale e culturale dell'agricoltura. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«2. Entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio, gli aiuti possono consistere in contributi in conto capitale o in contributi in conto interessi.».

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 55-*bis* della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Fermo restando l'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo n. 19 del 2021, ove prevista, nei casi in cui sia accertata la violazione di misure fitosanitarie disposte ai sensi del presente articolo, il servizio fitosanitario provinciale può disporre l'esecuzione coattiva delle misure violate, anche nel caso di terreni abbandonati o incolti, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

6-*ter*. In caso di accertamento della violazione di misure fitosanitarie, a carico del trasgressore è disposta la sospensione dell'erogazione di ogni forma di agevolazione in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all'avvenuta attuazione della misura fitosanitaria violata. Se la misura fitosanitaria violata è attuata in via sostitutiva ai sensi di quanto previsto dal comma 6-*bis*, la sospensione dell'erogazione di cui al precedente periodo è disposta fino all'avvenuto recupero, a carico del trasgressore, delle spese sostenute dalla Provincia per l'esecuzione coattiva.

6-*quater*. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere dettate disposizioni per l'attuazione dei commi 6-*bis* e 6-*ter*».



4. L'articolo 55-bis, commi 6-bis e 6-ter, della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come modificato dal comma 3, si applica anche alle violazioni già accertate alla data di entrata in vigore di questa legge.

5. Per i fini del comma 6-bis dell'articolo 55-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003, introdotto con il comma 3 di questo articolo, con la tabella A per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 50.000 euro nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

Art. 45.

Integrazione dell'articolo 33-bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33-bis della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:

«1-bis. Il materiale indicato al comma 1, lettera a), ricomprende anche dispositivi funzionali alla videosorveglianza.».

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione).

Art. 46.

Inserimento dell'articolo 5-bis nella legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)

1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale n. 9 del 2007, nel capo II, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Piano irriguo provinciale). — 1. Le finalità di questa legge e, in particolare, lo sviluppo, il potenziamento e l'efficientamento dell'agrosistema irriguo provinciale, si realizzano sulla base del piano irriguo provinciale.

2. Il piano previsto dal comma 1, individua e pianifica le iniziative e gli interventi di sistema necessari, a livello di ambito omogeneo, per garantire i fabbisogni delle colture, anche in periodi siccitosi e di scarsità della risorsa idrica, tenuto comunque conto delle esigenze ambientali, paesaggistiche e, in genere, legate all'uso plurimo della risorsa acqua. Il piano, in particolare:

a) effettua una ricognizione dello stato dell'agrosistema irriguo provinciale;

b) individua le esigenze irrigue connesse alle coltivazioni agricole;

c) definisce gli obiettivi in termini di sviluppo, potenziamento ed efficientamento dell'agrosistema irriguo provinciale che considerano, in particolare, i livelli

di risparmio e l'uso efficiente, plurimo e sostenibile della risorsa idrica, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie;

d) individua le iniziative e i possibili interventi per conseguire gli obiettivi definiti, nonché le relative priorità.

3. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, la Giunta provinciale, su richiesta dei soggetti interessati, può dichiarare la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei progetti concernenti la realizzazione e l'esercizio di derivazioni a scopo irriguo.

4. Per la predisposizione e l'attuazione del piano, può essere previsto il ricorso a forme di collaborazione e consultazione ovvero ad accordi, protocolli di intesa o convenzioni con soggetti, anche privati, o autorità del sistema pubblico provinciale, di altre regioni o dello Stato, che possono prevedere procedure di condivisione e di scambio di documenti e informazioni. Per l'attuazione del piano la Provincia può inoltre intervenire con misure agevolative, previste dalle leggi provinciali di settore, anche attuate o integrate con altre misure agevolative a carattere statale o dell'Unione europea.

5. Il piano è approvato con deliberazione della Giunta provinciale ed è formulato in conformità agli indirizzi della strategia provinciale e agli altri strumenti di pianificazione territoriale provinciali. Il piano ha durata decennale ed è aggiornato periodicamente con le modalità stabilite da questo comma.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti criteri e modalità per la gestione del piano previsto da quest'articolo e ogni altro aspetto necessario per la sua attuazione.».

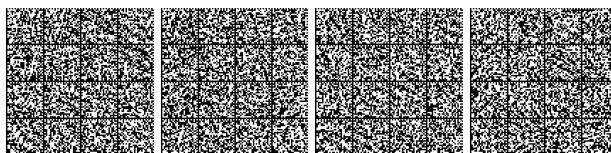
Art. 47.

Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 13 del 2010 è inserito il seguente:

«6-bis. La Provincia promuove la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare su base provinciale, quali strumenti elettronici, ad adesione volontaria, di compensazione per lo scambio di beni e servizi che operano nel rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.».

2. Per i fini del comma 6-bis dell'articolo 10 della legge provinciale n. 13 del 2010, introdotto da questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2023 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali). Per gli anni successivi, alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.



Art. 48.

Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «e 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».

Art. 49.

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 12 del 2022 le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».

2. Nel comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 12 del 2022 le parole: «Dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2025».

Sezione VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI, TERRITORIO,
FORESTE E PROTEZIONE CIVILE

Art. 50.

Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è inserito il seguente:

«7.1. Il riferimento alle procedure ad evidenza pubblica di cui alla lettera a) del comma 7 si intende riferito anche alle procedure di partenariato pubblico privato contrattuale.».

Art. 51.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino), e di disposizioni connesse

1. Alla fine del comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: «, e successivamente prorogate, salva diversa volontà dei comuni o delle comunità interessate, fino alla revisione delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa previste dalla legge provinciale n. 15 del 2005 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

«c) gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensiva delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal comma 5.»

3. Il comma 5 dell'articolo 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata.».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi tre mesi è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio.

5-ter. Nella prima fase di operatività, della durata di cinque anni, l'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani esegue una ricognizione dell'impiantistica intermedia e finale di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani, compresa l'impiantistica di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici di riferimento, e avvia la realizzazione delle infrastrutture necessarie per garantire la fornitura del servizio. Nella predetta fase l'ente di governo dell'ambito acquisisce inoltre dagli enti partecipanti tutti gli elementi utili a effettuare un'analisi del fabbisogno relativo al servizio e delle caratteristiche dei sistemi di raccolta, e nello specifico in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da gestire, degli obiettivi di recupero e della raccolta differenziata, sia per l'ambito territoriale ottimale nel suo complesso sia per le varie aree. In seguito all'analisi dei predetti elementi, l'ente di governo dell'ambito provvede allo svolgimento



del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e, a tal fine, subentra in tutti i rapporti in essere per la fornitura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.»

5. Nel comma 7 dell'articolo 13-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2025».

6. Nel comma 7-*bis* dell'articolo 13-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2025» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

7. Nel comma 5-*bis* dell'articolo 102-*quinquies* del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41 Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), le parole: «Per queste finalità, inoltre, la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può assumere fasi o attività inerenti il ciclo dei rifiuti.» sono sostituite dalle seguenti: «Per queste finalità, inoltre, la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può svolgere attività inerenti il ciclo dei rifiuti.»

Art. 52.

Modificazioni dell'articolo 15 (Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1

1. Nella rubrica dell'articolo 15 della legge provinciale n. 1 del 1996 le parole: «impianti di smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di smaltimento e di recupero».

2. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 1 del 1996 le parole: «impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previsto dall'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)».

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 1 del 1996 sono inserite le parole: «Le somme introitate dai comuni ai sensi del presente comma sono destinate a iniziative o a interventi migliorativi a livello ambientale.»

4. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 1 del 1996 le parole: «impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di cui al comma 1».

Art. 53.

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

1. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è abrogato.

2. Nel comma 7 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole: «La deliberazione individua anche i criteri e le modalità per la presentazione delle domande relative al piano di cui al comma 6.» sono soppresse.

Art. 54.

Integrazione dell'articolo 17.5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 17.5 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente:

«1-*ter*. I commi 1 e 1-*bis* cessano di trovare applicazione in presenza di una normativa statale quadro in materia di riassegnazione delle concessioni di derivazioni d'acqua di potenza media annua fino a 3000 kW o comunque di una normativa statale applicabile a tali riassegnazioni, che individua termini per la riassegnazione più ampi di quelli definiti da questo articolo. Trovano in ogni caso applicazione in luogo delle disposizioni recate da questo capo, le disposizioni statali di maggior favore relative alla disciplina dell'autoconsumo o della riassegnazione delle concessioni agli enti territoriali o concessionari pubblici. Con deliberazione della Giunta provinciale sono dettate le disposizioni attuative di questo comma, se necessarie.»

Art. 55.

Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Misure di semplificazione dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazione e la radiodiffusione e disposizioni sulla localizzazione di impianti di radiodiffusione)

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 2-*sexies* della legge provinciale n. 9 del 1997 sono inserite le parole: «, nonché per la riduzione degli oneri per l'installazione e la modifica degli impianti».

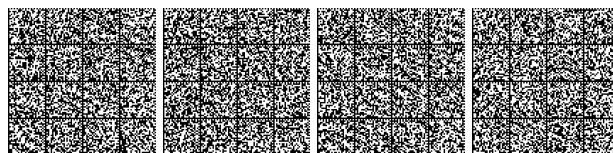
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 2-*sexies* della legge provinciale n. 9 del 1997 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Per l'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione e radiodiffusione su aree pubbliche è dovuto esclusivamente il canone per l'occupazione determinato secondo quanto previsto dalla normativa statale.»

3. Nel comma 5 dell'articolo 2-*septies* della legge provinciale n. 9 del 1997 le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».

4. Le modificazioni effettuate da questo articolo si applicano con riguardo alle procedure avviate dopo la data di entrata in vigore di questa legge; le modificazioni effettuate dal comma 1 si applicano anche con riguardo alle procedure in corso alla medesima data.

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.



Art. 56.

Modificazioni dell'articolo 98-bis della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. L'articolo 98-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:

«a-bis) i comuni catastali all'interno dei quali sono sospesi, limitatamente ai boschi a composizione prevalente di abete rosso non ancora direttamente interessati dall'epidemia, i tagli ordinari subordinati a SCIA e le autorizzazioni al taglio ai sensi dell'articolo 98, diversi da quelli necessari per gli interventi selvicolturali oggetto del piano;»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La Provincia rivaluta periodicamente i contenuti del piano previsto dal comma 1, in ragione dello sviluppo dell'epidemia di bostrico, aggiornando anche l'elenco dei comuni catastali individuati secondo quanto previsto dalle lettere a) e a-bis) del comma 2, individuando la durata della sospensione comunque non superiore a due anni, rinnovabile per una sola volta. Quando un comune non è più compreso tra quelli censiti ai sensi della citata lettera a-bis) del comma 2, la sospensione prevista dal comma 2 cessa di avere efficacia e la Provincia verifica la persistenza delle condizioni che avevano consentito l'autorizzazione al taglio originaria o la presentazione della SCIA e adotta i conseguenti provvedimenti. Il piano può individuare i comuni catastali in cui la sospensione si applica anche alle SCIA già presentate e alle autorizzazioni già rilasciate alla data di approvazione dell'aggiornamento del piano, quando il taglio non è già stato eseguito in tutto o in parte.

2-ter. La sospensione dei tagli prevista dal comma 2-bis può rappresentare una circostanza imprevedibile idonea a giustificare la variazione della durata del contratto già stipulato da parte dell'amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di contratti pubblici.».

2. Al comma 3 dell'articolo 98-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) le parole: «entro il limite del 20 per cento del volume autorizzato e comunque in misura non superiore a sessanta metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «o nuova SCIA entro il limite del 50 per cento del volume autorizzato»; alla fine sono inserite le parole: «. In tali casi, laddove sia stato stipulato un contratto di vendita di lotti di legname da parte di un'amministrazione pubblica, l'importo del contratto può essere variato nei limiti di quanto consentito dalla disciplina in materia di contratti pubblici»;

b) nella lettera d) le parole: «e, allo scopo di evitare il diffondersi dell'infestazione o un'eccessiva scopertura del suolo dovuta alla combinazione dei tagli ordinari con i tagli per la lotta fitosanitaria, può vietare i tagli ordinari

subordinati a SCIA, nei boschi a composizione prevalente di abete rosso circostanti le aree infestate e non ancora direttamente interessate dall'epidemia» sono soppresse;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i rimboschimenti delle superfici scoperte a seguito della tempesta Vaia e dell'epidemia di bostrico e coerenti con le indicazioni del piano, non richiedono l'autorizzazione prevista dall'articolo 23 e sono comunicati da parte del soggetto proprietario alla struttura provinciale competente in materia di foreste ai fini dell'aggiornamento del piano dei ripristini entro la fine dell'anno solare nel corso del quale sono stati realizzati;»;

d) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere necessarie all'attuazione degli interventi selvicolturali previsti dal piano di cui al comma 1, sono ridotti della metà i termini procedurali previsti:

1) dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015 con riferimento all'autorizzazione paesaggistica e al rilascio del titolo edilizio, se necessari;

2) dall'articolo 16, con riferimento all'autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico;

3) dagli articoli 7 e 8 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 con riferimento alle autorizzazioni e alle deroghe in materia di polizia idraulica;»;

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La Provincia può provvedere in luogo dei proprietari alle attività urgenti di carattere selvicolturale individuate dal piano previsto al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia.

3-ter. Alle previsioni del piano previste dal comma 2, lettere a) e a-bis), e agli interventi selvicolturali che ne danno attuazione si applicano le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

3-quater. Per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere necessarie all'attuazione degli interventi selvicolturali previsti dal piano di cui al comma 1, trova applicazione quanto previsto all'articolo 1, commi 852, 853 e 854, della legge n. 234 del 2021, intendendosi i rinvii ivi contenuti agli articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), da riferirsi ai corrispondenti articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), così come recepiti o applicabili nell'ambito della normativa provinciale.

3-quinquies. La struttura provinciale competente in materia di foreste fornisce gratuitamente, ai sensi dell'articolo 60 di questa legge, assistenza tecnica ai proprietari e gestori di boschi colpiti dall'epidemia di bostrico aggiornando tempestivamente, in funzione delle aste di vendita dei lotti, i valori di macchiatico indicati nei progetti di taglio.».



Art. 57.

Integrazioni della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento)

1. Nel comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 9 del 2011 dopo le parole: «sistema di allerta provinciale ai fini di protezione civile» sono inserite le seguenti: «; in caso di incendio boschivo complesso o di interfaccia urbano-rurale, nei quali è necessario un intervento della flotta aerea nazionale o di altra flotta diversa da quella provinciale, interviene anche un direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) iscritto all'apposito registro provinciale».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 61 della legge provinciale n. 9 del 2011 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In caso di estinzione o di scioglimento di un corpo volontario, nonché in caso di accorpamento di due o più corpi, il patrimonio residuo proprio del corpo è devoluto al comune di appartenenza, che lo destina all'assolvimento delle funzioni in materia di servizi antincendio previste dalla normativa vigente.

3-ter. Se un corpo volontario iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore è cancellato dallo stesso ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), ma continua a operare, l'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui il corpo è stato iscritto nel registro è devoluto al comune di appartenenza, che lo destina all'assolvimento delle funzioni in materia di servizi antincendio previste dalla normativa vigente.

3-quater. In caso di estinzione o scioglimento di una unione distrettuale, il patrimonio residuo proprio dell'unione è devoluto a Cassa provinciale antincendi, che lo destina al fine di garantire l'espletamento del servizio antincendi sul territorio distrettuale dell'unione estinta o sciolta.

3-quinquies. Se una unione distrettuale iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore è cancellata dallo stesso ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 117 del 2017 ma continua a operare, l'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'unione è stata iscritta nel registro è devoluto a Cassa provinciale antincendi, che lo destina al fine di garantire l'espletamento del servizio antincendi sul territorio distrettuale dell'unione cancellata dal suddetto registro.».

Art. 58.

Interventi per la riqualificazione ambientale del versante nord della Marmolada

1. In considerazione del valore ambientale del ghiacciaio della Marmolada quale patrimonio mondiale UNESCO nonché zona della rete ecologica europea

«Natura 2000», della necessità di assicurare l'integrità ambientale alla luce del progressivo arretramento e delle sfavorevoli condizioni climatiche e di garantire l'incolumità delle persone a seguito del crollo del seracco del ghiacciaio di Punta Rocca verificatosi il 3 luglio 2022, la Provincia modifica il programma degli interventi di manutenzione e razionalizzazione degli impianti e delle strutture esistenti, legati alla pratica dello sci, e degli interventi di valorizzazione ambientale e culturale, anche a fini turistici, relativo al ghiacciaio della Marmolada, approvato ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Norme di attuazione del PUP). Per le medesime finalità, la Provincia approva inoltre un piano per la riqualificazione ambientale del versante nord del ghiacciaio, in cui sono individuati gli interventi di ripristino e bonifica ambientale che, in ragione della loro urgenza, la Provincia può realizzare con oneri a proprio carico, prima dell'adeguamento del programma degli interventi.

2. Per le finalità del comma 1 e in considerazione delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica che hanno comportato la necessità di vietare l'utilizzo delle strutture e degli impianti insistenti sull'area interessata dall'evento franoso, le concessioni in essere rilasciate sul demanio idrico nella predetta area, ivi comprese quelle con costituzione di diritto di superficie, cessano alla data di entrata in vigore di questo articolo e le opere realizzate passano in proprietà alla Provincia.

3. Se a seguito della modificazione del programma degli interventi non sono ritenuti possibili interventi di valorizzazione ambientale e culturale delle opere acquisite ai sensi del comma 2, la Provincia provvede alla loro rimozione con oneri a proprio carico, individuando altresì le modalità e le misure necessarie ad assicurare, durante i lavori di demolizione e messa in ripristino, l'integrità strutturale del ghiacciaio nonché ad evitare inquinamenti derivanti da scarichi e accumuli di materiale.

4. Quando, ai sensi del comma 3, risultano possibili interventi di valorizzazione ambientale e culturale delle opere acquisite ai sensi del comma 2, ai titolari delle concessioni relative alle aree su cui tali beni sorgono è riconosciuto un indennizzo pari a 150.000 euro.

5. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali).

6. Per i fini di cui al comma 4 con la tabella A è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali).



Art. 59.

Integrazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolturale), e dell'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 2018 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Quando il Presidente della Provincia ordina il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari delle specie previste dal comma 1 nell'ambito dei propri poteri di adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dall'articolo 52 dello Statuto di autonomia, l'ordine è dato ed eseguito senza necessità di acquisire il parere previsto dal comma 1.

1-ter. Quando il Presidente autorizza ai sensi del comma 1, nel rispetto di tutte le condizioni esposte dall'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, o ai sensi del comma 1-bis, il prelievo di esemplari previsti dal comma 1, quale misura di sottrazione permanente all'ambiente naturale, dispone sempre l'uccisione dell'esemplare, quando si verifica una delle seguenti condizioni:

a) l'esemplare è segnalato in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso;

b) l'esemplare provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l'attivazione di misure di prevenzione o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace;

c) l'esemplare attacca, con contatto fisico;

d) l'esemplare segue intenzionalmente delle persone;

e) l'esemplare cerca di penetrare in abitazioni, anche frequentate solo stagionalmente.

1-quater. Il Presidente può autorizzare, secondo quanto previsto dal comma 1, interventi volti a ripristinare la naturale diffidenza nei confronti dell'uomo e delle sue attività dei soggetti appartenenti alle specie previste dal comma 1.

1-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater la Provincia informa il Consiglio provinciale e assicura le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea, secondo quanto previsto dal comma 1.»

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura), è inserito il seguente:

«1-bis. La Giunta provinciale può dettare disposizioni attuative di questo articolo con riguardo alle aree geografiche interessate dalla presenza degli orsi bruni, anche in deroga alle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg concernente "Regolamento urbanistico-edilizio provin-

ciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) Prot. n. 103/17 cdz", ai sensi del comma 1.».

Sezione VIII

ABROGAZIONI

Art. 60.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni provinciali:

a) articolo 22-ter della legge provinciale di contabilità 1979 e le sue seguenti modificazioni:

1) comma 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19;

2) articolo 9 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

b) articoli 8, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 19 e 29 della legge sulla programmazione provinciale 1996 e le loro seguenti modificazioni:

1) comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

2) articolo 9 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

3) comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9;

4) comma 2 dell'articolo 41 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;

5) comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

6) comma 9 dell'articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

7) lettera aa) del comma 1 dell'articolo 62 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4;

8) comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9;

9) comma 2 dell'articolo 38 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;

10) comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;

11) articolo 13 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18;

12) articolo 22 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16;

13) comma 15 dell'articolo 18 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;

14) articolo 23 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25;

15) articolo 15 della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 7;

16) comma 17 dell'articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

17) comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9;



18) comma 15 dell'articolo 30 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;

c) comma 2-*bis* dell'articolo 20 della legge provinciale sugli usi civici 2005;

d) comma 7 dell'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12;

e) comma 8 dell'articolo 43 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

f) articolo 25-*quater* della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, e le sue seguenti modificazioni:

1) comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22;

2) commi da 1 a 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20;

g) commi 2, 7-*bis*, 7-*ter*, 8 e 9 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), e le loro seguenti modificazioni:

1) articolo 50 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22;

2) articolo 33 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5;

3) lettere a), b), d) ed e) del comma 4 dell'articolo 49 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;

4) comma 2 dell'articolo 57 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18.

Art. 61.

Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 7-*bis* della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della Provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia), sono abrogati.

2. Gli articoli 79 e 80 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella Provincia di Trento), sono abrogati.

3. Nel comma 4 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), le parole: «, secondo le disposizioni del regolamento esecutivo» sono soppresse.

4. Alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 le parole: «nei tempi e con le modalità fissate con regolamento di esecuzione,» sono soppresse;

b) il primo e il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 sono soppressi.

5. Nel comma 3 dell'articolo 89 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), le parole: «con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della Giunta provinciale».

6. Il comma 4 dell'articolo 60 e il comma 3 dell'articolo 64 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), sono abrogati.

7. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 3 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), è soppresso.

8. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile), è abrogato.

Art. 62.

Abrogazioni di disposizioni superate

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della Provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia), è abrogato.

2. L'articolo 40-*quinquies* della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 14.1 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale), è abrogato.

Sezione IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ

Art. 63.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Per i fini dei commi 6-*ter* e 6-*quater* dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, sostituito dall'articolo 8, comma 5, della legge provinciale n. 15 del 2020, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

3. Per i fini del rinnovo dei contratti dei dipendenti delle cooperative sociali con la tabella A è istituito un fondo di importo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-



sanitari e sociali). Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 2,5 milioni di euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

4. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 64.

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella C.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella C.

Capo II

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 65.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2023-2025, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 21 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2023-2025».

2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) anno 2023 in termini di competenza + 199.971.661,03 euro e in termini di cassa + 1.578.086.597,24 euro;

b) anno 2024 in termini di competenza + 265.478.961,89 euro;

c) anno 2025 in termini di competenza + 84.496.001,52 euro.

3. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2023-2025», previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 66.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 8 agosto 2023

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis).

23R00518

LEGGE PROVINCIALE 8 agosto 2023, n. 10.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 31/Sez. gen. dell'8 agosto 2023)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2.

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026, allegati a questa legge, sono approvati:

a) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in 6.608.912.309,52 euro e in termini di cassa in 6.670.885.630,92 euro;



b) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in 5.982.803.935,06 euro;

c) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in 5.609.327.299,08 euro.

2. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 8 agosto 2023

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis).

23R00519

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 agosto 2023, n. 22.

Modifica del regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, n. 32 - Sez. Gen. del 10 agosto 2023).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 18 luglio 2023, n. 597;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 104 del decreto del Presidente della provincia 21 gennaio 2021, n. 1, è così sostituito:

«Art. 104 (*Assistenza sanitaria e calcolo del livello di rischio*). — 1. L'organizzatore di qualsiasi tipo di intrattenimento o pubblico spettacolo ha l'obbligo di assicurare l'assistenza sanitaria ai partecipanti attivi, inclusi gli atleti nelle competizioni sportive; deve inoltre garantire un adeguato soccorso sanitario per il pubblico presente.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'organizzatore deve eventualmente col supporto del tecnico, registrare l'evento sul portale "Gestione assistenza manifestazioni ed eventi sportivi" (G.A.M.E.S.), messo a disposizione dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per il calcolo automatico del livello di rischio.

3. I livelli di rischio e il relativo punteggio sono stabiliti come segue:

a) rischio molto basso/basso = <18 punti;

b) rischio moderato/elevato = 18-36 punti;

c) rischio molto elevato = 37-55 punti.

4. I livelli di cui al comma 3 vengono calcolati in automatico dal *software* sul portale "G.A.M.E.S." sulla base delle informazioni inserite dall'organizzatore.

5. A seconda del livello di rischio calcolato in automatico sul portale "G.A.M.E.S.", l'evento dovrà essere registrato in modo definitivo sullo stesso portale entro i termini stabiliti dai commi 6, 7 e 8.

6. Eventi con livello di rischio molto basso/basso (<18 punti) devono essere registrati almeno quindici giorni prima del loro inizio.

7. Eventi con livello di rischio moderato/elevato (18-36 punti) devono essere registrati almeno trenta giorni prima del loro inizio.

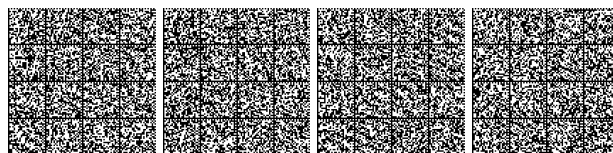
8. Eventi con livello di rischio molto elevato (37-55 punti) devono essere registrati almeno quarantacinque giorni prima del loro inizio.

9. In caso di punteggio pari o superiore a 18, la registrazione definitiva dell'evento sul portale "G.A.M.E.S." deve essere corredata da un piano di soccorso sanitario "Modello organizzativo gestione emergenze sanitarie e sportive" (M.O.G.E.S.S.), da cui risulti il dettaglio delle risorse previste e delle modalità organizzative del soccorso sanitario predisposto dall'organizzatore. Il servizio di emergenza medica sotto la Direzione emergenza medica, anestesia e rianimazione (EMAR) dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige valuta il piano di soccorso sanitario elaborato dall'organizzatore e può imporre integrazioni o prescrizioni da rispettarsi in occasione dell'evento.

10. Entro il termine di sette giorni lavorativi dalla registrazione definitiva, l'evento viene approvato in toto, approvato *sub* condizione o rifiutato con motivazione. Ogni responso sarà consultabile esclusivamente tramite il portale "G.A.M.E.S.".

11. L'attestato di approvazione dell'evento prodotto dal portale "G.A.M.E.S.", il piano di soccorso sanitario "M.O.G.E.S.S." e l'esito della sua valutazione ai sensi dei commi 9 e 10 sono presentati dall'organizzatore all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'evento insieme alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione può avvenire solo in presenza di approvazione dell'evento tramite portale "G.A.M.E.S.".

12. Gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione sono a carico dell'organizzatore.



13. Il calcolo del livello di rischio non è obbligatorio per eventi, al chiuso o all'aperto, ai quali siano presenti, contemporaneamente, fino a cinquecento persone.».

Art. 2.

Abrogazione

1. L'allegato B (articolo 104) del decreto del Presidente della provincia 21 gennaio 2021, n. 1, che contiene la tabella di calcolo del livello di rischio, è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 agosto 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 agosto 2023, n. 23.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 - Sez. Gen. del 10 agosto 2023,).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 1° agosto 2023, n. 655;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 7 dell'art. 46 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Per il controllo delle emissioni degli impianti termici sono applicate le seguenti tariffe massime:

a) impianti a combustibile gassoso o liquido: euro 45,16;

b) impianti a combustibile solido: euro 56,60.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 agosto 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 ottobre 2022, n. 26.

Modifiche al regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale e modifiche connesse.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/Sez. Gen. del 20 ottobre 2022)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'11 ottobre 2020, n. 721;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, le parole «e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, e successive modifiche» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, e successive modifiche, e dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4».

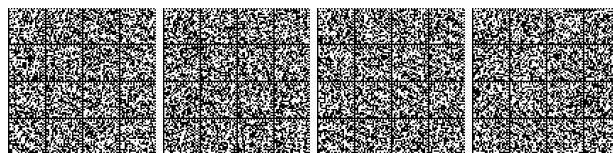
Art. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, è aggiunto il seguente comma 6:

«6. La domanda di contributo è presentata annualmente entro il 31 luglio.»

Art. 3.

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, le parole «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle parole «entro il 31 ottobre».



Art. 4.

1. Dopo il capo IV del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, è inserito il seguente capo IV-bis:

«Capo IV-bis

INTERVENTO DI CARATTERE PREVIDENZIALE A FAVORE DEGLI ARTISTI (LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2020, n. 4)

Art. 8-bis

Contributo a sostegno della previdenza complementare degli artisti

1. La domanda di contributo di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4, a integrazione dei versamenti previdenziali effettuati in una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche, è presentata entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti.

2. Alla domanda di contributo di cui al comma 1 va allegato l'estratto conto del fondo pensione complementare riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati i versamenti previdenziali per la cui integrazione si richiede il contributo.

3. L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione posticipata per ogni anno solare.

4. Ai fini del contributo di cui al comma 1, al momento della presentazione della domanda la persona richiedente deve aver maturato almeno due anni di residenza in regione ed essere residente in provincia di Bolzano.

5. Ai fini del contributo di cui al comma 1 il requisito dell'attività artistica svolta in via esclusiva o quanto meno prevalente previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4, si ritiene soddisfatto se al momento della presentazione della domanda la persona richiedente il contributo risulta iscritta nel registro provinciale delle artiste e degli artisti di cui all'articolo 2-bis della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche.

6. Il contributo di cui al comma 1 spetta se il reddito complessivo lordo soggetto ad IRPEF della persona richiedente, conseguito nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda, non supera il limite massimo di 35.000,00 euro.

7. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4. In caso di insufficienza delle risorse assegnate, per l'accesso all'intervento sono stabiliti i seguenti criteri di priorità, riportati in ordine di precedenza:

a) età della persona richiedente: va data priorità alla persona richiedente anagraficamente più anziana;

b) reddito della persona richiedente: a parità di età, va data priorità alla persona richiedente che nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda risulta aver conseguito un reddito complessivo lordo soggetto ad IRPEF inferiore;

c) ammontare del contributo versato nel fondo pensione complementare: a parità dei criteri di priorità di cui alle lettere a) e b), va data priorità alla persona richiedente che risulta aver versato l'importo più elevato in uno o più fondi pensione complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche.

8. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1.»

Art. 5.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2022 il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4, è fissato al 31 dicembre 2022.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 ottobre 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis);

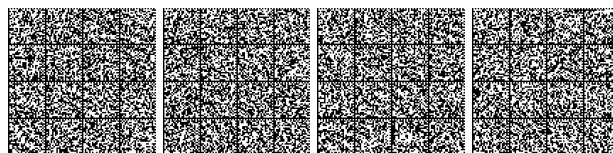
24R00046

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 ottobre 2022, n. 27.

Abrogazione del regolamento in materia di assistenza diurna alle persone anziane.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/Sez. Gen. del 20 ottobre 2022)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'11 ottobre 2022, n. 728.



EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39, e successivamente modifiche, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 ottobre 2022

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

24R00047

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
6 dicembre 2022, n. 28.

Regolamento di esecuzione relativo alle modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e alle misure idonee ad assicurare modalità anonime nella rilevazione dei dati in via telematica.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. gen. del 22 dicembre 2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 novembre 2022, n. 880;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e le misure idonee ad assicurare modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

a) «GDPR»: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

b) «Codice Privacy»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche;

c) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche;

d) «Comuni»: i Comuni della Provincia di Bolzano;

e) «Consorzio dei Comuni»: la società cooperativa che riunisce i Comuni della Provincia di Bolzano e li rappresenta;

f) «Ufficio provinciale di censimento di Bolzano»: l'Istituto provinciale di statistica ASTAT;

g) «censimento linguistico»: rilevazione della consistenza dei gruppi linguistici attraverso la dichiarazione individuale di appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici - italiano, tedesco o ladino - che viene resa ogni dieci anni, in forma anonima, anche telematica, da ogni cittadina/cittadino di età superiore ai quattordici anni, non interdetta/interdetto per infermità di mente e residente nella Provincia di Bolzano alla data del censimento. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono una dichiarazione anonima di aggregazione a uno di essi;

h) «soggetti interessati»: i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione;

i) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

j) «modalità telematica»: la dichiarazione resa in via telematica, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;

k) «modalità anonima di rilevazione»: la procedura che consente di rendere anonimo il dato relativo all'appartenenza/ aggregazione di una persona al gruppo linguistico, in modo tale da impedirne o non consentirne la re-identificazione;

l) «sistemi informatici»: i sistemi telematici per l'effettuazione del censimento linguistico;

m) «DPIA»: la valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.

Art. 3.

Soggetti interessati

1. Ogni cittadina o cittadino di età superiore ai quattordici anni, non interdetta/interdetto per infermità di mente e residente nella Provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuta/tenuto a rendere, ogni dieci anni, in forma anonima, una dichiarazione individuale di appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.

2. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono una dichiarazione anonima di aggregazione a uno di essi.

3. Le cittadine e i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici.



La dichiarazione è resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, oppure da coloro che al posto dei genitori esercitano la responsabilità sulla/sul minore o che la/lo rappresentano.

Art. 4.

Ruoli, responsabilità e garanzie nel trattamento

1. A garanzia del pieno anonimato della rilevazione e della segretezza della dichiarazione, il trattamento dei dati personali per le finalità statistiche proprie del censimento linguistico viene suddiviso in due fasi, ognuna riconducibile a un distinto e autonomo titolare del trattamento.

2. Titolari del trattamento sono:

a) i Comuni, titolari del trattamento relativo ai dati personali necessari all'identificazione dei soggetti interessati. Il conferimento dei dati all'ASTAT avviene per il tramite del Consorzio dei Comuni, nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Viene garantito l'uso congiunto della lingua italiana e tedesca negli indirizzi, ai sensi dell'art. 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche;

b) ASTAT, titolare del trattamento dei dati relativi all'espressione dell'appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici da parte dei soggetti interessati.

3. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i titolari dei trattamenti mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e a dimostrare che i trattamenti sono effettuati conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Art. 5.

Dichiarazione effettuata in via telematica

1. I trattamenti effettuati dai titolari autonomi del trattamento, Comuni e ASTAT, avvengono a mezzo di distinti sistemi informatici che consentono di separare il dato relativo all'appartenenza o all'aggregazione al gruppo linguistico da ogni riferimento relativo all'identità dei soggetti interessati.

2. Nella DPIA effettuata a ogni tornata censuaria sono descritti i trattamenti, la valutazione della relativa necessità e proporzionalità, le modalità di gestione degli eventuali rischi per i diritti e le libertà dei soggetti interessati, a fronte dell'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative, anche in seguito all'impiego di tecnologie innovative, in attuazione del comma 3 dell'art. 4 del presente regolamento.

3. I titolari presentano la DPIA all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 36, paragrafo 5, del GDPR.

4. I soggetti interessati accedono al servizio deputato alla dichiarazione di appartenenza/aggregazione al gruppo linguistico con le modalità indicate nel CAD.

5. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di rettifica, integrazione o aggiornamento laddove compatibile con le modalità anonime di rilevazione, nel rispetto dell'art. 11 delle regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale di cui all'allegato A4 al Codice Privacy.

Art. 6.

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni normative:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;

b) decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche;

c) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e successive modifiche;

d) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche;

e) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 dicembre 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

24R00048

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 dicembre 2022, n. 29.

Modifica del regolamento inerente alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. gen. del 22 dicembre
2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

vista la deliberazione della Giunta provinciale del
13 dicembre 2022, n. 943.



EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35, le parole: «su richiesta dell'Ufficio provinciale Entrate» sono sostituite dalle parole: «su richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di impianti a fune».

2. Le lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'allegato D del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35, sono così sostituite:

«*a)* 2.624,65 euro per funivie bifune, funicolari, funivie monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli e impianti assimilabili. Per le linee di prima categoria il contributo corrisponde al 25% del suddetto importo;

b) 1.312,33 euro per funivie monofune ad attacchi fissi e impianti assimilabili;

c) 875,35 euro per sciovie, slittinovie e impianti assimilabili.»

3. La modifica di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 dicembre 2022

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

24R00049

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-013) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

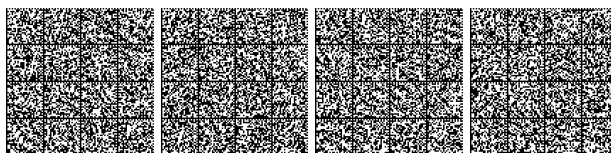
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 5,00

